



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 1 dicembre 2025 - n. XII/5428
Approvazione del documento «Linee di indirizzo per la gestione dell’impatto sulla salute del rischio stress lavoro-correlato, elaborate integrando i documenti di indirizzo regionali, nazionali e internazionali e finalizzate alla promozione della qualità, dell’appropriatezza e dell’efficacia della sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti» 3

Delibera Giunta regionale 9 dicembre 2025 - n. XII/5461
Premio Rosa Camuna 2026 52

Delibera Giunta regionale 9 dicembre 2025 - n. XII/5476
Determinazioni in merito al riconoscimento regionale degli ecomusei lombardi (l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo», art. 19). Esiti del monitoraggio degli ecomusei lombardi riconosciuti - Anno 2025 55

Delibera Giunta regionale 9 dicembre 2025 - n. XII/5481
Programma regionale Fondo sociale europeo Plus 2021-2027, priorità 1 occupazione, ESO4.1, Azione A.2: adeguamento alle linee guida per l’attuazione della terza edizione della misura «Formare per assumere» a valere sul programma regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 72

Delibera Giunta regionale 9 dicembre 2025 - n. XII/5482
Criteri, modalità e termini per l’erogazione di contributi per il recupero e l’utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a)) – Aggiornamento e sostituzione della d.g.r.n. 2531/2019 e della d.g.r.n. 4347/2021 80

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Decreto dirigente unità organizzativa 3 dicembre 2025 - n. 17725
Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 200.640,72 destinata all’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 - d.g.r. n. XI/3579 del 21 settembre 2020 e s.m.i. - nel territorio della Città Metropolitana Milano e della Provincia di Monza e Brianza - Anno 2025 93

Decreto dirigente struttura 3 dicembre 2025 - n. 17698
D.g.r. n. 92/23 - l.n. 157/92 art. 2 e l.r. n. 26/93 art. 47 - Indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole nella provincia di Brescia nel periodo 1 gennaio 2025 - 24 ottobre 2025. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di beneficiari diversi 100

Decreto dirigente struttura 4 dicembre 2025 - n. 17911
Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 della Regione Lombardia «Intervento SRG06 – Sotto intervento A) Cooperazione interterritoriale e transnazionale». Approvazione degli esiti istruttori e validazione dei progetti 111

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 5 dicembre 2025 - n. 17989
2021IT16RFP010 – Decreto di concessione delle agevolazioni previste dalla misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale» – in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 – PR FESR 2021-2027 – Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» – ID bando RLO12023031703 – CUP E42E22001190009 – 44° provvedimento 117

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

Decreto dirigente unità organizzativa 5 dicembre 2025 - n. 17981

T.u. 1775/33 – l.r. 26/2003 – r.r. 2/2006 – Trasferimento di titolarità in favore della società Acque Bresciane s.r.l. (P.IVA e CF 03832490985), con sede legale in via Cefalonia n. 70 a Brescia (BS), della concessione di grande derivazione d’acqua pubblica dal lago di Garda in comune di Manerba del Garda (BS), per uso potabile, assentita con decreto regionale n. 9281 del 19 ottobre 2012 alla società Garda Uno s.p.a. - SIPIUI: Id. pratica MI02000092025 - codice faldone n. BS D/2/2011 – «Acquedotto Valtenesi».

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 1 dicembre 2025 - n. XII/5428

Approvazione del documento «Linee di indirizzo per la gestione dell'impatto sulla salute del rischio stress lavoro-correlato, elaborate integrando i documenti di indirizzo regionali, nazionali e internazionali e finalizzate alla promozione della qualità, dell'appropriatezza e dell'efficacia della sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale», che, all'articolo 21, disciplina l'organizzazione dei servizi di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e, in particolare:
 - l'articolo 13, comma 1 che disciplina l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - l'articolo 28 che inserisce lo stress lavoro-correlato tra i rischi oggetto di valutazione obbligatoria ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità» e s.m.i.;
- l'Intesa del 6 agosto 2020, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, Regioni e Province autonome, concernente il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, che, nell'ambito del Macro Obiettivo 4 «Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali» e del Programma Predefinito PP8 - Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro, individua come obiettivo la promozione della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'Intesa del 5 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, Regioni e Province Autonome, concernente il posticipo delle fasi di pianificazione e adozione dei Piani regionali di prevenzione;
- Accordo europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 5389 del 18 ottobre 2021 «Approvazione della proposta di Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, ai sensi delle Intese Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021»;
- la d.c.r. n. XI/2395 del 15 febbraio 2022 del Consiglio Regionale, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, individuando, nel Macro Obiettivo 4 «Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali», azioni tese a contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- la d.g.r. n. 6869 del 2 agosto 2022, «Piano Regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (SSL)» che assegna alla Direzione Generale Welfare il coordinamento, monitoraggio e la verifica delle azioni previste dal Piano regionale e ha previsto l'istituzione di Tavoli Tecnici (Ta.Te.) tripartiti, di cui uno dedicato al Rischio Stress lavoro-correlato;

Richiamata la Circolare della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ex art. 6 del d.lgs. 81/08 del 18 novembre 2010, recante «Indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato», che definisce i criteri minimi di riferimento per l'attuazione dell'obbligo previsto dall'articolo 28 del d.lgs. 81/2008;

Visto l'obiettivo PP08 - OS02 - IS02 del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025, «Promozione della qualità, dell'appropriatezza e dell'efficacia della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica svolta dai medici competenti» (articoli 25, 40, 41 e 42 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8), azione 8 che prevede l'emanazione di atti di indirizzo regionali di carattere strategico e/o tecnico;

Considerato che:

- lo stress lavoro-correlato è definito dall'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004 come una «condizione accompagnata da sofferenza o disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali

conseguenti al fatto che le persone non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative lavorative», condizione che, se protratta, può incidere negativamente sul benessere, sulla produttività e sulla qualità dei servizi erogati, ed altresì che «Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme»;

- le trasformazioni del mondo del lavoro — caratterizzate da una crescente digitalizzazione, da nuovi modelli organizzativi e dalla diffusione del lavoro ibrido o agile — comportano una ridefinizione dei rischi psicosociali, richiedendo aggiornamenti metodologici per la valutazione e la gestione dei fattori di stress, inclusi carico di lavoro, conflitti di ruolo, mancanza di controllo, isolamento e difficoltà relazionali;
- la promozione del benessere organizzativo costituisce oggi un obiettivo strategico delle politiche pubbliche di prevenzione, anche in attuazione degli orientamenti internazionali (OMS, EU-OSHA, ILO), che individuano la gestione dei rischi psicosociali come elemento chiave di sostenibilità dei sistemi di lavoro e di tutela della salute mentale;
- la crescente attenzione verso il benessere psicosociale dei lavoratori è coerente anche con gli indirizzi del Piano Nazionale per la Prevenzione 2020-2025 e con la recente Strategia Europea per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 2021-2027, che sollecita gli Stati membri a rafforzare le politiche di prevenzione del disagio lavorativo e della salute mentale, integrandole nei sistemi di gestione della sicurezza;
- Regione Lombardia, attraverso il Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 e il Piano Regionale SSL 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha individuato come ambito prioritario d'intervento la prevenzione dei rischi psicosociali e del rischio stress lavoro correlato con azioni integrate di formazione, monitoraggio e supporto tecnico ai datori di lavoro e ai medici competenti;

Preso atto che:

- il comparto sanitario e sociosanitario costituisce, in Lombardia, uno dei principali settori produttivi e occupazionali, caratterizzato da una complessità organizzativa e relazionale elevata e da un'elevata concentrazione di personale esposto anche a fattori di rischio psicosociale quali carichi emotivi intensi, turnazioni, reperibilità e gestione di emergenze/urgenze;
- il settore sanità, per dimensione, articolazione territoriale e rilevanza dei servizi erogati, riveste un ruolo strategico nel sistema socioeconomico regionale e presenta una elevata esposizione a condizioni lavorative potenzialmente stressogene, in un contesto di confronto anche con altri comparti produttivi;

Visto il documento «Linee di indirizzo per la gestione dell'impatto sulla salute del rischio stress lavoro-correlato, elaborate integrando i documenti di indirizzo regionali, nazionali e internazionali e finalizzate alla promozione della qualità, dell'appropriatezza e dell'efficacia della sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti», elaborato dal Ta.Te Stress lavoro-correlato, che definisce attività e compiti dei medici competenti delle strutture socio-sanitarie, per la valutazione del rischio, la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione nelle strutture socio-sanitarie;

Dato atto che:

- la Cabina di Regia regionale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, nella seduta del 9 ottobre 2025, ha espresso parere favorevole, con riserva da parte delle rappresentanze sindacali, al documento proposto;
- la Direzione Generale Welfare ha verificato la coerenza tecnica, normativa e programmatica del documento citato rispetto alle strategie regionali e nazionali vigenti, e al raggiungimento degli indicatori PP08;

Rilevato che l'approvazione del documento di cui trattasi risponde agli obiettivi del PNP 2020-2025 e del PRP 2021-2025 e rappresenta un ulteriore strumento operativo a supporto delle azioni del Piano Regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Ritenuto pertanto di approvare il documento «Linee di indirizzo per la gestione dell'impatto sulla salute del rischio stress lavoro-correlato, elaborate integrando i documenti di indirizzo regionali, nazionali e internazionali e finalizzate alla promozione della qualità, dell'appropriatezza e dell'efficacia della sorveglianza sani-

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

taria svolta dai medici competenti», Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Precisato che dette linee di indirizzo potranno essere aggiornate periodicamente in relazione all'evoluzione normativa, alle nuove evidenze scientifiche e ai risultati delle attività di monitoraggio e ricerca condotte nell'ambito del sistema regionale di prevenzione;

Ritenuto che:

- le ATS e le Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) presso le ASST assicurino la diffusione capillare delle citate Linee di indirizzo, in particolare alle strutture socio-sanitarie del territorio di competenza sia all'interno del Comitato territoriale di coordinamento, ex art. 7 del d.lgs. 81/08, sia con specifici eventi divulgativi rivolti anche ai medici competenti;
- le ATS monitorino l'applicazione del citato documento;

Ritenuto di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale regionale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto le attività previste saranno realizzate nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili.

DELIBERA

1. di approvare il documento «Linee di indirizzo per la gestione dell'impatto sulla salute del rischio stress lavoro-correlato, elaborate integrando i documenti di indirizzo regionali, nazionali e internazionali e finalizzate alla promozione della qualità, dell'appropriatezza e dell'efficacia della sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti», Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2. di prevedere che le ATS e le Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) presso le ASST assicurino la diffusione capillare del documento di cui al punto 1), in particolare alle strutture socio-sanitarie del territorio di competenza sia all'interno del Comitato territoriale di coordinamento, ex art. 7 del d.lgs. 81/08, sia con specifici eventi divulgativi rivolti anche ai medici competenti;

3. di prevedere che le ATS monitorino l'applicazione del documento di cui al punto 1);

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale regionale;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

Allegato A

“LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELL’IMPATTO SULLA SALUTE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO, ELABORATE INTEGRANDO I DOCUMENTI DI INDIRIZZO REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI E FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ, DELL’APPROPRIATEZZA E DELL’EFFICACIA DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA SVOLTA DAI MEDICI COMPETENTI”

INDICE:**1. STRESS LAVORO-CORRELATO E ALTRI RISCHI PSICOSOCIALI**

1. Stress lavoro-correlato (SLC)
2. Incongruenze e costrittività organizzative
3. Altri rischi psicosociali
 - 3.1 Tecnostress, telelavoro, digitalizzazione, intelligenza artificiale (Information Communication Technology)
 - 3.2 Molestie e violenza sul luogo di lavoro
4. Mobbing, Stalking, Bullismo

2. QUADRI PSICHICI E PSICOFISICI CORRELATI AL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

1. Disturbi da stress lavoro-correlato
2. Disturbo dell'adattamento cronico
3. Disturbo da stress post-traumatico
4. Sindrome da burnout

3. DATI EPIDEMIOLOGICI E IMPATTO ECONOMICO**4. VALUTAZIONE, PREVENZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO: RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE**

1. Valutazione del rischio
2. Prevenzione del rischio
3. Sorveglianza sanitaria
 - 3.1 Strumenti a supporto del medico competente in ambito di sorveglianza sanitaria
4. Programmi integrati di prevenzione del rischio e promozione della salute in ottica Total Worker Health (TWH)
5. Attività e compiti dei medici competenti delle strutture socio-sanitarie
 - 5.1 Valutazione del rischio nelle strutture socio-sanitarie
 - 5.2 Sorveglianza sanitaria nelle strutture socio-sanitarie
 - 5.3 Informazione e formazione nelle strutture socio-sanitarie
 - 5.4 Collaborazione ai programmi di Promozione della Salute (WHP) e di Total Worker Health (TWH) nelle strutture socio-sanitarie
6. Fonti informative

5. GLI AMBULATORI DELLA RETE DELLE UNITA' OPERATIVE DI MEDICINA DEL LAVORO (UOOML) PER LA DIAGNOSI DEL DISADATTAMENTO LAVORATIVO

1. Introduzione
2. Modalità di invio e di accesso agli ambulatori UOOML
3. Valutazione multidisciplinare medico-psicologica

6. MALATTIE PROFESSIONALI STRESS LAVORO-CORRELATO

1. Introduzione
2. Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro – lista II – gruppo 7
 - 2.1 Disfunzioni dell'organizzazione del lavoro e costrittività/avversatività organizzative
 - 2.2 Malattie psichiche e psicofisiche
3. Aspetti clinico-diagnostici ed eziologici

- 3.1 Anamnesi familiare e fisiologica
- 3.2 Anamnesi lavorativa
- 3.3 Anamnesi patologica remota e prossima
- 4. Aspetti medico-legali

7. INDICAZIONI CONCLUSIVE: SORVEGLIANZA SANITARIA E GESTIONE DEL DISADATTAMENTO LAVORATIVO

- 1. Principali elementi di criticità riconducibili al rischio stress lavoro-correlato e possibili interventi
- 2. Sorveglianza sanitaria
 - 2.1 Gestione dei casi di disadattamento lavorativo riconducibili a criticità di “contenuto” e “contesto” del lavoro
- 3. Gestione del rischio da atti violenti e delle vittime di aggressioni nelle strutture sociosanitarie

8. BIBLIOGRAFIA

ALLEGATI

- Allegato n.1 Questionario GHQ
- Allegato n.2 Questionario screener disturbi somatiformi
- Allegato n.3 Questionario autosomministrato DASS
- Allegato n.4 Questionario Stili di Vita
- Allegato n.5 Questionario WAI
- Allegato n.6 Fac-simile visita medica disagio lavorativo
- Allegato n.7 Test MBI
- Allegato n.8 Questionario Disturbi del Sonno
- Allegato n.8 bis Scala Pittsburgh – Disturbi del Sonno
- Allegato n.9 Scheda filtro invio ambulatorio UOOML – Stakeholders non sanitario
- Allegato n.10 Scheda filtro invio ambulatorio UOOML – Stakeholders sanitario
- Allegato n.11 La rete delle UOOML – Regione Lombardia- indirizzi ambulatori UOOML
- Allegato n.12 Flusso per la gestione dei casi da disadattamento lavorativo

1. STRESS LAVORO-CORRELATO E RISCHI PSICOSOCIALI

1. Stress lavoro-correlato (SLC)

Lo Stress negli organismi viventi rappresenta l'insieme delle *reazioni adattative* attivate da stimoli esterni di svariata natura: teoria della *"Sindrome generale di adattamento"* (Hans Selye 1976).

Selye distingue l'*Eustress (stress buono)*, ovvero la complessa reazione dell'organismo a stimoli ambientali che lo mettono nella necessità di intervenire e agire con prontezza, efficacia, concentrazione in tempi relativamente brevi, dal *Distress (stress cattivo)*, ovvero stato di stress cronico, permanente che si è instaurato nell'individuo.

È ormai noto che, in condizioni particolari, la reazione da stress si può trasformare da risposta adattativa, in importante cofattore patogenetico in numerose patologie, sia somatiche che psichiche.

Secondo il National Institute for Occupational Safety and Health lo stress lavorativo è definito come *"un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse od esigenze del lavoratore"* (NIOSH,1999)

L'Accordo quadro europeo del 2004¹ sottoscritto dalle quattro maggiori organizzazioni europee rappresentative delle parti sociali e recepito in Italia con l'Accordo interconfederale del 09/06/2008, stabilisce all'art. 3 che lo stress lavoro-correlato è *"una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative. Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalle dimensioni dell'azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro ... Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme ... Obiettivo dell'accordo è migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti e offrire un modello per prevenire e gestire i problemi da stress da lavoro ... Lo scopo è quello di non colpevolizzare l'individuo rispetto allo stress."*

Lo stress pertanto non è una malattia, ma un'esposizione prolungata ad esso può ridurre l'efficienza sul lavoro e può avere ripercussioni significative sulla salute psicofisica del lavoratore. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere ricondotte a stress lavoro correlato.¹

Lo stress lavoro correlato è causato da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro riconducibili a diversi fattori legati sia al "contenuto" del lavoro sia al "contesto" del lavoro, come riportato di seguito in Tabella 1.^{2,3}

Tab.1

CONTENUTO DEL LAVORO	
Categorie potenziali di rischio	Condizioni di rischio stress lavorativo
Ambiente e attrezzature di lavoro	Problemi inerenti alla disponibilità, mantenimento, utilizzo e manutenzione/riparazione delle attrezzature lavorative e degli ausili tecnici
Disegno del compito lavorativo	Monotonia Cicli di lavoro brevi Lavoro frammentato o senza scopo identificabile Sottoutilizzo delle attitudini/capacità individuali Incertezza
Carico di lavoro / ritmo di lavoro	Carico di lavoro eccessivo o ridotto Mancanza di controllo sul ritmo Tempo insufficiente per eseguire il lavoro
Orario di lavoro	Lavoro a turni Orari di lavoro senza flessibilità/pause Orari imprevedibili Orari di lavoro protratti

CONTESTO LAVORATIVO	
Categorie potenziali di rischio	Condizioni di rischio stress lavorativo
Organizzazione del lavoro	Scarsa possibilità di comunicazione Bassi livelli di sostegno per la risoluzione dei problemi e crescita personale Mancanza di definizione degli obiettivi aziendali
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	Ambiguità o conflitto di ruolo Responsabilità
Carriera	Incertezza e immobilità di carriera o eccessiva mobilità Retribuzione bassa Precarietà dell'impiego Basso valore sociale attribuito all'attività svolta
Controllo/Libertà decisionale	Partecipazione ridotta al processo decisionale Mancanza di controllo del lavoratore sull'attività svolta
Rapporti interpersonali sul lavoro	Isolamento fisico o sociale Rapporti limitati con i superiori Conflitti interpersonali Mancanza di supporto sociale
Interfaccia casa-lavoro	Richieste contrastanti tra casa e lavoro Scarso appoggio in ambito domestico Problemi di doppio lavoro

Possono essere individuati ulteriori fattori stressogeni emergenti in ambito lavorativo legati ad aspetti socio-demografici e di macro-organizzazione lavorativa riportati in Tabella 2.

Tab.2

RISCHI EMERGENTI	
Categorie potenziali di rischio	Condizioni di rischio stress lavorativo
Nuove forme di contratti di lavoro e insicurezza dell'occupazione	<i>Contratti precari nel contesto di un mercato del lavoro instabile Aumentata vulnerabilità dei lavoratori nel contesto della globalizzazione Nuove forme di contratti di lavoro Sensazione di insicurezza dell'occupazione Outsourcing</i>
Rischi legati all'invecchiamento della popolazione lavorativa	<i>Progressivo aumento dell'età pensionabile Aumento quadri patologici / disabilità con necessità di prevenzione terziaria</i>
Intensificazione del lavoro	<i>Tempo di lavoro prolungato Intensificazione del lavoro (telelavoro, digitalizzazione)</i>
Elevate richieste emotive sul lavoro	<i>Maggiori richieste di fidelizzazione all'azienda Relazioni plurime (colleghi, utenza, ecc.) Tensioni relazionali</i>
Scarso bilanciamento lavoro / vita	<i>Difficile interfaccia casa-lavoro Riduzione del tempo dedicato alla famiglia / attività sociali</i>

2. Incongruenze e costrittività organizzative

In genere le azioni identificabili come "costrittività organizzativa" comprendono atti e azioni che comportano conseguenze chiare e rilevanti sulla posizione lavorativa e sulle possibilità di svolgimento del lavoro del soggetto coinvolto.

Le azioni rientranti nella categoria della costrittività organizzativa coinvolgono direttamente e in modo esplicito l'organizzazione del lavoro.⁴

Esempi di questo tipo di azioni sono (come già elencate nella circolare INAIL n. 71/2003 e oramai abrogata - vedasi cap 6):

Marginalizzazione dalla attività lavorativa, svuotamento delle mansioni

- Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata, mancata assegnazione degli strumenti di lavoro
- Mancata assegnazione e/o prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o con eccessiva frammentazione esecutiva, rispetto al profilo professionale posseduto
- Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici
- Impedimento sistematico e strutturale all'accesso a notizie
- Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro
- Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale
- Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo
- Altre assimilabili

3. Altri rischi psicosociali

I rischi psicosociali e le relative conseguenze per la salute mentale e fisica sono tra le questioni più complesse nel campo della salute e sicurezza sul lavoro (SSL). Oltre ad avere effetti negativi per la salute individuale, i rischi psicosociali possono incidere negativamente anche sull'efficienza delle organizzazioni e delle economie nazionali.

Lo stress, l'ansia e la depressione costituiscono il secondo problema di salute lavoro-correlato più comune per i lavoratori europei. Il fatto di avviare una discussione sugli aspetti della salute mentale e menzionare le problematiche sul luogo di lavoro è ancora legato al timore della stigmatizzazione. Ciononostante, la percentuale di lavoratori che riferiscono di dover affrontare fattori di rischio in grado di incidere negativamente sulla loro salute mentale è pari a quasi il 45 %. Tuttavia, se considerati come un problema organizzativo anziché un problema individuale, i rischi psicosociali possono essere affrontati nello stesso modo strutturato e organizzato di altri rischi in materia di SSL.

Le più recenti normative e le indicazioni scientifiche evidenziano la necessità ed opportunità di ampliare l'analisi rivolta non solo a nuovi fattori di rischio, ma anche alle possibili ricadute sull'individuo, prospettando un approccio di prevenzione più ampio che riguardi i rischi psicosociali, ovvero "quegli aspetti di progettazione e di organizzazione e gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali, che potenzialmente possono arrecare danni di natura fisica, psicologica o sociale" (Cox e Griffiths, 1995), quali: tecnostress, condizioni di molestie e violenze.⁵

Pur considerando il fatto che i rischi psicosociali hanno un impatto oltre che sull'individuo anche sull'organizzazione del lavoro, l'attivazione di una valutazione del rischio obbligatoria diventa complessa e difficilmente applicabile, è necessario pertanto valutare nel tempo interventi e strumenti utili ad attivare tale valutazione; rimane comunque opportuno affrontare questi rischi in termini di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

3.1 Tecnostress, telelavoro, digitalizzazione, intelligenza artificiale (Information Communication Technology)

Le tecnologie digitali offrono servizi e soluzioni essenziali in tutti i settori dell'economia e della società. La loro integrazione nel luogo di lavoro sta non solo cambiando il nostro modo di lavorare, ma anche dove e quando lavorare. Le tecnologie digitali stanno inoltre ridefinendo il futuro del lavoro, come la tipologia di posti di lavoro disponibili e il modo in cui il lavoro è erogato, organizzato e gestito. Il cambiamento è inevitabile nei luoghi di lavoro in tutta Europa. Nessun settore è immune dal momento che le imprese introducono tecnologie digitali potenzialmente in grado di incrementare la produttività, ad esempio automatizzando i compiti o gestendo digitalmente i lavoratori in contesti di lavoro tradizionali (ad esempio presso le sedi del datore di lavoro), nei luoghi di lavoro a distanza o nei luoghi di lavoro a casa. In un mondo guidato da Internet e dall'intelligenza artificiale (IA), megadati, cloud computing, algoritmi, robotica collaborativa, realtà aumentata, produzione additiva e piattaforme di lavoro online, le tecnologie emergenti alimentano le soluzioni digitali sul luogo di lavoro.

Alcune definizioni:

- **Intelligenza artificiale:** secondo la definizione della Commissione europea, l'IA indica sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi. I sistemi basati sull'IA possono consistere solo di software che agiscono nel mondo virtuale (ad esempio assistenti vocali, software per l'analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale) oppure essere incorporati in dispositivi hardware (ad esempio robot avanzati, auto a guida autonoma, droni e applicazioni di Internet)

- Megadati: i megadati, quali definiti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, sono insiemi di dati caratterizzati da volume (grandi dimensioni), velocità (in costante crescita) e varietà (forme strutturate e non strutturate come i testi), spesso utilizzati dalle macchine per l'IA.
- Automazione: l'automazione è un dispositivo o un sistema che svolge (in tutto o in parte) una funzione che potrebbe essere plausibilmente eseguita o che in precedenza veniva eseguita (in tutto o in parte) da un essere umano.

La crescente digitalizzazione dell'economia e l'uso delle tecnologie digitali sul luogo di lavoro offrono nuove opportunità ai lavoratori e ai datori di lavoro, anche in termini di miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro:

- l'automazione relega alle macchine compiti ripetitivi, ad alta intensità di lavoro e non sicuri
- la robotica e l'IA sostengono e sostituiscono i lavoratori in ambienti di lavoro pericolosi
- le tecnologie digitali e le tecnologie di miglioramento delle prestazioni (ad esempio gli esoscheletri) migliorano l'accesso al mercato del lavoro per i lavoratori svantaggiati, come i lavoratori disabili, i migranti o i lavoratori situati in zone con scarse opportunità di lavoro
- un migliore monitoraggio combinato con i megadati consente interventi più tempestivi ed efficaci
- un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, flessibilità e autonomia per i lavoratori che possono lavorare da casa

I dati dell'indagine OSH Pulse 2022 dell'EU- OSHA mostrano che le tecnologie digitali sono utilizzate per monitorare il rumore, le sostanze chimiche, le polveri e i gas nell'ambiente di lavoro del 19,2 % dei lavoratori europei e per monitorare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la postura e altri parametri vitali del 7,4 % dei lavoratori.

I dati tratti dalla stessa fonte mostrano inoltre che i lavoratori da remoto hanno meno probabilità di essere esposti a violenze o abusi verbali da parte di clienti, pazienti e alunni, o a molestie o bullismo. I lavoratori da remoto riferiscono di essere stati esposti a violenze o abusi verbali solo nel 7,9 % dei casi (rispetto al 15,7 % nella popolazione lavorativa totale), poiché svolgono mansioni che comportano una ridotta interazione con terzi, e a molestie o bullismo solo nel 4,4 % dei casi (rispetto al 7,3 % della popolazione totale), in quanto l'isolamento sociale (anche da colleghi e superiori) può avere un ruolo mitigatore in questo senso. Inoltre i lavoratori da remoto hanno meno probabilità di segnalare una mancanza di autonomia o di influenza sul ritmo o sui processi di lavoro (14,4 %) rispetto al totale dei lavoratori.

La diffusione delle tecnologie digitali sul luogo di lavoro comporta anche sfide e rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, quali:

- monitoraggio digitale, perdita di autonomia, intensificazione del lavoro e pressione a operare a un determinato livello
- perdita del controllo sul lavoro, frammentazione delle posizioni lavorative in mansioni molto semplici da eseguire in modo standard, riduzione del contenuto lavorativo e dequalificazione professionale
- isolamento dei lavoratori, aumento delle interazioni virtuali e perdita di sostegno tra pari
- richiesta di mobilità, flessibilità, disponibilità che spesso genera confusione dei confini tra vita professionale e vita privata
- responsabilità poco chiara in materia di salute e sicurezza sul lavoro e applicabilità dell'attuale quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro

I dati dell'indagine OSH Pulse 2022 dell'EU- OSHA mostrano che i lavoratori da remoto segnalano un aumento del carico di lavoro (33,2 %), della velocità o del ritmo del lavoro determinato dalle tecnologie digitali (61,2 %), dall'isolamento sociale (56,8 %) e da pressanti urgenze temporali o sovraccarico di lavoro (46,9 %) con maggiore frequenza rispetto alla popolazione occupata totale. Ciò è in linea con la recente ricerca condotta

dall'EU- OSHA (2021) su un campione qualitativo di lavoratori da remoto durante la pandemia di COVID-19, che mostra l'aumento dei rischi psicosociali cui sono esposti.⁶

3.2 Molestie e la violenza sul luogo di lavoro

L' Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro dell'08/11/2007, recepito a livello nazionale con la Legge n. 4 del 15 gennaio 2021 di ratifica della Convenzione ILO sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro ha definito le molestie sul lavoro *"quando uno o più lavoratori o dirigenti sono ripetutamente e deliberatamente maltrattati, minacciati e/o umiliati in circostanze connesse al lavoro. La violenza interviene quando uno o più lavoratori o dirigenti sono aggrediti in circostanze connesse al lavoro. Molestie e violenza possono essere esercitate da uno o più lavoratori o dirigenti, allo scopo e con l'effetto di ferire la dignità della persona interessata, nuocere alla sua salute e/o creare un ambiente di lavoro ostile"*.

Le molestie e la violenza sul lavoro , che integrano i requisiti di reati/delitti previsti e puniti dal vigente codice penale, si possono manifestare nelle seguenti modalità:

- Minaccia di aggressione (minaccia verbale o scritta volta a provocare un danno)
- Abuso emotivo attraverso atteggiamenti e/o osservazioni offensive (es. gesti, umiliazioni, coercizioni, insulti)
- Aggressione fisica (es. essere ferito, colpito, stratonato, spinto, ecc..)
- Molestia verbale a sfondo sessuale (es. domande e/o commenti, apprezzamenti ripetuti e non voluti a sfondo sessuale)
- Molestia fisica a sfondo sessuale (contatto fisico a sfondo sessuale non consenziente)
- Tentato abuso sessuale o abuso sessuale consumato (tentato rapporto sessuale o rapporto sessuale consumato non consenziente)

4. Mobbing, Stalking, Bullismo⁴

Il termine *mobbing* deriva dal verbo "to mob", mutuato dall'etologia; che significa "aggredire in massa". Il termine è stato adottato da H.Leymann per definire particolari situazioni di conflitto nell'ambiente di lavoro: la grave e perdurante distorsione delle relazioni interpersonali che si verifica in questi casi è fonte di intense sofferenze psichiche e spesso di alterazioni permanenti dell'umore o della personalità.

Di seguito si riportano le definizioni più autorevoli del "Mobbing":

- "Comunicazione ostile e contraria ai principi etici, perpetrata in modo sistematico da una o più persone principalmente contro un singolo individuo che viene per questo spinto in una posizione di impotenza e impossibilità di difesa e qui costretto a restare da continue attività ostili (Leymann, 1996)"
- "Attacco continuato e persistente nei confronti dell'autostima e della fiducia in sé della vittima. La ragione sottostante tale comportamento è il desiderio di dominare, soggiogare, eliminare; la caratteristica dell'aggressore è il totale rifiuto di farsi carico di ogni responsabilità per le conseguenze delle sue azioni (Field, 1996)"
- "Forma di terrore psicologico sul posto di lavoro, esercitata attraverso comportamenti aggressivi e versatori ripetuti, da parte di colleghi o superiori. La vittima si vede emarginata calunniata, criticata. Scopo di tali comportamenti può essere vario, ma sempre distruttivo: eliminare una persona divenuta in qualche modo "scomoda" (Ege H.1996)⁷
- "Forma di molestia o violenza psicologica esercitata quasi sempre con intenzionalità lesiva, ripetuta in modo iterativo con modalità polimorfe (Documento di Consenso, Med. Lav., n. 92, 2001).

Non sempre è chiara la distinzione tra mobbing e conflitto: si può propriamente parlare di mobbing quando la comunicazione tra i due soggetti del conflitto è indiretta, distorta, subdola e mette la vittima in una

condizione di impossibilità di difendersi in modo adeguato. La condizione di mobbing più frequentemente denunciata e in genere più facilmente dimostrabile è quella definita mobbing “strategico”: è un’azione sviluppata nel tempo che mira a mettere uno più lavoratori in una condizione di forte disagio col fine dell’espulsione dal contesto lavorativo o del soggiogamento.

Il mobbing si concretizza in genere in una serie di atti, secondo Leymann classificabili in cinque categorie:

- 1) Effetti sulle possibilità della vittima di comunicare adeguatamente: la dirigenza non dà possibilità di comunicare, il lavoratore viene zittito, si fanno attacchi verbali riguardo le assegnazioni del lavoro, minacce verbali, espressioni verbali che respingono, ecc.
- 2) Effetti sulle possibilità della vittima di mantenere contatti sociali: i colleghi non comunicano affatto più con il lavoratore o la dirigenza proibisce esplicitamente di comunicare con loro, isolamento in una stanza lontano dagli altri, ecc.
- 3) Effetti sulle possibilità della vittima di mantenere la sua reputazione personale: mettere in giro voci sul conto della vittima, azioni di messa in ridicolo, derisione circa eventuale handicap o della appartenenza etnica o del modo muoversi o di comunicare, ecc.
- 4) Effetti sulla situazione professionale della vittima: non viene assegnato alcun compito o solo dei compiti insignificanti, ecc.
- 5) Effetti sulla salute fisica della vittima: vengono assegnati incarichi pericolosi di lavoro, oppure si fanno minacce di lesioni fisiche, molestie sessuali, ecc.

Gli eventi che più frequentemente si possono registrare in questi casi possono essere:

- a) demansionare in modo formale o solo di fatto
- b) marginalizzare il lavoratore fino al punto di metterlo in una condizione di totale inoperosità
- c) costruire ad arte “incidenti” miranti a rovinare la reputazione della vittima
- d) discriminare sulla carriera, le ferie, l’aggiornamento, la postazione di lavoro, il carico e la qualità del lavoro
- e) negare diritti contrattuali
- f) utilizzare espressioni o atteggiamenti offensivi o di squalifica, fino alla diffamazione vera e propria
- g) isolare dal contatto con gli altri lavoratori
- h) utilizzare in modo esasperato ed esasperante il potere di controllo e l’azione disciplinare.

Tutte queste azioni agite in modo occasionale possono far parte di una “normale” conflittualità lavorativa; alcune di esse, ritenute discriminanti da una delle parti, possono inoltre essere la conseguenza di esasperati meccanismi premiali, o “normali” strumenti di gestione di una collettività lavorativa. Una condizione di mobbing si distingue dai due casi precedenti per il protrarsi di queste azioni nel tempo (almeno sei mesi), per l’evidente indipendenza di esse da esplicite e condivisibili esigenze gestionali, ma soprattutto per l’intenzione del mobber (colui che mette in atto la strategia persecutoria) di perseguitare, nuocere ed espellere la vittima, negando ogni ragionevole tentativo di soluzione del conflitto e, molto spesso, negando il conflitto stesso. In generale si può dire che le azioni caratterizzanti il mobbing rientrano nella sfera della responsabilità individuale del persecutore e la causa della sofferenza non riguarderebbe in senso stretto l’attività lavorativa se non per la coincidenza di tempi e di luoghi.

Per quanto riguarda il mobbing, nell’accordo quadro europeo del 2004 si afferma esplicitamente che “...il presente accordo non concerne la violenza, le molestie e lo stress post – traumatico”, pur riconoscendo le molestie e la violenza come fattori di stress lavoro-correlato e rimandandone la regolamentazione ad uno specifico accordo (effettivamente raggiunto a livello europeo nel novembre 2007 come sopra riportato). Trattandosi di comportamenti individuali, volontari, illeciti e dolosi, il mobbing non può essere oggetto di valutazione del rischio in senso stretto. Tuttavia nel valutare il rischio da stress lavoro-correlato si prendono in considerazione aspetti dell’organizzazione del lavoro (di contenuto o di contesto) che possono rappresentare elementi di attacco a una o più persone come atti vessatori, o che possono costituire un

terreno favorevole. Allo stesso modo la presenza di casi di mobbing in azienda (istanze giudiziarie) va considerata come evento sentinella, indicatore di possibile stress lavoro-correlato. Individuare le disfunzioni organizzative è importante per la valutazione dello stress, ma non esaurisce l'azione di prevenzione e contrasto al fenomeno del mobbing, il quale presuppone una volontà lesiva da parte del mobber. Il fatto che alla base del mobbing vi sia una precisa volontarietà lesiva e tale azione vessatoria venga condotta non sulla generalità dei lavoratori, ma in maniera mirata su singoli o su gruppi circoscritti, richiede la messa in atto di azioni preventive e di contrasto aggiuntive o comunque indipendenti rispetto a quelle dello stress lavoro-correlato.

Il termine *Stalking* significa "inseguire furtivamente la preda", si caratterizza per un insieme di comportamenti persecutori ripetuti e intrusivi, come minacce, pedinamenti, molestie, telefonate o attenzioni indesiderate, tenuti da una persona nei confronti della propria vittima che possono succedere anche al lavoro.

Lo stalking è un reato disciplinato dall'ordinamento penale italiano con il D.L. 11/2009, che ha introdotto nel codice penale l'art. 612-bis, inserendolo tra i reati di atti persecutori.

Per *Bullismo* si intende una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, tanto di natura fisica che psicologica, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone percepite come più deboli dal soggetto che perpetra uno o più atti in questione. Il termine viene usato per descrivere il fenomeno soprattutto in ambito scolastico, meno in ambito lavorativo. La condotta del soggetto che agisce da bullo può integrare diversi reati già previsti dal codice penale e dalla legislazione penale speciale: le percosse, le lesioni personali (art. 581 e 582 codice penale), la minaccia (art. 612), la diffamazione (art. 595), il furto (art. 624), la rapina (art. 628) o danneggiamento di cose (art. 635), molestia o disturbo (art. 660), stupro (art. 609-bis), interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis).

Si precisa che Mobbing, Stalking e Bullismo, trattandosi di comportamenti individuali volontari, illeciti e dolosi diventano di difficile affronto in termini di valutazione del rischio in senso stretto.


2. QUADRI PSICHICI E PSICOFISICI CORRELATI AL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

Le condizioni di stress psicosociale sono patogene in ragione della loro capacità di indurre dei vissuti patogeni. Il modello psicopatologico per la comprensione del potenziale patogeno dei fattori psicosociali è quello della reazione da stress descritta da Seyle: in condizioni di stress protratto si assiste allo sviluppo progressivo di reazioni di adattamento (fase di allarme), di resistenza e di esaurimento che hanno correlati neurotrasmettitoriali, neuroendocrini, fisiologici e psicologici ben noti.

Generalmente è accettato l'assunto secondo cui l'esperienza dello stress è influenzata da molti fattori, essi interagiscono con la struttura cognitiva individuale, nelle sue componenti individuali e collettive.⁴

Nella figura successiva è sintetizzato il "modello biospicosociale" di interpretazione dell'esperienza soggettiva dello stress sviluppato da Engel (1976) e successivamente adattato (Hauke e al 2011) che si basa sulla "risposta individuale allo stress".

Figura: Modello biospiciosociale dello stress



1. Disturbi da stress lavoro-correlato

Di seguito si riportano alcuni esempi di effetti di tipo fisico, psicologico e comportamentale correlabili a situazioni di stress:

EFFETTI FISICI
Improvvisе tachicardie
Tensioni muscolari, dolori cronici muscolari, rigidità articolari
Digestione difficoltosa, nausea
Insonnia, peggioramento quanti-qualitativo del sonno
Pressione arteriosa con valori fuori range
Stanchezza inspiegabile con cali di energia durante la giornata
Raucedine
Tic e tremori alle mani
Frequenti emicranie
Predisposizione a influenze, raffreddori, allergie, dermatiti, asma, gastriti, ulcere, ecc...
Improvvisе variazioni della temperatura corporea
Improvvisе sudorazioni
Respiro affannoso

EFFETTI PSICO-EMOZIONALI
Concentrazione e attenzione ridotta
Memoria meno pronta
Nervosismo ed irritabilità
Stato ansioso ed apprensivo costante
Deflessione dell’umore con crisi di pianto
Tendenza a fantasticare
Autocritica esagerata
Pessimismo e cattivo umore
Concentrazione e attenzione ridotta

EFFETTI COMPORTAMENTALI
Indecisione e insicurezza
Irrequietezza motoria, impazienza, irritabilità
Impulsività crescente
Diffidenza
Capacità di giudizio ridotta ed aumento degli errori
Voglia di isolarsi e/o non frequentare gli altri
Difficoltà crescenti nei rapporti personali
Abuso ad alcool, fumo, e/o altre sostanze

2. **Disturbo dell'adattamento cronico**

È una reazione negativa a uno o più eventi o fattori stressanti chiaramente definibili, che si manifesta con sintomi sul piano cognitivo, emotivo e comportamentale, tali da compromettere il funzionamento precedente del soggetto. Questi eventi possono essere stressanti per la maggior parte della popolazione o soltanto interpretati tali dal soggetto; sono comunque episodi significativamente associati con una variazione delle strategie di adattamento ordinarie della persona e quindi con lo stato psicopatologico conseguente.

I sintomi di un disturbo dell'adattamento si presentano in genere da pochi giorni a 3 mesi dall'evento stressante e si risolvono entro 6 mesi dalla cessazione del fattore stressante e dalle sue conseguenze. La maggior parte dei pazienti si presenta con una miscela di sintomi appartenente a tre categorie: umore depresso, ansia e disturbi della condotta.

Solitamente il disturbo dell'adattamento è Acuto e si risolve in un tempo breve, circa 6 mesi, ma può eventualmente prolungarsi. Se il soggetto manifesta sintomi oltre ai 6 mesi dall'esordio stressante, il disturbo dell'adattamento è Persistente (cronico) ed è indeterminato.

Per soddisfare i criteri del DSM-V-TR per la diagnosi del disturbo dell'adattamento cronicop, i pazienti devono avere:

- Sintomi emotivi o comportamentali entro 3 mesi dall'esposizione a un fattore di stress
- I sintomi devono essere clinicamente significativi, come evidenziato da uno o da entrambi i seguenti criteri:
 - ✓ Marcata sofferenza, sproporzionata rispetto alla gravità o intensità dell'evento stressante, tenendo conto del contesto esterno e dei fattori culturali che possono influenzare la gravità e la manifestazione dei sintomi.
 - ✓ Compromissione significativa del funzionamento in ambito sociale, lavorativo in altri importanti aree.

Il disturbo dell'adattamento può essere:

- Acuto, se si risolve in meno di 6 mesi
- Persistente (cronico), se permane oltre i 6 mesi

3. **Disturbo da stress post-traumatico**

Il disturbo da stress post-traumatico, detto anche PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), è un disturbo presente nel DSM-V-TR, nel capitolo dei disturbi correlati a trauma e stress.

I sintomi si manifestano in seguito ad un evento particolarmente traumatico, con pericolo per la salute e l'integrità fisica o psichica del soggetto, che ne interrompe il flusso continuo della vita naturale (es. grave infortunio o aggressione). Si caratterizza per sintomi particolarmente invalidanti, come ansia molto intensa

e frequente, calo del tono dell'umore, pensieri, immagini o ricordi intrusivi dell'evento traumatico e spesso un vissuto emotivo molto intenso, come se si stesse rivivendo l'episodio traumatico. Tali sintomi possono essere distinti in quattro categorie:

- Sintomi intrusivi: riguardano principalmente memorie relative all'evento traumatico, definite intrusive in quanto il soggetto sente di non averne il controllo e di essere impotente, si presentano alla coscienza del soggetto in modo disturbante e involontario. Possono essere presenti anche sotto forma di sogni o incubi. Possono inoltre presentarsi sintomi di distress psicologico in presenza di uno stimolo che ricordi l'episodio traumatico (come un'immagine o un suono).
- Strategie di evitamento: utilizzate per evitare di entrare a contatto con qualunque stimolo ricordi il trauma. I soggetti tendono ad evitare luoghi, situazioni o persone che ricordano l'evento traumatico. Ciò può portare ad una notevole riduzione dell'area vitale del soggetto riducendo progressivamente la propria qualità di vita.
- Alterazioni del pensiero o dell'umore: possono presentarsi inoltre sintomi di natura cognitiva ed emotiva. Nello specifico i pazienti affetti da PTSD potrebbero non ricordare l'evento traumatico (amnesia post traumatica), oppure sviluppare idee negative nei confronti di se stessi, degli altri e del mondo; possono, inoltre, presentare sintomi come calo del tono dell'umore, oppure sentirsi emotivamente distanti da tutti o ancora non riuscire più a sperimentare emozioni positive.
- Alterazioni nella reattività e aumentato arousal: sintomi di iperattivazione e accentuata reattività. Questi soggetti possono mostrarsi particolarmente arrabbiati ed irritabili, fino ad avere comportamenti violenti e distruttivi. I pazienti possono inoltre mostrare uno stato costante di ansia, problemi del sonno e alterazioni dell'attenzione e della memoria

Tutti questi sintomi possono essere particolarmente disturbanti e peggiorare sensibilmente la qualità della vita dei soggetti.

Per soddisfare i criteri del DSM-V-TR per la diagnosi del disturbo post-traumatico da stress, i pazienti devono essere stati esposti direttamente o indirettamente a un evento traumatico e presentare sintomi di ciascuna delle seguenti categorie, per un periodo ≥ 1 mese.

- Sintomi di intrusione (≥ 1 dei seguenti punti):
 - Avere ricorrenti, involontari, intrusivi, ricordi inquietanti
 - Avere ricorrenti sogni inquietanti (p. es., gli incubi) riguardo all'evento
 - Agire o sentire come se l'evento stesse accadendo di nuovo in quel momento, dalle allucinazioni alla completa perdita di consapevolezza del presente
 - Sensazione di intensa sofferenza psicologica o fisiologica quando si ricorda l'evento (p. es., per il suo anniversario, attraverso suoni simili a quelli uditi durante l'evento)
- Sintomi di evasione (≥ 1 dei seguenti):
 - Evitare pensieri, sensazioni o ricordi associati all'evento
 - Evitare attività, luoghi, conversazioni o persone che innescano il ricordo dell'evento
- Effetti negativi sulla cognizione e sull'umore (≥ 2 dei successivi punti):
 - Perdita di memoria di parti significative dell'evento (amnesia dissociativa)
 - Opinioni negative persistenti ed esagerate o aspettative su se stessi, gli altri, o il mondo
 - Pensieri distorti persistenti sulla causa o sulle conseguenze del trauma che portano a incolpare sé o gli altri
 - Stato emotivo negativo persistente (p. es., la paura, l'orrore, la rabbia, il senso di colpa, la vergogna)
 - Notevole diminuzione di interesse o partecipazione ad attività significative
 - Una sensazione di distacco o di estraneità verso gli altri

- Persistente incapacità di provare emozioni positive (p. es., felicità, soddisfazione, sentimenti di amore)
- Eccitazione alterata e reattività (≥ 2 dei punti seguenti):
 - Disturbi del sonno
 - Irritabilità o scoppi d'ira
 - Comportamento imprudente o autodistruttivo
 - Difficoltà di concentrazione
 - Aumento delle risposte di allarme
 - Ipervigilanza

Inoltre, le manifestazioni devono causare disagio significativo o compromettere significativamente il funzionamento sociale o lavorativo e non essere riconducibili agli effetti fisiologici di una sostanza o di un altro disturbo medico.

Mentre il disturbo da stress acuto può essere diagnosticato solo entro il primo mese dopo un trauma, il disturbo post-traumatico da stress può essere diagnosticato almeno 1 mese dopo il trauma.

Il disturbo da stress acuto può svilupparsi direttamente in disturbo post-traumatico da stress, oppure il disturbo post-traumatico da stress può svilupparsi mesi o anche anni dopo il trauma senza che i problemi che hanno preceduto siano evidenti.

4. Sindrome da Burnout

Il termine burnout indica il lavoratore “bruciato”, “fuso” e descrive il quadro sintomatologico individuale conseguente a condizioni di stress occupazionale prolungato caratterizzato da progressivo ritiro dalla vita relazionale organizzativa, distacco e disaffezione accompagnata da sviluppo di sindromi organiche e funzionali. Il fenomeno è stato per lungo tempo collegato quasi esclusivamente alle professioni d'aiuto, esposte alla relazione con utenti in condizioni disagiate. Il continuo contatto con persone in condizioni di sofferenza fisica e sociale, l'alto investimento emotivo, il prolungato impegno professionale e personale, sono state considerate le condizioni favorevoli allo sviluppo della sindrome di burnout.

Nel 2019 l'OMS ha incluso il "burnout" nella nuova versione dell'undicesima International Classification of Diseases tra i “Fattori che influenzano la salute”. Il burnout perciò va visto come un fenomeno professionale, una situazione di disagio, che può avere anche gravi conseguenze, che si manifesta attraverso tre i sintomi: esaurimento fisico e mentale, distacco crescente dal proprio lavoro e una ridotta efficienza.

Le condizioni lavorative predittive sono del tutto sovrapponibili ai fattori favorevoli lo stress occupazionale. Se si interviene per valutare e gestire il rischio stress lavoro correlato, occupandosi delle condizioni di organizzazione del lavoro che lo favoriscono, si concorre alla prevenzione delle condizioni individuali di sviluppo della sindrome di burnout.⁸

Pertanto la valutazione dello stress lavoro-correlato comprende anche il fenomeno del burnout in quanto esso rappresenta una forma particolarmente esasperata di stress da disfunzione organizzativa


3. DATI EPIDEMIOLOGICI E IMPATTO ECONOMICO

Secondo l'EU-OSHA lo stress lavoro-correlato sta assumendo rilevanza in Europa in quanto:

- può interessare potenzialmente qualunque lavoratore impegnato in qualsiasi luogo di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, del settore di attività o della tipologia del contratto o del rapporto di lavoro;
- è il secondo problema di salute legato al lavoro dopo i disturbi muscoloscheletrici

Di seguito si riportano i primi dati disponibili a livello europeo:

- l'indagine EUROFOUND (2005) ha rilevato che lo stress lavoro-correlato riguarda circa il 22% dei lavoratori dei 27 Stati dell'UE e in Italia il 27% dei lavoratori,
- la ricerca ESENER (2009) ha approfondito i settori lavorativi interessati da stress lavoro-correlato, come di seguito rappresentato:



- la più recente indagine EU-OSHA – Pulse condotta nel 2022⁹, che ha coinvolto lavoratori degli Stati EU più Islanda e Norvegia, rileva che il 46% dei lavoratori è esposto a forte pressione da sovraccarico di lavoro, circa il 26% afferma lo stesso sulla scarsa comunicazione e cooperazione all'interno della propria organizzazione, il 18% sulla mancanza di autonomia o sulla mancanza di influenza sul ritmo del lavoro o sui processi, il 16% riferisce episodi di violenza o di abusi verbali da parte di clienti, pazienti, utenti, ecc. e nel 7% molestie e bullismo sul lavoro.

L'indagine ha anche considerato come l'impatto della pandemia di Covid-19 abbia inciso sullo stress e la salute mentale dei lavoratori, il 44% di lavoratori, più di quattro lavoratori su dieci in tutta la UE dichiarano che lo stress lavorativo sia aumentato a causa della pandemia di Covid-19.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro a diversi livelli. Innanzitutto, la situazione pandemica comportava rischi per la salute dei lavoratori. I luoghi di lavoro sono stati fonte di preoccupazione per i contagi durante la pandemia, che ha portato la maggior parte dei governi europei a indicare in modo perentorio ai lavoratori che potevano lavorare da casa, di non recarsi sul posto di lavoro abituale. Inoltre i lavoratori sono stati stressati dalla situazione di emergenza generale, dai blocchi forzati e dall'aumento delle richieste e della pressione lavorativa (soprattutto nel caso dei lavoratori in prima linea). In secondo luogo, la crisi ha sottolineato l'importanza di una gestione efficace della sicurezza e della salute sul lavoro. Infine, la pandemia di Covid-19 ha contribuito a cambiare il modo in cui i lavoratori percepiscono la sicurezza e la salute sul lavoro, l'importanza che attribuiscono al sentirsi protetti e sicuri sul lavoro e il modo in cui familiarizzano con le misure esistenti sul posto di lavoro.

In un contesto in cui l’emergere delle nuove tecnologie digitali sta rapidamente modificando la natura e l’organizzazione del lavoro, la pandemia può avere contribuito ad accelerare il processo di digitalizzazione. La digitalizzazione può offrire nuove opportunità sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, come una maggiore flessibilità e il lavoro a distanza, che tanto hanno contribuito a impedire che l’economia si fermasse completamente in molti paesi europei durante il lockdown dovuto al Covid-19.

Tuttavia, la digitalizzazione del luogo di lavoro può anche creare nuove sfide e rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, tra cui un aumento della pressione lavorativa e dello stress, che richiedono nuovi approcci conoscitivi e nuove modalità di gestione.^{9 10}

In uno studio pubblicato da “The Lancet” nel 2021, si riportano i dati di *Prevalenza dei disturbi depressivi e d’ansia in 204 paesi nel 2020 causati dalla pandemia di COVID-19* e i relativi dati dopo l’aggiustamento per la pandemia che si riportano di seguito:

Figura 1: Prevalenza del disturbo depressivo maggiore (dopo l’aggiustamento per la pandemia di COVID-19)





Figura 2 Variazione nella prevalenza dei disturbi d'ansia dopo l'aggiustamento per (cioè durante) la pandemia di COVID-19, 2020



Lo stress legato all'attività lavorativa interessa quasi un lavoratore su quattro e dagli studi condotti emerge che una percentuale compresa tra il 50% e il 60% di tutte le giornate lavorative perse sia riconducibile allo stress. Ciò comporta costi enormi in termini di disagio umano e pregiudizio del risultato economico.

La Commissione europea ha calcolato che nel 2002 il costo annuo dello stress lavoro-correlato nell'UE a 15 Stati membri, ammontava a 20 miliardi EUR. Questa cifra era stata calcolata sulla base di un'indagine dell'EU-OSHA (1999), dalla quale era emerso che il costo complessivo delle malattie legate al lavoro per i 15 Stati membri dell'UE era compreso tra 185 e 289 miliardi di EUR l'anno.

Alla luce di stime ricavate da altri ricercatori (Davies e Teasdale 1994; Levi e Lunde-Jensen, 1996), secondo cui il 10 % delle patologie lavoro-correlate sarebbe riconducibile allo stress, questa percentuale è stata usata per fare una stima di tipo conservativo del costo complessivo delle patologie legate all'attività lavorativa (200 miliardi EUR) e per ottenere la cifra di 20 miliardi EUR riferita al costo dello stress lavoro-correlato per questo gruppo di Paesi.

Nel recente progetto realizzato da Matrix (2013) con finanziamenti dell'UE, il costo della depressione da attività lavorativa calcolato per l'Europa era di 617 miliardi di EUR l'anno.

La cifra complessiva era costituita dai costi per i datori di lavoro dovuti all'assenteismo e al presentismo (272 miliardi di EUR), dalla perdita di produttività (242 miliardi di EUR), dai costi dell'assistenza sanitaria per un totale di 63 miliardi di EUR e dai costi in termini di prestazioni previdenziali sotto forma di sussidi di inabilità al lavoro (39 miliardi di EUR).¹¹

4. VALUTAZIONE, PREVENZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO: RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

1. Valutazione del rischio

Il Medico Competente Aziendale come indicato dal D.Lgs.81/08 ha un ruolo non limitato alla sorveglianza sanitaria, ma anche di supporto a tutte le altre attività di prevenzione e protezione aziendale in capo al Datore di Lavoro, in particolare alla valutazione dei rischi.

Il Medico Competente (MC) collabora con il datore di lavoro alla valutazione anche del rischio stress lavoro-correlato e alla predisposizione delle misure di tutela, come previsto dall'art. 25 comma 1 lett. a del D.Lgs.81/08.³

Il coordinamento tecnico interregionale nel 2012³ e nel 2013 la allora SIMLII, attualmente SIML, nel "Position Paper: Il Medico Competente nella Valutazione del Rischio Stress Lavoro-correlato"¹² indicano il ruolo del Medico Competente nella valutazione del rischio SLC. La SIML fornisce in particolare indicazioni per le PMI (Imprese di dimensioni Medio-Piccole), realtà lavorative nelle quali può risultare più problematica l'applicazione delle linee di indirizzo della Commissione Consultiva, delineando il ruolo strategico del Medico Competente in tutte le fasi della valutazione :

- partecipare al team di valutazione per l'identificazione dei gruppi omogenei
- fornire i dati di propria competenza relativamente agli eventi sentinella;
- partecipare al team di valutazione per la compilazione delle check list osservazionali;
- applicare eventuali strumenti di valutazione approfondita del rischio (es. questionari) se in possesso di adeguata esperienza e formazione;
- contribuire all'individuazione delle misure correttive, in particolare per i fattori organizzativi stressogeni che sono maggiormente collegati ad aspetti biologici (es. ritmi e turni di lavoro);

- partecipare alla gestione dei casi individuali che dovessero emergere sia come visite a richiesta, sia con altre modalità, secondo le procedure stabilite dall'azienda;
- partecipare ad iniziative aziendali di promozione della salute rispetto a patologie correlate allo stress, con particolare attenzione alle differenze di genere e di età, nell'ottica della responsabilità sociale dell'impresa.

Nelle imprese di grandi dimensioni il Medico Competente (MC), partecipa all'attività valutativa fornendo il proprio contributo attraverso la conoscenza delle caratteristiche della realtà lavorativa in esame e delle condizioni di salute dei lavoratori, con riferimento quindi anche alle eventuali "conseguenze dello stress lavoro-correlato". Per formazione e competenza è la figura più adatta a coordinare la valutazione, anche quando questa viene affidata a professionisti esterni ed è in grado di svolgere funzione di sintesi dei risultati e di coordinamento del percorso.

Nelle imprese di piccole dimensioni il Medico Competente, opportunamente formato e con esperienza sul tema specifico, conoscendo i rischi lavorativi, le specificità e le criticità di settore e aziendali, l'organizzazione del lavoro e le dinamiche che regolano la rete di relazioni interne all'azienda, è in grado di collaborare attivamente e condividere, con i diversi soggetti del sistema di sicurezza aziendale (DL, RSPP e RLS/T), le diverse fasi del processo valutativo del rischio SLC.

Egli è infatti la figura chiave che si occupa dell'acquisizione dei dati oggettivi, al fine di valutare elementi utili per cogliere il grado di attenzione e le risorse possedute dall'azienda rispetto al tema della salute organizzativa. Sempre al MC spetta la rilevazione delle percezioni e dei punti di vista rispetto al tema della "salute organizzativa".

Secondo le indicazioni della Commissione Consultiva del 2010², la valutazione consta di 2 fasi:

- 1) Preliminare (obbligatoria per tutte le aziende)
- 2) Approfondita (da attuare nel caso in cui la valutazione preliminare faccia emergere fattori di rischio tali da richiedere il ricorso a misure correttive).

In particolare, effettuata la Valutazione preliminare, si procede alla individuazione e attuazione degli interventi correttivi, se necessari, in base ai risultati della valutazione stessa.

A questa attività, segue la verifica dell'efficacia degli interventi attuati.

Qualora gli interventi correttivi messi in atto siano risultati inefficaci si procede alla Valutazione approfondita alla Individuazione e attuazione di ulteriori interventi correttivi, se necessari, e al monitoraggio e all'aggiornamento della valutazione


Nella fase di valutazione preliminare la rilevazione deve essere effettuata attraverso indicatori di rischio stress lavoro correlati oggettivi e verificabili appartenenti, secondo le indicazioni della Commissione Consultiva, "quanto meno" a tre distinte famiglie: 1) eventi sentinella, 2) fattori di contenuto del lavoro, 3) fattori di contesto del lavoro.

Le liste di controllo (check-list), utilizzate per la rilevazione dei dati, sono applicabili dai soggetti aziendali della prevenzione, cioè Datore di Lavoro (DL), Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e MC, ove nominato, che costituiscono il "Gruppo Operativo di valutazione aziendale minimo".

Tale gruppo attua le azioni propedeutiche che comprendono:

- individuazione dei soggetti aziendali, eventualmente affiancati da consulenti esterni, che partecipano al processo di valutazione (costituzione del team di valutazione);
- scelta dello strumento di valutazione (metodo da seguire);
- formazione dei soggetti valutatori, sul metodo scelto, se necessaria;
- individuazione dei gruppi omogenei/partizioni organizzative in cui suddividere l'azienda, in ragione dell'effettiva organizzazione aziendale;

- definizione delle modalità con cui sentire i lavoratori o gli RLS\RLST, in relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto.(figura 1)



(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, 2011)

La check-list più utilizzata è quella messa a punto dall'INAIL¹³, secondo la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) l'88% delle Aziende che ha effettuato la VDR ha adottato il Metodo INAIL.

Lo SPISAL USSL 20 – Regione Veneto ha definito un modello per la VdR nelle piccole imprese con < di 30 lavoratori che nella sostanza ricalca semplificandolo il Modello dell'INAIL¹⁴.

Si rimanda all'Archivio Documentale della Lombardia nel capitolo Stress lavoro correlato strumenti di valutazione del rischio¹⁵ per il reperimento di ulteriori metodologie e check list (nazionali e internazionali) per tipologie di aziende (grandi, piccole-medie aziende) e per tipologia di settore lavorativo (es sanità, scuola, studi professionali).

Per quanto riguarda la valutazione approfondita la stessa comporta l'uso di strumenti che misurano la percezione soggettiva dello stress da parte dei lavoratori. I questionari soggettivi sono tra gli strumenti utili alla effettuazione della valutazione approfondita.

Essi non hanno la funzione di identificare problemi di singoli lavoratori, ma di consentire la rilevazione delle percezioni soggettive dei dipendenti, aggregate per gruppi omogenei, utili ad evidenziare in modo più mirato i fattori di stress e a trovare le soluzioni più efficaci ai fini della riduzione del rischio stesso.

Dalla letteratura internazionale si ricava un'ampia disponibilità di questionari soggettivi che sono stati proposti e validati per la "misura" dello stress percepita dai lavoratori. La maggior parte di questi strumenti si basa su logiche che forniscono una base scientifica alle dimensioni organizzative e psicologiche che essi indagano. Alcuni di questi sono di libero accesso e possono quindi essere utilizzati dal Gruppo Operativo aziendale, purché adeguatamente formato o coadiuvato da professionalità specifiche. Altri questionari invece possono essere utilizzati solo da professionalità specifiche e ben definite, e devono essere acquistati

presso i proprietari ufficiali. Pertanto, la scelta del tipo di strumento per l'analisi soggettiva dovrà necessariamente tener conto anche del tipo di professionalità disponibili. In ogni caso, lo strumento scelto dovrà essere di documentata validità, con esplicitazione dei riferimenti scientifici alla base del suo costrutto. Per ulteriori aggiornamenti in materia si può fare riferimento all'Archivio Documentale della RL – Capitolo Stress lavoro correlato. Strumenti di VdR – Sottocapitolo strumenti soggettivi di VdR approfondita¹⁵⁻¹⁶

2. Prevenzione del rischio

La prevenzione del rischio stress lavoro-correlato si sviluppa sui tre livelli classici di prevenzione:

- **PREVENZIONE PRIMARIA:** agisce alla fonte dello stress da lavoro, comprende tutti quegli interventi organizzativi finalizzati a ridurre o eliminare le fonti di stress o a promuovere il benessere dei lavoratori, quali: lo sviluppo di una policy organizzativa orientata al benessere, il potenziamento della leadership, la ristrutturazione dei compiti, programmi di conciliazione vita e lavoro, adeguata modalità di assegnazione degli obiettivi, analisi e chiarimenti di ruolo, rafforzamento del supporto sociale.

In particolare si rimanda, come ben indicato dal Piano Nazionale di Prevenzione, alle iniziative aziendali di promozione della salute e del benessere nei luoghi di (Workplace Health Promotion - WHP ed ai più recenti e complessivi programmi di intervento in ottica Total Worker Health (TWH)^{17,18}, come descritti nel successivo paragrafo n.4.

- **PREVENZIONE SECONDARIA:** è centrata in particolare sui segnali segni e sintomi preclinici dello stress cronico. L'obiettivo è quello di gestire questi sintomi, impedendo allo stress negativo (*distress*) di intaccare in maniera significativa la salute della persona e produrre conseguenze avverse sulla salute del lavoratore. Comprende quindi tutti gli interventi che, soprattutto in quelle occupazioni lavorative che sono per loro natura estremamente stressanti e mirano ad accrescere la consapevolezza riguardo le cause e le conseguenze dello stress e a insegnare al lavoratore strategie di coping utili per mantenere o ripristinare un normale livello di attivazione psicofisiologica. Sono centrati sulla persona piuttosto che sull'organizzazione, possono essere intrapresi dal lavoratore, anche su iniziativa personale, indipendentemente dai livelli di stress sperimentati nel presente al fine di prepararsi adeguatamente per affrontare e gestire situazioni future. Obiettivi della prevenzione secondaria sono la promozione della consapevolezza, un adeguato recupero dalla tensione, stili di vita salutari, capacità di gestire al meglio il proprio tempo, mostrare assertività, avere buone competenze interpersonali, adozione di tecniche rilassamento, il cambiamento di distorsioni cognitive che alimentano la risposta da stress, adozione di strategie centrate sulla sfera emotiva. La scelta della strategia più adatta di gestione dello stress dovrebbe essere fatta sulla tipologia dei sintomi e del disagio sperimentati.
- **PREVENZIONE TERZIARIA:** agisce sulle patologie stress-correlate una volta che queste si siano manifestate producendo i loro effetti negativi sull'individuo e sul suo adattamento sociale e lavorativo, sia in caso di condizioni estreme in cui si verifica un vero e proprio danno alla persona, sia nella fasi in cui lo stress può determinare situazioni di crisi personale, con conseguente calo motivazionale e riduzione della prestazione lavorativa.

L'obiettivo della prevenzione terziaria è quello di gestire queste situazioni critiche al fine di evitarne un aggravamento. La prevenzione terziaria riguarda di norma la gestione di un caso singolo mediante uno screening e un primo trattamento medico, può riguardare anche l'intervento sulle conseguenze dell'esposizione a eventi o situazioni potenzialmente traumatiche. La prevenzione terziaria comprende anche gestione clinica (inquadramento diagnostico, terapia e riabilitazione) dei casi di disadattamento lavorativo.

3. Sorveglianza sanitaria

Come già indicato nel Documento del *Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro*² (CTI), sullo stress lavoro-correlato ad oggi nell'ambito delle disposizioni normative vigenti non esiste

una previsione esplicita di obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio da stress lavoro-correlato. La sorveglianza sanitaria, infatti, non costituisce una misura d'elezione per tale tipo di rischio, dovendo invece privilegiare gli opportuni interventi sull'organizzazione del lavoro rivolti a ridurre o limitare il rischio. Va comunque ricordato che sono sempre possibili le visite mediche su richiesta del lavoratore, nel caso previsto dall'art. 41 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/08.

Il medico competente durante lo svolgimento delle visite previste per gli altri rischi presenti in ambito lavorativo raccoglie dati anonimi e collettivi su aspetti legati allo stress lavoro correlato: che andranno ad integrare gli elementi di valutazione del rischio, quali alcuni eventi sentinella della valutazione preliminare (richieste di visite e le segnalazioni relative a disagio lavorativo) ed effettua la sorveglianza epidemiologica di disturbi e segni clinici stress-correlati, ai fini della valutazione approfondita del rischio.

Nel corso della sorveglianza sanitaria, Il Medico Competente (MC) sulla base delle sue conoscenze e della competenza, gestisce il singolo caso sia sul piano clinico-diagnostico, sia sul versante preventivo (evento sentinella) per di indicare al datore di lavoro eventuali aree di miglioramento da esplorare proprie dell'organizzazione, del contenuto e del contesto di lavoro, al fine di implementare azioni volte ad una più funzionale riorganizzazione delle pratiche e dei processi lavorativi

Inoltre, il medico può intervenire sia con azioni di mediazione in ambito aziendale al fine di affrontare le eventuali conflittualità, sia con la presa in carico del lavoratore per una adeguata gestione clinica prevedendo, se del caso, il coinvolgimento anche di altre professionalità sanitarie.

Il Medico Competente rappresenta inoltre la figura aziendale di riferimento nella gestione di singoli casi di lavoratori che segnalino situazioni di disagio psichico conseguenti a condizioni di grave distress lavorativo a causa di comportamenti di violenza psicologica (molestie morali protratte) e/o fisica. A tal proposito il lavoratore può rivolgersi al MC attraverso la richiesta di visita medica ai sensi dall'art. 41 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/2008.

Il Medico Competente in relazione alle visite a richiesta del lavoratore per motivi connessi allo stress lavoro-correlato deve valutare l'idoneità lavorativa ed esprimere il conseguente giudizio, al pari di tutte le altre visite, allo scopo di tutelare con misure individuali il lavoratore ipersuscettibile.

Al tempo stesso, se emergono elementi che configurano una disfunzione dell'organizzazione del lavoro, il Medico Competente deve segnalarli al datore di lavoro per la revisione della valutazione del rischio relativa alla specifica situazione lavorativa e l'adozione di idonee misure correttive (art. 29, comma 3, D. Lgs. 81/08).

3.1. Strumenti a supporto del medico competente in ambito di sorveglianza sanitaria

Le patologie stress lavoro-correlate sono diverse e interessano diversi distretti corporei: cardiopatie, disordini gastrointestinali, cutanei, neuro-immunologici, muscolo-scheletrici, alterazione del sonno, disturbi emozionali e del comportamento (disturbi del comportamento alimentare, abuso di sostanze psicoattive, abitudini voluttuarie, chiusura al sociale), burnout, disturbi dell'adattamento e disturbo post-traumatico da stress.

Possono associarsi allo stress alcuni sintomi psicofisici precoci, quali: rabbia e irritabilità, affaticamento, mancanza di interesse e motivazione, anergia, ansia e preoccupazione, mal di testa, tristezza e depressione, scoppi di pianto, stomaco in disordine e problemi digestivi, tensione muscolare, modifica dell'appetito, riduzione del desiderio sessuale, oppressione al petto, debolezza, capogiri.

Qualora si riscontrino effetti negativi sulla salute dei lavoratori riferibili a condizioni di stress lavoro-correlato, devono essere prioritariamente adottate misure correttive idonee a ridurre efficacemente il livello di rischio, evitando di medicalizzare gli interventi di prevenzione.

Si può comunque verificare che, dopo aver adottato le misure possibili per contenere al massimo il rischio da stress lavoro-correlato, per alcuni lavoratori ipersuscettibili al rischio siano necessari ulteriori misure individuali da inserire come limitazioni o prescrizioni nel giudizio di idoneità. Le condizioni di ipersuscettibilità

sono generalmente legate all'esistenza di patologie per le quali è noto che lo stress costituisce un fattore causale o aggravante.

Per quanto riguarda il monitoraggio in sede di sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente e/o in sede di visita su richiesta ex art.41 comma 1 lettera b) e comma 2 lettera c), nel caso vi sia un quadro di sintomi/segni da stress possono essere utilizzati strumenti di approfondimento clinico, somministrati al lavoratore da personale che abbia acquisito un'adeguata formazione ed esperienza professionale.

Si propongono di seguito, a titolo di esempio, alcuni strumenti di inquadramento sul singolo o sui gruppi "a rischio", utili in caso di presenza di fattori di rischio SLC correlabili oggettivamente (elementi di contenuto e contesto, incongruenze organizzative):

- General Health Questionnaire di Goldberg (1972) per la valutazione del "distress"¹⁹ - Allegato n.1
- Screener dei Disturbi Somatoformi (SDS) validato OMS - Allegato n.2
- DASS-21 – Questionario Depressione-Ansia-Stress²⁰ - Allegato n.3

Si precisa che i questionari qui presentati sono tutti validati, per quanto concerne la loro somministrazione e la successiva analisi, in particolare sui gruppi, è opportuno che il Medico Competente acquisisca un'adeguata formazione ed esperienza professionale.

Per quanto riguarda la progettazione di iniziative di Promozione della Salute, si propongono i seguenti strumenti:

- Esempio di questionario percorso stili di vita in una logica di Promozione della Salute con lo scopo di conoscere la diffusione di alcuni fattori di rischio per la salute e verificare i cambiamenti nel tempo - Allegato n.4
- WORK ABILITY INDEX (WAI) ^{21,22} -Allegato n.5, che rappresenta un utile strumento di monitoraggio correlato all'invecchiamento della popolazione lavorativa utile a rilevare eventuali modificazioni della capacità di lavoro in relazione all'età, al sesso e alle diverse categorie professionali alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione lavorativa in molti settori lavorativi, quali sanitario, pubblica amministrazione, scuole, ecc.

Il questionario WAI, accanto ad altri elementi, permette sia di seguire nel tempo un lavoratore o un gruppo omogeneo di lavoratori che invecchiano valutando punteggi indicativi di coerenza tra carichi e condizioni di salute o di vulnerabilità. Può essere usato anche per confronti trasversali tra diversi gruppi di lavoratori. In questo caso il questionario (autocompilabile) messo a punto da Ilmarinen (traduzione di G. Costa) potrebbe essere considerato uno strumento utile per integrare la Sorveglianza Sanitaria ed arricchire gli elementi di conoscenza sui rischi. Il tempo necessario per la compilazione è compreso tra 10 e 15 minuti e sono necessari circa 3-5 minuti per la valutazione di ognuno, per cui è uno strumento molto semplice da usare.

Poiché pone domande su dati sensibili inerenti le malattie e la capacità di lavoro dei dipendenti, è necessario che la partecipazione sia volontaria e che sia somministrato ed utilizzato solo in presenza del consenso da parte dei lavoratori, rispettando rigorosamente la protezione dei dati personali.

La compilazione del questionario permette di ottenere un punteggio (il WAI appunto) per ciascun lavoratore. Questo (che è compreso fra i 7 ed i 49 punti totali) viene costruito analizzando 7 gruppi di fattori:

- 1- capacità di lavoro attuale confrontata con il miglior periodo di vita (0-10 punti);
- 2- capacità di lavoro in rapporto alle richieste del compito (2-10 punti);
- 3- numero di diagnosi poste dal medico (1-7 punti);
- 4- riduzione della capacità di lavoro per malattie (1-6 punti);
- 5- assenze per malattia negli ultimi 12 mesi.

Il calcolo del punteggio totale viene ottenuto tenendo conto delle indicazioni del Finnish Institute of Occupational Health di Helsinki ⁴⁸ e la capacità di lavoro viene valutata confrontando il WAI ottenuto con la scala di riferimento riportata nell' Allegato n.5.

Per quanto riguarda l'approfondimento del disagio lavorativo, andrà effettuata una visita medica approfondita con:

- Anamnesi Lavorativa con rilievo degli eventuali fattori lavorativi stressogeni (fattori di contenuto/ di contesto lavorativi, eventuali avversatività lavorative);
- Anamnesi Fisiologica con rilievo di eventuali disturbi stress lavoro-correlati (amenorrea fra le donne in età fertile, insonnia, aumento/calore ponderale, uso/abuso di farmaci, abitudini voluttuarie > fumo, alcolici, caffè, sostanze psicotrope, ecc.);
- Anamnesi patologica prossima con presenza di disturbi psicofisici stress lavoro-correlati;
- Esame Obiettivo generale e particolare sulla sfera psichica e psicosomatica;
- Raccolta di eventuali referti di accertamenti specialistici richiesti/eseguiti (visite psichiatriche/di psicologia clinica, altri accertamenti specialistici necessari);

Si allega Fac-Simile di Visita di primo livello - Allegato n.6, utile ad indagare i segni/sintomi stress compatibili, gli stressors lavorativi (fattori di contenuto e contesto) non solo riferiti, ma soprattutto rilevabili ed oggettivabili e le indicazioni conclusive relative ai possibili interventi. Qualora il medico competente ritenga utile inviare il caso agli Ambulatori di II° livello delle UOOML si rimanda al capitolo specifico.

Si sottolinea inoltre l'importanza dell'utilizzo di strumenti oggettivi in sede di sorveglianza sanitaria con un duplice scopo: da una parte di standardizzare l'approccio metodologico alla gestione del rischio SLC, dall'altra la possibilità di raccogliere in modo sistematico e completo importanti dati in corso di visita. Tali dati infatti, elaborati in forma anonima e aggregata e presentati al Datore di lavoro, rappresentano elementi fondamentali sia al fine di individuare i possibili adeguamenti organizzativi- tecnico-procedurali utili a contenere i sintomi, sia per proporre buone pratiche all'interno dell'azienda mirati a ridurre l'esposizione a fattori di rischio professionali e stili di vita scorretti, al fine di favorire un "invecchiamento sano" della popolazione lavorativa in ottica di TWH.

4. Programmi integrati di prevenzione del rischio e promozione della salute in ottica Total Worker Health (TWH)

La gestione del rischio stress lavoro-correlato è uno degli ambiti in cui l'attuazione di programmi di valutazione e gestione dei rischi lavorativi integrati a interventi mirati di promozione della salute dei lavoratori risulta maggiormente efficace, potendo andare a riconoscere e intervenire in modo sinergico sia su fattori legati all'attività lavorativa (c.d. "costrittività organizzative") sia su fattori individuali che potrebbero condizionare un'augmentata fragilità dei singoli lavoratori.

In Italia, il concetto di promozione della salute, così come la progettazione, l'implementazione e l'applicazione di interventi volti a migliorare le condizioni di salute dei lavoratori sul posto di lavoro, è parte integrante del quadro normativo che disciplina la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008, art. 2 comma 1 lettera p, art. 15, art. 25 comma 1 lettera a).

Anche il PNP 2020-2025 conferma il ruolo strategico del setting "luogo di lavoro" per promuovere la salute globale del lavoratore, attraverso l'attuazione di interventi orientati ad un approccio *Total Worker Health*, definito come "insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l'erogazione di interventi di prevenzione di danni acuti e cronici, a favore di una più ampia tutela del benessere globale del lavoratore"⁴⁴.

Secondo tale approccio olistico, per promuovere sicurezza, salute e benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori, è necessario, quindi, tener conto contemporaneamente di diversi aspetti tra loro correlati: l'ambiente di lavoro fisico, gli aspetti psicosociali dell'ambiente di lavoro (organizzazione e gestione del

lavoro, valori, atteggiamenti, pratiche quotidiane), le risorse di salute personali e l'interazione tra luogo di lavoro e comunità. Partendo dalla conoscenza e dalla valutazione dell'impatto di tali elementi sulla salute e il benessere dei lavoratori è possibile sviluppare programmi e progetti integrati col fine ultimo di prevenire infortuni e malattie professionali e non, e promuovere salute e benessere negli ambienti di lavoro. L'attuazione di interventi TWH, anche per quanto riguarda la gestione del rischio stress lavoro correlato deve sempre prevedere, seguendo le indicazioni generali fornite da NIOSH⁴⁵, i seguenti elementi fondamentali chiave:

- Dimostrare l'impegno della governance per la salute e sicurezza dei lavoratori a tutti i livelli dell'organizzazione;
- Progettare il lavoro in modo da eliminare o ridurre i rischi per la salute e sicurezza e promuovere il benessere dei lavoratori;
- Promuovere e sostenere il coinvolgimento dei lavoratori durante la progettazione e l'attuazione dei programmi;
- Garantire riservatezza e privacy dei lavoratori;
- Integrare i sistemi e gli interventi necessari a promuovere il benessere dei lavoratori.

Tali elementi dovranno essere affrontati attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare che coinvolga tutte le figure professionali che, all'interno dell'azienda, si occupano di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (Datore di Lavoro, Medico competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), Dirigenti, Preposti, Area Personale e Welfare) e andranno declinati, all'interno della singola realtà lavorativa, in relazione alle specifiche necessità evidenziate.

A titolo esemplificativo, possono considerarsi esempi di integrazione tra attività di prevenzione dei rischi lavorativi e promozione della salute in ottica TWH attuate nel contesto italiano per la gestione del rischio stress lavoro-correlato: gli interventi organizzativi e di supporto psicologico attuati in ambito sanitario per contrastare il burnout degli operatori in occasione della recente pandemia da SARS-CoV-2 e gli interventi di riorganizzazione degli ambienti lavoro per contrastare gli episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari associati a sportelli di supporto psicologico per i lavoratori della sanità mirati a ridurre gli effetti sulla salute mentale di violenze occorse in ambiente di lavoro.

Al momento della stesura del presente documento è in corso di svolgimento il progetto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del PNC denominato "ITWH: sistema gestionale per il benessere e la promozione del Total Worker Health nei luoghi di lavoro". Tale progetto coinvolge un'ampia platea di regioni italiane del Nord (Lombardia ed Emilia-Romagna), del Centro (Toscana e Lazio) e del Sud (Puglia e Sicilia), e di Unità Operative con aziende ospedaliere, Università, Aziende Sanitarie, Direzioni Regionali e Dipartimenti di Epidemiologia ed ha come obiettivo quello di promuovere una rete della Medicina del Lavoro italiana e sviluppare sinergie tra gli attori della prevenzione per perseguire il benessere dei lavoratori in ottica TWH¹⁸. Gli esiti di tale progetto saranno di rilevanza anche al fine di un ulteriore supporto metodologico alle Aziende in relazione ai percorsi e alle modalità di attuazione dei programmi TWH e alla loro valutazione di efficacia.

5. Attività e compiti dei medici competenti delle strutture socio-sanitarie

Dal punto di vista epidemiologico le strutture sanitarie e socio-sanitarie risultano per gli operatori sanitari aree ad alto rischio. Nell'ambito della prima indagine europea nelle aziende sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER-2009)²³ si è evidenziato come i rischi psicosociali (stress lavoro-correlato, violenza o tratto di violenza, bullismo e molestie) siano un fattore critico che è necessario gestire da parte del management aziendale soprattutto nel settore sanitario.

L'emergenza COVID come dimostrato dalla bibliografia scientifica ha avuto un impatto di rilievo in termini di aumento della depressione, ansia e stress sia a livello della popolazione generale che a livello lavorativo. Per

quanto riguarda i lavoratori delle strutture ospedaliere e socio-sanitarie, in particolare negli operatori sanitari addetti ai reparti per acuti COVID ed alle terapie intensive COVID c'è stato un livello patologico di stress, di disturbi d'ansia e depressione, di disturbi post-traumatici da stress, di disturbi del sonno, superiore in modo statisticamente significativo alla popolazione generale. La presenza dei rischi psicosociali e la loro gestione in termini preventivi e protettivi può essere comunque utilmente affrontata, facendo leva su alcune risorse presenti soprattutto in ambito ospedaliero:

- La possibilità di attivare reti operative nel corso dell'applicazione della sorveglianza sanitaria (soprattutto visite su richiesta dei lavoratori ex art.41 comma 1 lettera b) D.Lgs.81/08) con figure specialistiche dell'area psichiatrica/psicologia clinica cui possono essere inviati operatori sanitari con quadri psicopatologici non stress lavoro-correlati (es. disturbi psichici maggiori);
- La possibilità di attivare reti operative per la prevenzione e la protezione da violenze e molestie con il Risk Management insieme all'RSPP, alla Direzione Sanitaria e alle aree più a rischio (Psichiatria, Pronto Soccorso, Geriatria, ecc.);
- La possibilità di effettuare corsi di formazione e focus-group sui rischi psicosociali insieme ad altre professionalità (soprattutto la psicologia clinica),
- La presenza di procedure condivise sulla gestione dei rischi psicosociali;
- La presenza all'interno delle UOML di Ambulatori di II° livello dei disturbi correlati allo stress lavorativo dedicati all'utenza esterna, cui possono essere indirizzati gli operatori sanitari interni con quadri psicopatologici stress lavoro-correlato per l'inquadramento delle criticità lavorative e per l'eventuale presa in carico clinico-terapeutica da parte delle aree specialistiche psichiatriche/psicologia clinica ospedaliere.

5.1 Valutazione del rischio nelle strutture socio-sanitarie

Per la Valutazione del rischio stress lavoro-correlato nelle strutture socio-sanitarie esistono metodi e strumenti specifici, qui si fa riferimento in particolare a 2 metodi:

- Nel 2022 l'INAIL ha pubblicato il Modulo contestualizzato al Settore Sanitario nell'Ambito della Metodologia della Valutazione e Gestione dello stress lavoro-correlato²⁴. Il Laboratorio rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila), ha sviluppato un modulo contestualizzato al settore sanitario all'interno della suddetta Metodologia Inail, comprensivo di strumenti di valutazione integrati e risorse specifiche. L'opportunità di offrire alle aziende sanitarie strumenti e risorse contestualizzati è evidente in considerazione dei fattori di rischio intrinseci di tale contesto, tra i quali il lavoro in emergenza ed il contatto diretto con la sofferenza e la malattia. La gestione della recente emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19 ha altresì determinato repentini e significativi cambiamenti nell'organizzazione del lavoro nei contesti sanitari, esponendo gli operatori ad un sovraccarico emotivo ed operativo, con potenziali conseguenze negative sulla salute psicofisica.
- Il METODO SOBANE²⁵ è un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro. L'utilizzo e lo sviluppo della "Strategia SOBANE" è totalmente libera e priva di copyright, a condizione che venga citata la fonte. L'approccio integrato permetterà di affrontare il cuore del problema: l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi e la loro successiva gestione. Ha una serie di schede guida (18) per l'identificazione e la valutazione dei rischi di cui l'ultima indaga l'ambiente psico-sociale. Ha una fase iniziale di screening (Déparis) e per tutte quelle problematiche che non hanno trovato soluzione, seguono le fasi successive. La Strategia SOBANE ed il SGSL persegue gli obiettivi:
 - Sviluppare modalità partecipate di valutazione del rischio in grado di superare l'eccessiva separazione che troppo spesso caratterizza i processi di valutazione e governo del rischio;

- evitare, attraverso fasi successive di approfondimento e verifica, il rischio di episodicità e discontinuità della gestione della salute e sicurezza;
- creare i presupposti operativi per l'innesto di sistemi di gestione della sicurezza, da sperimentare nell'ultima fase del progetto stesso;
- costruire un metodo semplice, poco costoso, applicabile anche nelle piccole e piccolissime imprese, ma aderente alla norma.

Inoltre pur non essendo stata codificata da una normativa specifica la VdR Violenze e Molestie sul Lavoro, si ritiene qui utile indicare la necessità di effettuare una VdR specifica. A titolo esemplificativo si propone come metodo "Atti di violenza a danno degli operatori sanitari in ambito ospedaliero: metodologia di analisi e gestione del rischio-Guida Operativa" (Suballegato C Deliberazione n. XI / 1986 del 23/07/2019 della Regione Lombardia)²⁶. Anche altre Regioni hanno definito modelli di VdR specifico (Toscana²⁷, Emilia Romagna^{28,29}).

5.2 Sorveglianza sanitaria nelle strutture socio-sanitarie

Come già indicato al paragrafo 1 non esiste una previsione esplicita di obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio da stress lavoro-correlato. La sorveglianza sanitaria infatti, non costituisce una misura d'elezione per tale tipo di rischio, dovendo invece privilegiare gli opportuni interventi sull'organizzazione del lavoro rivolti a ridurre o limitare il rischio. Va comunque ricordato che sono sempre possibili le visite mediche su richiesta del lavoratore, nel caso previsto dall'art. 41 comma 1 lett. b) del D.Lgs.81/08.

Per quanto riguarda strumenti utili per la sorveglianza sanitaria oltre quelli già riportati nel paragrafo 3.1 e il fac-simile di visita medica - Allegato n.6, si indicano ulteriori strumenti in relazione ai rischi stressogeni presenti nelle strutture sanitarie relativi ai disturbi psicologici connessi e ai disturbi del sonno legati al lavoro a turni:

- Maslach Burn Inventory (MBI) questionario messo a punto da Christina Maslach (Maslach & Jackson, 1986)³², che va a rilevare la presenza delle tre dimensioni di cui si compone il costrutto del burnout (esaurimento emotivo, depersonalizzazione, realizzazione personale) - Allegato n.7.
- Questionario per i disturbi del sonno suddiviso in tre parti (Questionario sui Disturbi della Vigilanza per il Medico del Lavoro, Questionario sui disturbi della Vigilanza-Scheda lavoro a turni/notturno, Epworth Sleepiness Scale)³³ -Allegato n.8 -8bis . (per quanto riguarda i disturbi del sonno connessi a lavoro a turni vi sono altri questionari validati in bibliografia scientifica)^{34,35}

5.3 Informazione e formazione nelle strutture socio-sanitarie

Il ruolo del Medico Competente nelle strutture socio-sanitarie per quanto attiene l'informazione e la formazione in relazione al rischio stress-lavoro correlato e più in generale ai rischi psicosociali è sostanziale, in quanto il Medico Competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria viene a contatto con tutti gli operatori sanitari ospedalieri, creando un "rapporto fiduciario" con i singoli ed i gruppi di lavoratori.

Per quanto riguarda l'informazione sullo specifico rischio (cos'è lo stress lavoro correlato, quali sono gli stressors lavorativi in ambito sanitario, le misure di prevenzione e protezione attuabili) la visita medica rappresenta l'ambito più adeguato. Come strumento informativo si indica il Fact-Sheet su Stress lavoro-correlato – Settore Sanità.³⁶

Per quanto riguarda la formazione, il Medico Competente delle strutture socio-sanitarie può:

- Effettuare la formazione sullo stress lavoro-correlato (slc) nell'ambito della formazione specifica prevista dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 Dicembre 2011 per Lavoratori, Preposti e Dirigenti in coordinamento con l'RSPP;

- Effettuare attività di formazione su piccoli gruppi in una dinamica di focus-group con il supporto di personale esperto (psicologia clinica). Il focus group è uno strumento di indagine psicosociale di natura qualitativa finalizzato al raggiungimento di un obiettivo di miglioramento. Il confronto diretto con i lavoratori permette di mettere in evidenza non solo elementi di criticità, ma anche risorse di resilienza del singolo e dei gruppi, acquisendo così suggerimenti suggerimenti per le misure di miglioramento.
- Effettuare attività di formazione per la gestione e prevenzione del rischio Violenza e Molestie in ambito sanitario, anche in questo caso in collaborazione con personale esperto (es. psicologia clinica), attraverso tecniche di contenimento della violenza e delle aggressioni per il personale delle strutture sanitarie che normalmente è esposto a relazioni con utenza/pazienti/caregiver che possono diventare critiche (es. tecniche di de-escalation)

5.4 Collaborazione ai programmi di Promozione della Salute (WHP) e di Total Worker Health (TWH) nelle strutture socio-sanitarie

Il Medico Competente nelle strutture socio-sanitarie svolge un ruolo importante negli interventi di promozione della salute, anche in ottica TWH, collaborando con il DL e il RSPP all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute aziendali (D.Lgs. 81/08, art. 25, comma 1, lettera a).

Lo svolgimento di questo suo compito non può prescindere dalla costituzione di un gruppo di lavoro aziendale multidisciplinare, formato da tutte le figure professionali che, all'interno dell'azienda, si occupano di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (Datore di Lavoro, Medico competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), Dirigenti, Preposti, Area Personale e Welfare).

In questo contesto Egli potrà fornire il suo contributo nell'indirizzare il DL e gli altri componenti del gruppo di coordinamento verso scelte appropriate, al fine di inserire tra i temi da trattare e le iniziative da adottare o realizzare, azioni che siano caratterizzate da evidenze scientifiche di efficacia e un favorevole rapporto costi benefici. Inoltre, il diretto contatto con i lavoratori, che egli vede periodicamente o su loro richiesta, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, fa sì che il MC disponga di importanti informazioni relative ad elementi di salute della popolazione lavorativa che, in forma anonima e collettiva, possono fornire ulteriori utili indicazioni operative al gruppo di lavoro aziendale sulle aree di intervento e i programmi da privilegiare. Infine, il rapporto fiduciario e privilegiato che il MC instaura con i singoli lavoratori può favorire un loro maggiore e più attivo coinvolgimento in questi programmi.

6. Fonti informative

La Regione Lombardia ha messo a punto dal 2023 un Archivio Documentale sullo Stress Lavoro-correlato e più in generale sui Rischi Psicosociali²⁹. Tale archivio contiene la normativa nazionale e regionale, linee guida/documentazione di istituzioni nazionali (INAIL) ed internazionali (OSHA, ILO, WHO) strumenti e metodi della Valutazione del Rischio (VdR) nazionali ed internazionali mirati anche a tipologie aziendali (piccole-medie imprese), documentazione per settori / comparti produttivi, materiale informativo (fact-sheet) e documentazione prodotta dalle Società Tecnico-Scientifiche, dell'area prevenzione e protezione occupazionale. A tale archivio il MC può accedere per reperire strumenti utili di utilizzo e di indirizzo per la sorveglianza sanitaria e la VdR stress lavoro-correlato in ambito aziendale.

5. GLI AMBULATORI DELLA RETE DELLE UNITA' OPERATIVE DI MEDICINA DEL LAVORO (UOOML) PER LA DIAGNOSI DEL DISADATTAMENTO LAVORATIVO

1. introduzione

Le Unità Operative di Medicina del lavoro – UOOML costituite come “Rete delle UOOML in Lombardia” con DGR n. VI/46797 del 3/12/1999 e successiva DGR n. X/6359 del 20/03/2017, operano perseguendo i seguenti obiettivi:

- l'integrazione, sul territorio, degli aspetti di prevenzione e di promozione della salute, sviluppando la capacità della presa in carico di tutti gli aspetti concorrenti (contesti lavorativi, ambientali, sociali) che impattano sulla salute;
- la definizione di indirizzi per la verifica di qualità, efficacia e appropriatezza degli interventi di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di salute-ambiente del territorio di competenza;
- la partecipazione attiva al conseguimento degli obiettivi del PRP.

Le UOOML svolgono attività di: Diagnostica clinica e strumentale; Valutazione del rischio ambienti di lavoro; Tossicologia e igiene ambientale; Ergonomia; Epidemiologia; Promozione della salute; Ricerca e formazione. All'interno delle UOOML sono presenti i “Centri per il Disadattamento lavorativo” per l'accertamento di secondo livello dei casi di disagio lavorativo. Gli ambulatori sono composti da: medici del lavoro, psicologi psicoterapeuti e personale infermieristico/assistenti sanitari.

Il fatto che le malattie professionali, non gli infortuni sul lavoro che sono prevalentemente un problema di sicurezza, abbiano un andamento costante, non indica che i problemi di salute all'interno delle imprese siano risolti. Infatti sono in aumento il “disagio” e le “malattie aspecifiche”; con questo termine si indicano rispettivamente sintomatologie mal definite (non riferibili a quadri nosologici noti) e malattie diffuse nella popolazione generale, prodotte da cause non, o non solamente, professionali.

Tale problematica sanitaria, con l'accentuazione di sintomi psichici, apparati cardiocircolatorio e muscoloscheletrico, sta da anni attirando l'attenzione sul rapporto tra individuo e ambiente lavorativo, inteso nei suoi aspetti adattativi. Così come documentato dalla bibliografia, alcune situazioni e forme organizzative del lavoro (compiti monotoni e ripetitivi; mansioni con elevato livello di vigilanza, come gli addetti a guida prolungata; attività ad elevato carico psicofisiologico, come i turnisti; lavori ad alta responsabilità anche nei confronti di terzi, come i managers, i controllori del traffico aereo) possono essere fonte di affaticamento eccessivo o stress.

In base alla più recente indagine sulle condizioni di lavoro nell'UE, promossa dalla Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, lo stress lavorativo risulta essere la condizione maggiormente percepita in associazione con il deterioramento della salute dal 30% dei lavoratori dei 21500 lavoratori intervistati, con maggiore prevalenza tra i colletti bianchi (36%) rispetto ai lavoratori manuali (23%). Inoltre l'OSHA evidenzia come lo stress lavoro-correlato sia il secondo problema di salute correlato al lavoro dopo i disturbi muscolo-scheletrici.

E' sembrato pertanto opportuno tra gli interventi possibili, affrontare la questione dell'inquadramento clinico delle patologie stress-lavoro-correlate, in relazione alle crescenti richieste di valutazione, anche a scopo medico-legale, sia delle malattie neuropsichiche e psicofisiche correlate in genere a stressors lavorativi ed in alcuni casi a disfunzioni dell'organizzazione del lavoro (costrittività/avversatività organizzative) che i quadri di sospetta malattia professionale indicati nell'elenco delle Malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'articolo 139 del DPR 1124/1965 e s.m.i. (Lista 2 – Gruppo 7 dell'ultimo aggiornamento approvato con Decreto Ministeriale 15 novembre 2023).

L'urgenza di attivare a livello Ospedaliero nell'ambito delle UOOML gli Ambulatori di II° livello per i quadri psichici e psicosomatici legati allo stress lavorativo e più in generale di disagio psichico in ambito lavorativo sono legati alla necessità di:

- effettuare un inquadramento clinico approfondito dei quadri patologici stress lavoro-correlati dal punto di vista diagnostico che necessitano del Medico del Lavoro e di professionalità nell'ambito della Psichiatria/Psicologia Clinica;
- effettuare un approfondimento di secondo livello da parte del Medico del Lavoro Ospedaliero dei fattori stressogeni legati al contenuto e contesto lavorativo delle Azienda di appartenenza dei lavoratori, possibili cause del quadro psichico e psicosomatico del lavoratore stesso, e in particolare in relazione a quadri psicopatologici configurabili come possibili malattie professionali (per i quali è fondamentale acquisire documentazione che oggettivi le incongruenze organizzative causa dei disturbi psichici e psicosomatici).

2. Modalità di invio e di accesso agli ambulatori UOOML

Le figure primarie di invio dei lavoratori con sospetti quadri psichici/psicosomatici correlabili allo stress lavoro-correlato e ad altri quadri di disagio psicologico in ambito lavorativo sono prioritariamente gli Stakeholders sanitari: Medici Competenti, Medici Specialisti Psichiatri, Psicologi, Medici di Medicina Generale.

Gli Stakeholders non sanitari (sportelli sindacali, altri Enti/Istituzioni/Soggetti non sanitari) a cui si rivolgono in misura crescente i lavoratori, possono cooperare ed effettuare un primo filtro sia in ordine alle problematiche organizzative lavorative SLC compatibili, che ad individuare iniziali possibili disturbi psico-fisici stress lavoro-correlati.

Evidentemente i casi selezionati dovranno necessariamente essere ulteriormente approfonditi dal punto di vista clinico-diagnostico da parte degli Stakeholders sanitari.

Le modalità d'accesso agli Ambulatori di II° livello Stress lavoro-correlato e disagio psicologico al lavoro delle UOOML, sono le seguenti:

- a. in regime di SSN su invio da parte del Medico di Medicina Generale, richiesta di visita specialistica di Medicina del Lavoro (codice SSN 89.7) oppure visita specialistica multidisciplinare di Medicina del Lavoro (codice SSN 89.07) e successivi approfondimenti.
- b. in regime di solvenza su invio da parte del Medico Competente Aziendale (accertamento specialistico ai sensi dell'art.39 comma 5 D.Lgs. 81/08), oppure su richiesta del lavoratore come accesso autonomo.
- c. invio da parte di Medico Specialista dell'area psichiatrica se interno alle strutture ospedaliere con richiesta su ricettario regionale, se esterno alle strutture ospedaliere tramite modalità descritta al punto a);
- d. l'invio da parte di istituzioni di diritto pubblico come l'ATS (Direttamente dagli sportelli PSAL o tramite i Collegi Medici ex art.41 comma 9 DLg 81/08);
- e. Stakeholders non sanitari (Patronati, Sportelli sindacali, altri Enti/Istituzioni/Soggetti non Sanitari) tramite modalità descritta al punto a)

Si evidenziano di seguito i criteri di invio e di esclusione che necessitano di un filtro preliminare soprattutto da parte degli stakeholder non sanitari:

- a) Criteri di invio:
 - disadattamento lavorativo stress-correlato;
 - sospetto quadro psicologico compatibile con situazione lavorativa con incongruenze/avversatività lavorative;

- uno dei quadri su descritti con copresenza di quadro psicopatologico maggiore
- b) Criteri di esclusione:
 - assenza di disturbi della sfera psichica/psicosomatica con medicalizzazione del contenzioso;
 - quadro psicopatologico non correlato a condizioni lavorative stressanti.

Come documentazione utile a supporto dell'accesso autonomo da parte dei lavoratori agli Ambulatori Ospedalieri di II° livello si propongono due strumenti di filtro:

- Scheda filtro per stakeholders non sanitario - Allegato n.9
- Scheda filtro per stakeholders sanitari - Allegato n.10

I suddetti questionari, che non sono da considerarsi strumento vincolante per la presentazione dei lavoratori agli Ambulatori di II° livello delle UOOML, hanno l'obiettivo di effettuare una prima rilevazione di possibili segni e sintomi, di condizioni di disadattamento lavorativo e l'individuazione degli elementi di criticità organizzativi di contenuto e contesto del lavoro a cui è riconducibile la sintomatologia.

Gli ambulatori di II livello praticano accertamenti clinici-diagnostici per la diagnosi delle patologie da stress lavoro-correlato, ovvero: Sindrome post traumatica da stress, Sindrome da disadattamento cronico, Sindrome da burnout, in diagnosi differenziale rispetto ad altre patologie psichiche c.d. "maggiori" (es. depressioni maggiori, psicosi, paranoie, ecc).

I pazienti vengono invitati a contattare le Segreterie dell'attuale assetto degli Ambulatori di II° livello UOOML ai numeri telefonici e/o e-mail indicati in Allegato n.11.

In occasione del contatto telefonico viene fissato un appuntamento per la prima visita al quale i pazienti accederanno muniti di eventuale documentazione sanitaria specialistica soprattutto in ambito psichiatrico/psicologia clinica relativa non superiore agli ultimi 12 mesi.

All'atto della visita i pazienti dovranno presentarsi con l'attestazione di pagamento di:

- ticket visita specialistica o visita specialistica multidisciplinare / MAC del SSN per i soggetti indicati al capitolo 2.1 lettere a), c), e);
- pagamento della tariffa definita a livello regionale per i soggetti indicati alle lettere d);
- fattura trasmessa alla Ditta di appartenenza del lavoratore per i soggetti indicati alla lettera b)

3. Valutazione multidisciplinare medico-psicologica

I pazienti vengono invitati a presentarsi alla visita specialistica di Medicina del lavoro presso gli Ambulatori di II° livello, al momento della prenotazione e/o in sede di visita al paziente potrà essere somministrato un questionario anamnestico autocompilativo per la rilevazione dei dati anagrafici, modalità di invio/motivo della visita, anamnesi lavorativa con dettaglio dei possibili elementi di contenuto e contesto del lavoro critici. Tale questionario, non obbligatorio, potrà essere verificato in sede di visita.

In attesa di definire strumenti comuni ad uso degli Ambulatori di II° livello delle UOOML si indicano sinteticamente i dati che vengono raccolti in sede di visita medica:

- Dati anagrafici del lavoratore;
- Anamnesi lavorativa con focalizzazione sulla Azienda attuale o comunque sull'Azienda critica da un punto di vista delle dinamiche stressogene al lavoro. In caso il lavoratore si sia dimesso e/o licenziato dall'Azienda, si farà riferimento all'ultima Azienda in cui ha lavorato. L'anamnesi deve contenere le mansioni specifiche svolte, con evidenziazione dei fattori di stress lavoro-correlato e se presenti delle incongruenze/avversatività lavorative di cui il lavoratore è stato oggetto nel tempo, soprattutto negli ultimi 6 mesi. In particolare le dinamiche di incongruenza e avversatività lavorative devono non solo essere riferite dal lavoratore ma oggettivate attraverso varie documentazioni (procedimenti disciplinari, lettere di richiamo, e-mail, foto e altro materiale probante);
- Anamnesi familiare con indicate eventuali eredopatie/familiarità per patologie della sfera psichica;

- Anamnesi fisiologica con indicazioni eventuali di alcune alterazioni correlate alle condizioni di stress (es. aumento del consumo di sigarette, aumento/calore ponderale di rilievo, alterazioni dell'alvo e/o della diuresi, alterazione quali/quantitativa del sonno et al.) e con indicazione della eventuale terapia farmacologica assunta;
- Anamnesi patologica remota con l'evidenziazione anche di pregresse patologie della sfera psichica sia dal punto di vista clinico diagnostico che terapeutico;
- Anamnesi patologica recente con evidenziazione soprattutto di quadri patologici attivi stress-correlati (psichici, psicosomatici), ma anche di quadri psicopatologici non stress correlati, rilevanti ai fini della diagnosi differenziale;
- Esame obiettivo generale, con rilievo anche delle condizioni psichiche obiettivabili.

Infine il Medico Specialista in Medicina del Lavoro, in corso di visita, può decidere di richiedere ulteriori accertamenti sanitari specialistici, il cui esito sarà registrato e valutato all'interno della relazione finale e trasmesso all'interessato.

Alla visita medica segue la valutazione psicologica, effettuata con numero di incontri quanto necessari a seconda delle diverse esigenze di approfondimento.

La valutazione psicologica consiste in:

- Colloquio psicologico preliminare per la raccolta di informazioni relative all'anamnesi lavorativa e psicopatologica, alla rilevazione di fonti di stress lavoro-correlato e/o dinamiche organizzative avversative percepite e delle risposte eventualmente messe in atto (es. capacità di coping, messa in campo di dinamiche di resilienza da parte del singolo, ecc.);
- Somministrazione dell'Inventario di personalità MMPI-2³⁷ per la rilevazione di segni oggettivi di malessere psichico stress-compatibili. In alternativa, ad esempio per problemi linguistici di comprensione, potranno essere utilizzati altri strumenti (PSI > Psychopathological State Index2)
- Somministrazione di ulteriori test psicodiagnostici a seconda del caso.

Come sopra indicato l'MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) risulta essere lo strumento più indicato dal punto di vista clinico ed ha una valenza anche in ambito forense.

La somministrazione del test al lavoratore può avvenire su supporto cartaceo o per via informatica su videoterminale dedicato. Il test è composto da 3 scale di validità, più 3 aggiunte successivamente e 10 cliniche di base.

Dalla somministrazione del test si ottengono degli psicogrammi o profili di funzionamento del paziente che permettono di individuare un funzionamento generale e clinico del soggetto.

Ad esito delle due valutazioni verrà redatta e firmata una relazione finale integrata medico-psicologica consegnata al paziente.

La relazione finale è comprensiva dei seguenti elementi di rilievo:

- la valutazione clinica, soprattutto in riferimento ai sintomi/segni di quadri patologici organici e/o psicosomatici stress-correlati;
- la valutazione psicologica in relazione al livello di stress;
- la valutazione psicologica della compatibilità con condizioni di stress lavoro-correlate e/o di condizioni di incongruenze/avversatività organizzative
- le eventuali indicazioni cliniche (approfondimenti diagnostici, suggerimenti terapeutici con invio ad altri specialisti per eventuale presa in carico (es. psicoterapeuti, psichiatri, ecc.)
- il suggerimento al lavoratore di trasmettere la relazione al Medico Competente aziendale, ove previsto, in occasione della *visita medica periodica* o su *richiesta del lavoratore ai sensi dell'art. 41*

comma 2 lett. c del D. Lgs 81/08, affinché il Medico Competente possa attivare una verifica di quanto rilevato dall'approfondimento clinico-diagnostico in merito alle condizioni di incongruenze/avversatività organizzative lavorative rilevate. Tale verifica potrà essere attivata raccordandosi con le altre figure aziendali del sistema di sicurezza e tutela della salute (Datore di Lavoro, RSPP, RLS, Dirigenti) con la finalità di individuare possibili interventi organizzativi orientati al miglioramento delle condizioni di lavoro ed al benessere organizzativo secondo i principi del TWH.

A supporto della gestione dei casi di disagio/disadattamento lavorativo si rimanda alla modalità operativa descritta nel successivo capitolo 7, al termine della quale il Medico Competente potrà redigere il giudizio di idoneità alla mansione, che si precisa, rimane atto esclusivo del Medico Competente.

- Infine in caso di primo riscontro diagnostico di psicopatologie maggiori, saranno date indicazioni relative all'invio dei lavoratori affetti ai servizi dell'area specialistica psichiatrica per un necessario approfondimento psicodiagnostico e per l'attivazione di un percorso di cura farmacologico e/o psicoterapeutico.

Nei casi in cui emerga un quadro psicopatologico e si rilevino evidenze di incongruenze/avversatività organizzative previste dal DM 15 Novembre 2023 (Lista 2 – Gruppo 7) come possibile causa necessaria allo sviluppo del disturbo, sarà compilato il Primo Certificato Medico INAIL di Malattia Professionale (come MP non tabellata) e la Segnalazione/Denuncia di Malattia Professionale ex art.139 DPR 1124/65 e succ. integrazioni.

La relazione finale, in caso di richiesta da parte del Medico di Medicina Generale sarà indirizzata esclusivamente al paziente (vedi modalità di accesso a) e c).

In caso la richiesta provenga dal Medico Competente Aziendale come accertamento specialistico ai sensi dell'art.39 comma 5 DLgs 81/08, la relazione sarà inviata direttamente in busta chiusa sigillata al Medico Competente Aziendale in duplice copia, con indicazione di consegnarne una copia al lavoratore.

In caso la richiesta provenga dall'ATS la relazione sarà consegnata al lavoratore ed inviata al Servizio PSAL dell'ATS inviante con il consenso del lavoratore.

6. MALATTIE PROFESSIONALI STRESS LAVORO-CORRELATO

1. Introduzione

Le Malattie Professionali (non tabellate) connesse ai disturbi psichici da avversatività/costrittività organizzativa sul lavoro rappresentano una situazione diversa dal "Mobbing", per il quale si presuppongono azioni pianificate e volontarie ed anche una situazione diversa e meno ampia dello stress lavoro-correlato causata da fattori legati al contenuto ed al contesto lavorativo.

Per quanto attiene alcuni dati aggiornati a livello nazionale sulle MP da disturbi psichici e comportamentali, sono state oltre duemila le denunce nel quinquennio 2019-2023 in ambito lavorativo, in media 400 l'anno, confermate anche dai dati provvisori del 2024. Anche se rappresentano per ora solo all'incirca lo 0,7% del totale delle tecnopatie denunciate nel nostro Paese, lo stress, l'ansia e la depressione costituiscono i problemi di salute lavoro-correlato più comuni per i lavoratori e le lavoratrici, italiani come anche europei. interessando quasi un lavoratore su quattro.⁴⁷

Si tratta delle malattie professionali che determinano disturbi psichici e comportamentali (codici F00-F99, secondo la classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati Icd-10).

DENUNCE DI MALATTIE PROFESSIONALI DA DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI PER CLASSE ICD-10
ANNI DI PROTOCOLLAZIONE 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023	Totale quinquennio	
						totale	di cui donne
Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici	14	9	11	17	14	65	37
Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti	1	-	-	1	1	3	2
Disturbi dell'umore [affettivi]	96	59	71	68	57	351	161
Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi	380	280	320	290	324	1.594	805
Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici	-	-	-	1	-	1	1
Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto	15	7	5	1	5	33	15
Totale Disturbi psichici e comportamentali	506	355	407	378	401	2.047	1.021

Fonte - Banca Dati Statistica - dati aggiornati al 31.10.2024

In Regione Lombardia, nell’arco temporale che va dal 2018 al 2024, sono state riconosciute, con postumi permanenti, 18 Malattie professionali riconducibili ad una alterata situazione organizzativa aziendale, riconducibile ad avversatività lavorativa su 192 denunciate. Va tenuto presente che per alcune di esse, soprattutto quelle denunciate nella seconda metà del 2024, l’istruttoria può ancora essere in corso.

La avversatività/costrittività organizzativa sul lavoro rappresenta una situazione derivante da una “patologia dell’organizzazione del lavoro” per incongruenza delle scelte.

Di seguito si riporta un breve excursus storico-normativo:

- DPR 1124/65 il TU delle disposizioni contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali;
- La Sentenza della Corte Costituzionale n.179/88 per cui si passa da un sistema a lista chiusa (malattie tabellate) ad uno misto in cui è ammessa l’indennizzabilità di tutte le malattie per le quali il lavoratore sia in grado di dimostrare il nesso causale con l’attività lavorativa;
- Il D.Lgs. 38/00 ed il DM 12.07.2000 che introducono l’indennizzabilità del “danno biologico” di origine lavorativa in base alla tabella delle menomazioni ed a quella dei “coefficienti”;
- La Delibera del CdA INAIL n.473/01 che istituisce il comitato scientifico per la definizione dei percorsi metodologici per la diagnosi eziologica delle patologie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio lavorativo;
- Lettera del 12 settembre 2001 della Direzione Centrale Prestazioni e della Sovrintendenza Medica Generale “Malattie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio lavorativo, compreso il mobbing. Prime indicazioni operative”.
- La “Circolare INAIL n. 71/03 sui Disturbi Psichici da costrittività lavorativa. Rischio Tutelato e Diagnosi di Malattia Professionale. Modalità di trattazione delle pratiche” annullata dopo ricorso dalla Sentenza del TAR del Lazio n.5454/2005 e Sentenza del Consiglio di Stato n.1576/2009 in merito soprattutto al fatto che la Circolare e succ.:
 - elencando specifici fattori di rischio nocivi e malattie che possono derivare ricreava la struttura logica delle MP tabellate;
 - identificando e direttamente accertando attraverso un’indagine ispettiva elementi probatori tendeva ad invertire l’onere della prova sull’azienda;
 - tendeva a confondere attraverso l’irrigidimento definitorio il “Mobbing” quale fonte di vicende illecite, pur considerando il fatto che la circolare regolando i comportamenti del processo accertativo, tendeva ad evitare soggettività valutative;
 - comunque modificava l’assetto delle malattie indennizzabili introducendo una nuova categoria di MP, tipizzandola.

- Il DM 14/01/2008 in Lista 2 – Gruppo 7 dei disturbi psichici da costrittività organizzativa. I successivi Decreti Ministeriali di aggiornamento delle Malattie-non hanno modificato questa tipologia di possibili malattie professionali.

Occorre tuttavia anche considerare l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia, che ha recentemente mutato orientamento in modo univoco.

Si vedano, in particolare;

- Cass. 4 gennaio 2025, n.123; Cass. 19 gennaio 2024, n. 2084; Cass. 31 gennaio 2024, n. 2870; Cass. 12 febbraio 2024, n. 3791; Cass. 12 febbraio 2024, n. 3822; Cass. 12 febbraio 2024, n. 3856; Cass. 16 febbraio 2024, n. 4279; Cass. 8 giugno 2022, n. 31514; Cass. 14 maggio 2020, n. 8948; Cass. 5 marzo del 2018, n. 5066). Tali pronunce hanno consolidato un orientamento volto a considerare i fattori organizzativi e ambientali, in particolare la “conflittualità lavorativa”, come capaci di generare un ambiente di lavoro stressogeno, la cui responsabilità è del datore di lavoro e i cui doveri di prevenzione e protezione vengono ampliati dalla Suprema Corte, rendendo cogente l'obbligo datoriale di garantire la serenità necessaria al corretto espletamento delle prestazioni lavorative.

Si rimanda infine alla giurisprudenza di merito che si è espressa recentemente in materia. Rif. Corte d'Appello

Rif: Corte di Appello di Firenze n. 559 del 21 settembre 2023, che considera le diverse condizioni lavorative (ovvero le pressioni subite, le sanzioni disciplinari, i trasferimenti), come concausa della malattia denunciata, ovvero come sintomo di una organizzazione del lavoro idonea a generare lo stress nel lavoratore. Inoltre, la stessa Corte ribadisce come una struttura pubblica specializzata sia certamente in grado di discernere quanto sia credibile o meno che tali situazioni indotte da dinamiche psicologico-relazionali siano riconducibili agli ambienti di lavoro rispetto a quelli di vita.

2. Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro – lista II– gruppo 7 del DM 15.11.2023

Di seguito si riportano in modo sintetico le caratteristiche sia eziologiche che nosologiche delle Malattie appartenenti a questo gruppo, ovvero “la cui origine lavorativa è di limitata probabilità”.

2.1 Disfunzioni dell'organizzazione del lavoro e costrittività/avversatività organizzative

Nell'ambito delle disfunzioni dell'organizzazione del lavoro le situazioni di “avversatività organizzativa” più ricorrenti sono riportate in un elenco orientativo valido anche per eventuali situazioni assimilabili, quali quelle riconducibili alle condizioni di criticità del contenuto e contesto del lavoro come descritte nel Cap.1 del presente documento.

Si riporta di seguito l'elenco indicato in coda alla scheda di Gruppo 7, che comprende:

- Marginalizzazione dell'attività lavorativa, svuotamento delle mansioni, mancata assegnazione dei compiti lavorativi con inattività forzata, mancata assegnazione...
- Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o con eccessiva frammentazione esecutiva, rispetto al profilo professionale posseduto
- Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, anche in relazione ad eventuali condizioni di handicap psico-fisici
- Impedimento sistematico e strutturale all'accesso a notizie
- inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro
- Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale
- Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo
- Altre assimilabili

Sono esclusi:

- i fattori organizzativo/gestionali legati al normale svolgimento del rapporto di lavoro (nuova assegnazione, trasferimento, licenziamento)
- le situazioni indotte dalle dinamiche psicologico-relazionali comuni sia agli ambienti di lavoro che a quelli di vita (conflittualità interpersonali, difficoltà relazionali o condotte comunque riconducibili a comportamenti puramente soggettivi che, in quanto tali, si prestano inevitabilmente a discrezionalità interpretative).

Nel rischio tutelato è anche compreso il Mobbing Strategico, ma le azioni finalizzate ad emarginare o allontanare il lavoratore hanno rilevanza assicurativa solo se si concretizzano in una delle situazioni di "avversatività organizzativa" di cui all'elenco sopraindicato

Le incongruenze organizzative devono essere durature ed oggettive e come tali devono essere verificabili e documentabili tramite riscontri oggettivi non suscettibili di discrezionalità interpretativa.

2.2 Malattie psichiche e psicofisiche

Le malattie presenti in elenco, fermo restando che la tutela INAIL è estensibile a tutte le malattie purché se ne dimostri l'origine lavorativa, sono di due gruppi (già descritte nel cap.1)

- Disturbo dell'adattamento cronico con ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta e/o dell'emotività, disturbi somatoformi;
- Disturbo post-traumatico da stress cronico

La diagnosi conclusiva, auspicabilmente supportata da indagini mirate (visita neuropsichiatrica, test psicodiagnostici, etc.) deve contenere i riferimenti al DSM-V-TR "Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Text revision.) e/o all' ICD-10/ICD-9-CM (F 43.2 Disturbo dell'adattamento, F43.1 DPTS)

3. Aspetti clinico-diagnostici ed eziologici

Data la complessità degli accertamenti clinico-strumentali e la difficoltà di ricostruire le incongruenze lavorative, è consigliabile che i Medici (con particolare riferimento ai Medici del Lavoro, Medici Competenti, Specialisti Psichiatri) indirizzino i lavoratori identificabili come casi di sospetta patologia professionale agli Ambulatori di II° livello delle UOOML utilizzando la scheda filtro per stakeholders sanitari. Qualora i Medici ritengano possibile una certificazione diretta della malattia professionale è necessario che siano ben definiti tutti i vari step dell'inquadramento clinico-diagnostico ed eziologico.

3.1 Anamnesi familiare e fisiologica

E' necessario identificare eventuali familiarità per patologie della sfera psichica (schizofrenie e disturbi psicotici, disturbi bipolari e gravi depressioni, disturbi severi della personalità, ecc.)

In anamnesi fisiologica è necessario rilevare i dati socio-demografici (età, stato civile, titolo di studio), eventuali alterazioni delle funzioni fisiologiche (irregolarità dei cicli mestruali fra le lavoratrici in età fertile, disturbi del sonno, disturbi della digestione, disturbi dell'alvo e diuresi, ecc.), le abitudini di vita (alimentazione, fumo, consumo abituale di farmaci, consumo abituale/occasionale di sostanze psicotrope specie quelle che producono eccitamento/sedazione e alterano le funzioni cognitive). Inoltre sarà necessario indagare eventuali fonti di stress ambientali (famiglia di origine problematica, condizioni economiche e abitative precarie) e traumatiche a livello extralavorativo (traumi psicologici, separazioni familiari traumatiche, lutti, migrazioni, malattie che identificano una condizione di particolare fragilità).

3.2 Anamnesi lavorativa

L'anamnesi lavorativa rappresenta un passaggio importante soprattutto ai fini eziologici. Raccogliere i lavori effettuati precedentemente a quello attuale, identificando eventuali situazioni lavorative pregresse cause di malattie della sfera psichiatrica/psicologica.

Identificare per l'attuale attività lavorativa svolta: l'Azienda, il settore lavorativo, l'anno di assunzione, qualifica e mansioni svolte. Descrivere la situazione lavorativa ritenuta causa della malattia, individuando le specifiche condizioni di avversatività organizzativa. A questo proposito è importante considerare eventuali riscontri di quanto dichiarato (lettere, e-mail, altri documenti scritti inviati in ambito lavorativo, provvedimenti e sanzioni disciplinari, denunce/querele/esposti agli Uffici delle Forze dell'Ordine, altri documenti legali)

3.3 Anamnesi patologica remota e prossima

L'anamnesi patologica remota indaga la presenza di malattie pregresse, con riferimento ai segni e/o sintomi di disturbi psichici e/o psicosomatici con i relativi percorsi terapeutici effettuati ed il loro esito. L'anamnesi patologica prossima si concentra sull'epoca di insorgenza dei disturbi, sulla comparsa dei segni/sintomi del disturbo psichico attuale, sulla descrizione del decorso e della terapia assunta (specificando se assunta con regolarità o meno, se interrotta e per che motivi), con acquisizione di eventuali copie di certificati di malattia, certificazioni di Invalidità Civile, ed eventuali accertamenti specialistici effettuati in particolare:

- visite psichiatriche e/o di psicologia clinica soprattutto se provenienti da strutture del SSN (UO Psichiatriche Ospedaliere, CPS territoriali, ecc.) o in alternativa da strutture/professionisti di ambito privato;
- altri accertamenti specialistici (indagini neuropsichiatriche, test psicodiagnostici).

E' importante per poter configurare una malattia professionale, anche sospetta, che venga indicata la diagnosi comprensiva se possibile del codice di riferimento del DSM-V-R e/o dell' ICD-10/ICD-9-CM (F 43.2 Disturbo dell'adattamento, F43.1 DPTS):

- sindrome (disturbo) da disadattamento cronico;
- sindrome (disturbo) post-traumatica/o da stress cronico

4. Aspetti medico-legali

Ai fini del riconoscimento di una malattia di origine professionale occorre innanzitutto riprendere alcuni indispensabili elementi normativi.

- a) Il D.M. del 10/10/2023 contenente le Tabelle delle Malattie Professionali nell'industria e nell'agricoltura, di cui agli art. 3 e 211 del T.U. 1124/65, ai fini della tutela assicurativa, che godono della presunzione legale d'origine (qualora sussistano contemporaneamente patologia-lavorazione e periodo massimo di indennizzabilità) e che vengono quindi automaticamente riconosciute a meno che l'INAIL non fornisca prova contraria. Tutte le altre malattie che non rientrano nelle suddette tabelle (v. Sentenza CC 179/88) possono essere denunciate come professionali a patto che ne sia provata la correlazione causale e/o con-causale con il rischio lavorativo. L'onere probatorio è in questo caso a carico del lavoratore. Va tuttavia tenuto presente che l'INAIL, dal 2006, concorre nell'acquisizione dei dati che possano dimostrare l'origine professionale della malattia. Nessuna patologia psichica da stress lavoro correlato è ad oggi ricompresa nelle suddette tabelle.
- b) Il D.M. del 15/11/2023 contenente l'Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia/segnalazione ex art. 139 del TU DPR 1124/1965, ha carattere puramente epidemiologico e non medico-legale assicurativo, con lo scopo di preparare l'eventuale futura implementazione delle patologie assicurative tabellate, peraltro appena aggiornate (vedi D.M. 10/10/2023). Esse contengono malattie la cui origine professionale è possibile con differenti gradi di probabilità (elevata, limitata e possibile). In particolare, le "malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro" appartengono al gruppo 7 -lista II -, ovvero malattie la cui origine professionale è di limitata probabilità, ed allo stato attuale non sono dunque classificabili come "MP tabellate".

- c) Tutto quanto sopra non esclude (v. Sentenza C. C. 179/88) che anche altre malattie, non contenute nelle due suddette tabelle, possano essere denunciate e riconosciute dall'INAIL come professionali.

Per il riconoscimento da parte di INAIL di una malattia non tabellata (come sono da considerarsi tutte le malattie psichiche e psicosomatiche stress lavoro correlato) va dunque sottolineato come non sia sufficiente una certificazione medica contenente solo dati clinici, anche dettagliati, e ipotesi non documentate sui rischi lavorativi, ma è necessario che ci sia una adeguata documentazione a supporto sia della patologia diagnosticata che del rischio lavorativo, con riferimento a una dettagliata descrizione della situazione avversativa lavorativa e/o un'analisi comparativa di stressor lavorativi ed eventuali stressor extralavorativi con valutazione della rispettiva rilevanza ai fini dell'insorgenza della manifestazione morbosa clinicamente riscontrata.

Di fronte al sospetto che una patologia osservata e diagnostica su un lavoratore sia riconducibile a una situazione di stress-lavoro-correlato (SLC), il medico dovrà innanzitutto:

1. compilare il Certificato Medico di Malattia Professionale (MP) ex art.53 DPR 1124/65 (modello 5 SS Bis on-line su portale INAIL) che dovrà essere accuratamente compilato in ogni sua parte. Il medico lo consegna al lavoratore perché lo trasmetta all'INAIL di residenza (copia con diagnosi) e al proprio Datore di lavoro (copia senza diagnosi) entro 15 gg. Il Datore di lavoro dovrà a sua volta presentare denuncia all'INAIL entro 5 giorni dalla ricezione del 1° certificato medico.
2. compilare il Referto all'Autorità Giudiziaria (art.334 c.p.p. -OBBLIGO) che è indispensabile per la rubricazione del reato poiché ne indica le aggravanti biologiche
3. compilare la Denuncia/Segnalazione di Malattia Professionale ex art.139 DPR 1124/65, su Modello 92 bis (presente anche su portale INAIL). La denuncia deve essere trasmessa alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla ATS competente per il territorio dove è situata l'azienda e, se non è stato compilato il primo certificato di MP on-line, anche all'INAIL competente in base al domicilio dell'assicurata/o.

La criteriologia medico legale adottata dall'Inail, una volta ricevuta la denuncia di MP, si baserà su:

- A. verifica e conferma della diagnosi certificata, sia in termini nosografici che di stadiazione, tramite specialisti di propria fiducia e di riconosciuta competenza;
- B. verifica e riscontro della oggettività della situazione di avversatività lavorativa tramite acquisizione di documenti, riscontri oggettivi ed elementi probatori avvalendosi anche di mirate indagini ispettive attraverso una completa istruttoria del caso.
- C. verifica della sussistenza del nesso di causalità tra A e B.

Si precisa inoltre che:

- trattandosi di malattia non tabellata, il lavoratore ha l'obbligo di produrre all'INAIL la documentazione idonea a supportare la propria richiesta di riconoscimento di malattia correlata al rischio;
- l'INAIL potrà avvalersi di ulteriori elementi che potranno essere attinti dall'eventuale accertamento dei fatti esperito in sede giudiziale o in sede di vigilanza ispettiva da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o dei competenti uffici delle ATS.
- eventuali testimonianze raccolte, precisando che queste ultime per avere valenza probatoria devono essere supportate da elementi di riscontro oggettivi e documentati. In assenza di questi ultimi la rilevanza delle "testimonianze" ai fini di un riconoscimento del nesso causale può essere fatta solo in sede di procedimento giudiziario.

Va infine ribadito che in Italia, per precisa scelta del legislatore, le c.d. Malattie Professionali sono solo quelle riconosciute dall'INAIL.

7. INDICAZIONI CONCLUSIVE: SORVEGLIANZA SANITARIA E GESTIONE DEL DISADATTAMENTO LAVORATIVO

Le presenti indicazioni conclusive sono rivolte prevalentemente al Medico Competente, al fine di orientare la sua attività alla prevenzione del rischio stress lavoro-correlato in senso lato (prevenzione primaria, prevenzione secondaria e prevenzione terziaria), evitando di focalizzare il suo intervento in una logica di “medicalizzazione” del caso singolo o dei gruppi critici.

1. Principali elementi di criticità riconducibili al rischio stress lavoro-correlato e possibili interventi

Le condizioni di lavoro che comportano rischi psicosociali che più frequentemente possono presentarsi all’osservazione del Medico Competente possono riguardare:

- la struttura di ruolo e job design: conflitto di ruolo (richieste contraddittorie o incompatibili all’interno dello stesso ruolo o dalla presenza di differenti ruoli, con richieste contraddittorie, ricoperti dal medesimo individuo); ambiguità di ruolo (informazioni controverse o carenti su aspetti del ruolo, ad es. su obiettivi, metodi, relazioni, che genera mancanza di specificità e prevedibilità); assenza di feedback; mancanza di controllo (o autonomia decisionale)
- le politiche di gestione del personale: basso riconoscimento e gratificazioni insufficienti (crescita economica; crescita professionale, ...); deboli politiche di conciliazione vita-lavoro; procedure arbitrarie o poco trasparenti (bassa giustizia organizzativa); valori contrastanti (incoerenza tra ciò che si dichiara e ciò che si attua); instabilità lavorativa (licenziamenti; cambiamenti forzati del posto di lavoro); basso coinvolgimento nella gestione dei cambiamenti organizzativi (es. introduzione di nuove tecnologie o nuove procedure di lavoro)
- le relazioni interpersonali: rapporti interpersonali scadenti; basso supporto sociale (strumentale ed emotivo); molestie psicologiche e sessuali, violenza da parte di terzi.

Inoltre quando si considerano le “richieste lavorative” è importante non confondere il carico di lavoro eccessivo come rischio, qualora siano presenti condizioni lavorative stimolanti, sebbene talvolta impegnative e in cui esiste un ambiente di lavoro che dà sostegno ai lavoratori, i quali a loro volta sono correttamente preparati e motivati a utilizzare al meglio le loro capacità, infatti un buon ambiente psicosociale consente di promuovere il miglioramento delle prestazioni, lo sviluppo personale e il benessere fisico e mentale dei lavoratori.

I lavoratori invece, soffrono di stress quando le richieste della loro attività sono eccessive e più grandi della loro capacità di farvi fronte.⁵ E’ fondamentale quindi, nella pianificazione degli interventi per il contenimento del rischio, tenere conto delle criticità emerse nei diversi livelli aziendali ad esito del processo di valutazione del rischio, oppure segnalati dal medico competente, perché emersi durante la sorveglianza sanitaria, ovvero criticità che riguardano: gli aspetti organizzativi aziendali; di partizione; di gruppo lavorativo omogeneo; individuale.

Si rimanda, a tale proposito, alle “Fact Sheet” riportate nell’Archivio documentale Regionale²⁹ suddivise per settore lavorativo, che rappresentano utili strumenti per individuare possibili misure di prevenzione e di contenimento del rischio stress lavoro-correlato sia a livello collettivo che sul singolo lavoratore, a cui il medico competente può fare riferimento sia per la gestione dei gruppi omogenei di lavoratori, sia dei casi singoli nell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione.

Nel caso le problematiche lavorative riguardino un limitato numero di lavoratori appartenenti a gruppi omogenei diversi può essere attivata, su indicazione del medico competente, una consulenza psicologica

volta a sostenere strategie di coping o interventi a favore del benessere organizzativo, realizzabili attraverso interventi formativi specifici.

Il medico competente inoltre, attraverso la rilevazione degli indicatori di salute, contribuisce non solo alla valutazione del rischio ma anche al monitoraggio circa l'efficacia degli eventuali interventi correttivi, valutando nel tempo e sui gruppi omogenei l'andamento degli indicatori di disagio psicosociale.

A tale proposito è fondamentale la collaborazione tra discipline mediche e psicologiche al fine di consentire una lettura integrata dei contesti di lavoro per cogliere la complessità delle dinamiche e la molteplicità dei fattori di rischio presenti, rendendo gli interventi preventivi sempre più efficaci e mirati.

Nelle realtà più complesse, come quelle sanitarie per esempio, lo psicologo può fornire il suo contributo fin dalle prime fasi di attivazione e progettazione del percorso valutativo, accompagnando l'intero processo e collaborando alle fasi finali di elaborazione di ipotesi migliorative: tramite l'utilizzo di strumenti psicologici, come interviste, focus group e questionari specifici, nella valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori con l'ausilio di strumenti afferenti alle discipline psicologiche; tramite il contributo all'interno dei setting formativi.

2. Sorveglianza sanitaria

Ad oggi nell'ambito delle disposizioni normative vigenti non esiste una previsione esplicita di obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio da stress lavoro-correlato, rimanendo comunque sempre possibile la visita medica su richiesta del lavoratore, ai sensi dell'art.41, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera c) del D.Lgs.vo 81/2008.

Tuttavia, intendendo la sorveglianza sanitaria nella sua definizione più ampia (art. 2 del D.Lgs.81/08) come "l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa", essa si configura come una opportuna misura di prevenzione secondaria da attivare in relazione all'obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza (art. 18, comma 1 lett. c del D.Lgs.81/08).

Secondo tale accezione pertanto l'opportunità di integrare, nell'ambito delle visite mediche previste per gli altri rischi normati presenti in ambito lavorativo (ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.81/08), la sorveglianza sanitaria per il rischio stress lavoro-correlato, su proposta del Medico Competente, si configurerebbe quando, al termine dell'intero percorso di valutazione del rischio, (valutazione preliminare, azioni correttive, valutazione approfondita, ulteriori misure di miglioramento) permanga una condizione ineliminabile di stress potenzialmente dannosa.

Nei casi suddetti il Medico Competente, in occasione delle visite mediche svolte per gli altri rischi normati o su richiesta del lavoratore, può raccogliere, su consenso del lavoratore, dati anamnestici su sospetti disturbi o patologie da stress lavoro-correlate, utilizzando strumenti standardizzati di raccolta anamnestica (come descritto nel capitolo 4, seguendo il format Allegato 6 e i relativi allegati 1,2,3,8,8 bis) supportati, se del caso, da riscontri documentali o da accertamenti clinico-strumentali, al fine di individuare precocemente eventuali criticità individuali e proporre gli opportuni interventi preventivi/correttivi per il singolo.

Nel paragrafo che segue si riporta una proposta operativa per l'applicazione di quanto sopra descritto, ad esito della visita medica effettuata dal Medico Competente, sia essa inserita nell'ambito della sorveglianza sanitaria effettuata per gli altri rischi normati, sia ad esito di una visita a richiesta da parte del lavoratore ai sensi dell'art.41 comma 1 lettera b) e comma 2 lettera c), sia qualora dovessero giungere all'osservazione del Medico più soggetti appartenenti al medesimo gruppo omogeneo che segnalano un disagio riconducibile a criticità lavorative.

2.1 Gestione dei casi di disadattamento lavorativo riconducibili a criticità di “contenuto” e “contesto” del lavoro

Il modello operativo che si propone per la gestione dei casi di disagio lavorativo è attivato dal Medico Competente, con il consenso del lavoratore, nei casi in cui, in occasione delle visite mediche previste per gli altri rischi normati o a richiesta del lavoratore, venga riferita una condizione di disadattamento lavorativo¹².

Il medico competente approfondisce la raccolta anamnestica dei dati come presentato nel cap.4 utilizzando il formato di Cartella Clinica - Allegato n.6:

- nel caso dei Medici Competenti delle strutture socio-sanitarie il protocollo può essere gestito direttamente dal medico prevedendo la collaborazione della Psicologia clinica ospedaliera (ove presente) e/o della consulenza specialistica psichiatrica;
- nel caso dei Medici competenti aziendali e dei Medici competenti delle strutture sociosanitarie, che non possono avvalersi di valutazioni della Psicologia clinica ospedaliera e degli specialisti psichiatri, il protocollo può essere attivato tramite percorsi di supporto/sostegno personalizzati, da attuare preferibilmente all'interno dell'ambito aziendale se presenti e qualora non disponibili inoltrando richiesta di visita medica agli Ambulatori di II° livello delle UOOML.

A seguito della visita del medico competente sono previste le seguenti fasi:

- prima fase di approfondimento:
 - a) valutazione psicodiagnostica, che comprende: colloquio psicologico clinico e somministrazione di test psicodiagnostici per l'analisi dei fattori organizzativi di contenuto e contesto del lavoro e delle caratteristiche personali, che concorrono allo stato di compromesso benessere, evidenziando la presenza/assenza di risorse adattive (coping, resilienza);
 - b) eventuale visita specialistica psichiatrica per la definizione clinico diagnostica del disagio, se non già documentata e per porre diagnosi differenziale con le principali patologie psichiatriche;
 - c) eventuali ulteriori approfondimenti clinico/diagnostici per patologie d'organo correlate (es. visite specialistiche cardiologiche, neurologiche, ecc.).
- seconda fase conclusiva:
 - a) valutazione conclusiva con formulazione di una relazione di sintesi contenente la definizione diagnostica del caso e l'eventuale correlazione con le criticità organizzative rilevate;
 - b) incontro di restituzione al lavoratore degli esiti della valutazione integrata, a cura del Medico Competente e dello Psicologo;
 - c) incontro a carattere interdisciplinare del Medico Competente e dello Psicologo con i Referenti Organizzativi aziendali del lavoratore, anche tramite un sopralluogo dell'ambiente di lavoro del dipendente che ha segnalato le disfunzioni organizzative, al fine di verificare e individuare le più idonee misure di gestione del singolo caso relativamente alle criticità emerse;
 - d) espressione del giudizio di idoneità recante le limitazioni o le prescrizioni idonee per salvaguardare la salute del lavoratore che stia riportando conseguenze correlabili alle disfunzioni organizzative rilevate e che tenga conto degli interventi concordati con i referenti di cui sopra;
 - e) eventuale presa in carico del lavoratore per una adeguata gestione clinica, anche con il coinvolgimento, se del caso, di altre professionalità sanitarie.
- terza fase di monitoraggio (periodicità della visita):
 - a) attività di monitoraggio a breve-medio termine (6-12 mesi), a seconda delle misure individuate per il singolo caso, al fine di:
 - verificare lo stato di attuazione ed efficacia delle stesse da parte del Medico Competente con i Referenti Organizzativi;

- verificare in sede di visita medica la bontà delle stesse sulla salute del lavoratore, suggerendo una periodicità di visita di 6-12 mesi, salvo i casi in cui il medico ritenga opportuno attivare una periodicità ridotta;
- segnalare al Datore di Lavoro eventi sentinella rilevati nell'ambito della sorveglianza sanitaria ai fini della revisione della valutazione del rischio, relativa alle specifiche situazioni lavorative e dell'individuazione di idonee misure correttive (art. 29 comma 3 del D.Lgs.81/08). Tale rilevazione è finalizzata ad approfondire la correlazione delle manifestazioni psicofisiche lamentate/obiettivate con patologie pregresse o in atto nel lavoratore ovvero con evidenze di disfunzioni organizzative che necessitano degli opportuni interventi correttivi ed eventualmente assolvere agli obblighi di denuncia, referto, certificazione di malattia professionale.

Qualora dovessero emergere condizioni individuali di disagio psichico rilevato in sede di visita medica relativo al singolo lavoratore non riconducibile allo Stress lavoro-correlato, ma potenzialmente in grado di impattare sul benessere lavorativo, è auspicabile che il Medico Competente intervenga:

- proponendo al lavoratore percorsi di supporto/sostegno anche attraverso il Medico di Medicina Generale
- effettuando un approfondimento degli elementi di contenuto e contesto del lavoro per una adeguata gestione del caso all'interno del clima organizzativo del luogo di lavoro.

Qualora dovessero giungere all'osservazione del Medico più soggetti appartenenti al medesimo gruppo omogeneo che segnalano disagio è utile promuovere un "*focus group*"⁴² rivolto al gruppo di lavoratori afferenti allo specifico comparto lavorativo, in collaborazione con lo psicologo, per indagare gli elementi di contenuto e contesto del lavoro e individuare possibili interventi di gestione delle criticità rilevate e verificate, ricercando la collaborazione dei lavoratori stessi e dei referenti aziendali.

Il "*focus group*" è una tecnica che serve a raccogliere, in un gruppo ristretto, informazioni su temi multidimensionali e complessi, in questo caso gli aspetti stressanti del lavoro. È diretto da un conduttore/moderatore che guida e anima la discussione del gruppo; è generalmente presente anche un assistente/osservatore che prepara il setting e rileva le dinamiche interne a quel gruppo.

Il gruppo ha una dimensione definita all'interno di un range: i partecipanti al gruppo devono essere almeno 6-7 unità, per favorire le dinamiche, non devono superare il numero di 12-13, per evitare che si creino interventi dominanti a sfavore di opinioni più deboli, che rischiano così di essere inibite e di rimanere inesprese. Il focus group è uno strumento di indagine psicosociale di natura qualitativa finalizzato al raggiungimento di un obiettivo di miglioramento secondo indicazioni attendibili, che va quindi al di là della semplice quantificazione. Il confronto diretto con i lavoratori permette di mettere in evidenza non solo elementi di criticità, ma anche di acquisire suggerimenti per le misure di miglioramento. In pratica, il criterio di giudizio della bontà dell'osservazione è riconducibile al consenso presente fra i partecipanti; l'interazione, che è l'elemento che caratterizza tutte le tecniche di gruppo, aiuta ad approfondire e scandagliare in profondità gli argomenti trattati proprio grazie al feedback su cui si basa, generando come output un giudizio e delle indicazioni frutto di negoziazione e mediazione: quindi validato.

Tutto ciò assume particolare rilievo nella valutazione perché si chiarisce che lo strumento dei focus group non ha più soltanto valenza conoscitiva, ma può divenire a pieno titolo una tecnica a servizio della decisione. Lo strumento dei focus group è versatile e spesso consigliabile per la sua capacità di essere flessibile ed informativo, si può quindi adattare ad un vasto ventaglio di possibilità.

Di solito si pensa che sia preferibile il suo utilizzo nelle piccole e medie imprese dove è possibile in alcune sessioni coinvolgere tutti gli operatori (o comunque un numero adeguato).

Tuttavia, questo strumento può essere adattato anche in aziende più grandi, a fronte di un adeguato campionamento, ovvero nei riguardi dei singoli gruppi omogenei interessati dalla valutazione approfondita. Vedi schema di sintesi: Allegato n.12 Flusso per la gestione dei casi da disadattamento lavorativo.

3. Gestione del rischio da atti violenti e delle vittime di aggressioni nelle strutture sociosanitarie

Per quanto riguarda la gestione degli atti violenti per le strutture sociosanitarie si rimanda alle vigenti indicazioni Regionali riportate nella recente *DGR N.XII/4182 del 07/04/2025 - Documento di indirizzo sulla prevenzione e la gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari di cui all'art. 3 della l.r. n.15 dell'8 luglio 2020 «sicurezza del personale sanitario e sociosanitario»*⁴⁶ che recepisce i precedenti documenti: *Sub Allegato C della DGR XI/1986 del 23/07/2019*^{40,41}; *Legge Regionale n.15 del 08/07/2020 - Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario (BURL n. 28 suppl del 10 Luglio 2020)* e successiva *DGR XI/6902 del 05/09/2022 Determinazione in merito all'organizzazione delle attese e alla prevenzione di atti di violenza a danno degli operatori sanitari nel contesto del Pronto Soccorso*.

Nel documento è delineato il percorso da seguire a livello aziendale a seguito della segnalazione dell'evento dovuto ad atti violenti da parte di pazienti, caregiver e utenti. Il Gruppo aziendale multidisciplinare costituito da Risk Management Ospedaliero, Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Psicologia clinica si occupano della valutazione dell'evento e dell'individuazione di possibili misure correttive (strutturali, organizzative, formative) con il coinvolgimento delle figure datoriali/referenti organizzativi.

Si descrivono le modalità di interventi/percorsi specifici di supporto psicologico dell'individuo o del gruppo interessato dall'evento violento, fermo restando l'attivazione delle procedure di emergenza sanitaria qualora si verificano danni di tipo fisico con conseguente certificazione di infortunio sul lavoro.

Avvalendosi inoltre della collaborazione dello psicologo si propongono percorsi formativi separati rivolti ai Dirigenti-Preposti e Lavoratori relativi alle misure di prevenzione attuabili e alle tecniche di *de-escalation* e di *debriefing* utili per fronteggiare le situazioni critiche e le eventuali ricadute sul gruppo di lavoro.

Per *de-escalation* s'intende l'insieme di tecniche verbali e non verbali atte a diminuire l'intensità dell'agitazione e dell'aggressività nella relazione interpersonale (vedasi *Sub Allegato C della DGR XI/1986 del 2019*⁴⁰)

Il *debriefing* e il *defusing* sono due tecniche utilizzate in psicologia dell'emergenza che hanno lo scopo di "disinnescare" le reazioni emotive conseguenti a situazioni traumatiche. Lo scopo primario di questi interventi è abbassare i livelli di ansia e stress vissuti dalle persone coinvolte.

Infine sono riportate le indicazioni, secondo le attuali normative di riferimento, relative alla tutela dei lavoratori dell'ambito socio-sanitario in conseguenza alle aggressioni.

8. BIBLIOGRAFIA

¹ ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004) - Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE- "Confindustria europea"; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale - Bruxelles 8 ottobre 2004 https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2509:accordo-europeo-8-ottobre-2004-stress-nei-luoghi-di-lavoro&catid=54&Itemid=139

² Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18/11/2010. Indicazioni della Commissione consuntiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 6.c 8, lett. M-quater, e 28 ,c. 1-bis, d.lgsln.81/2008 e s.m.i.)

³ Documento CTI Stress lavoro-correlato indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l'attività di vigilanza alla luce della Lettera Circolare del 18/11/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<https://www.certifico.com/component/attachments/download/406>

⁴INAIL - Patologia psichiatrica da stress, mobbing e costrittività organizzativa – 2005
<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alq-patologia-psichica-da-stress.pdf>

⁵ EU-OSHA -Rischi psicosociali
<https://osha.europa.eu/it/themes/psychosocial-risks-and-stress>

⁶ EU-OSHA- Campagna ambienti di lavoro sane e sicuri 2023-25 – Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale
https://osha.europa.eu/sites/default/files/HWC-23-25-Campaign_Guide_WEB_it_0.pdf

⁷ Ege H. Mobbing. Che cos’è il terrore psicologico sul posto di lavoro, Pitagora, Bologna- 1996

⁸ OMS – Sindrome da Burnout
<https://www.certifico.com/newsletter/archive/view/listid-9-ambiente/mailid-37495-stress-lavoro-riconosciuta-sindrome-oms>

⁹ EU-OSHA – Indagine OSH Pulse – Sicurezza e salute sul lavoro dopo la pandemia
<https://osha.europa.eu/it/publications/germany-osh-pulse-2022-osh-post-pandemic-workplaces>

¹⁰ The Lancet- Vol 398, n.10312, p17000+1712, 06 Novembre 2021- Prevalenza globale e peso dei disturbi depressivi e d’ansia in 204 paesi e territori nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19
[https://www.thelancet.com/article/S01406736\(21\)021437/fulltext#:~:text=We%20estimated%20an%20additional%2053,5\)%20per%20100%20000%20population.](https://www.thelancet.com/article/S01406736(21)021437/fulltext#:~:text=We%20estimated%20an%20additional%2053,5)%20per%20100%20000%20population.)

¹¹ EU-OSHA – Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lavoro
<https://osha.europa.eu/sites/default/files/597%20calculating%20the%20cost%20of%20related%20stress%20-%20IT.pdf>

¹² POSITION PAPER SU IL MEDICO COMPETENTE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO - SIMLII 2013.
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Gestione-risorse-umane/Sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro/stress-lavoro-correlato/stress-lavoro-correlato>

¹³INAIL Valutazione e Gestione del Rischio da Stress lavoro-correlato
https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_portstg_093254.pdf

¹⁴La Valutazione del Rischio Stress lavoro-correlato – Linee Operative per le piccole imprese (SPISAL – ULSS 20 Veneto, 2011)
https://download.acca.it/BibLus-net/Sicurezza/StressLavCorr_linee_pmi.pdf

¹⁵Archivio documentazione su rischio slc e rischi psico-sociali – Regione Lombardia
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Gestione-risorse-umane/Sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro/stress-lavoro-correlato/stress-lavoro-correlato>

¹⁶ La Valutazione dello stress lavoro-correlato – Proposta Metodologia- ISPESL, Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale, marzo 2010
https://asfo.sanita.fvg.it/export/sites/aas5/it/servizi/documenti/territorio/dipartimento_prevenzione/sicurezza_prevenzione_ambienti_lavoro/stress_lavoro_correlato_ISPESL.PDF

- ¹⁷ *Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia*
<https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/dettaglioedizionale/setting/luoghi-di-lavoro/programma-whp-lombardia>
- ¹⁸ *ITWH: sistema gestionale per il benessere e la promozione del Total Worker Health nei Luoghi di Lavoro – Regione Lombardia*
<https://eventi.regione.lombardia.it/it/total-worker-health>
- ¹⁹ *Goldberg DP, Williams P (1988). A User's Guide to the General Health Questionnaire.*
https://www.scrip.org/pdf/OJPM20110200002_62751853.pdf
- ²⁰ *The short-form version of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21): Construct validity and normative data in a large non-clinical sample*
<https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1348/014466505X29657>
- ²¹ *J Ilmarinen, The Work Ability Index, Occupational Medicine 2007: 57:160*
<https://academic.oup.com/occmed/article/57/2/160/1584972>
- ²² *CIIP Aging E-Book su invecchiamento e lavoro*
https://www.ciip-consulta.it/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=1:aging-ebook&Itemid=609
- ²³ *ESENER 2009 - Managing safety and health at work*
<https://osha.europa.eu/it/publications/european-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-managing-safety-and-health-work>
- ²⁴ *La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato – Modulo contestualizzato al settore sanitario*
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-metod-valut-gestione-rischio-lav-stress-correlato_6443175244686.pdf
- ²⁵ *Decreto n.1757 del 01/03/2023 Regione Lombardia “Sperimentazione di una strategia partecipativa, strutturata e coordinata per lo sviluppo di un SGSSL (Strategia SOBANE – Gestione dei rischi professionali)*
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130301_DDecreto%201757_SOBANE_SGSL.pdf
- ²⁶ *Sub Allegato C della DGR XI/1986 del 2019 “Atti di violenza a danno degli operatori sanitari in ambito ospedaliero: metodologia di analisi e gestione del rischio” - Guida operativa- Regione Lombardia*
<https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8e1772a6-a48f-4d4b-87f4-4005a6221a50/SUB.+ALL+C+ATTI+VIOLENZA+DGR+1986.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8e1772a6-a48f-4d4b-87f4-4005a6221a50-oRV1wOr>
- ²⁷ *LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI ATTI DI VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI SANITARI E SOCIO-SANITARI – Regione Toscana*
<https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5315978.pdf>
- ²⁸ *Linee di indirizzo per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari - Regione Emilia Romagna*
https://salute.regione.emilia-romagna.it/assistenza-ospedaliera/sicurezza-cure/le-raccomandazioni-regionali-1/linee-di-indirizzo-prevenzione-atti-di-violenza_np.pdf
- ²⁹ *Raccolta bibliografica rischio da aggressioni – Archivio documentale stress lavoro-correlato e rischi psicosociali – Regione Lombardia*

<https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7edc293f-af83-4cbb-a9b9-e26f12a1f7d9/bibliografia+rischio+aggressioni+2023.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7edc293f-af83-4cbb-a9b9-e26f12a1f7d9-ovrJtSs>

³⁰ Il Sistema di Sorveglianza MAREL ed il contributo alla rete della Medicina del Lavoro per il Benessere Globale del lavoratore, INAIL 2023

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alq-pubbl-sistema-sorveglianza-marel-contributo-medicina-lavoro.pdf>

³¹ Buone Pratiche condivise per la sorveglianza sanitaria efficace, Regione Emilia-Romagna PRP 2021-25 - PP08

<https://salute.regione.emilia-romagna.it/prp/aree-tematiche/sicurezza-e-salute-in-ambiente-di-vita-e-di-lavoro/buone-pratiche/buone-pratiche-condivise-per-la-sorveglianza-sanitaria-efficace>

³² Maslach, C. e Jackson, SE (1986). Manuale di inventario del burnout di Maslach (2a ed.)

https://books.google.it/books/about/Maslach_Burnout_Inventory.html?id=j9lrngAACAAJ&redir_esc=y

³³ F Roscelli Et MC Spaggiari "Un questionario dei disturbi del sonno per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori" G Ital Med Lav Erg 2008; 30:3, Suppl, 10-18

http://www.laboratoriopoliziademocratica.org/SALUTE/sonno_19.9.2009.pdf

³⁴ Elisabeth Flo et al "A Reliability and Validity Study of the Bergen Shift Work Sleep Questionnaire in Nurses Working Three-Shift Rotations" Chronobiology International, 29(7): 937–946, (2012)

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22823877/>

³⁵ Insonnia, Strumenti di valutazione psicologica. D. Coradeschi e A. Devoto - Trento, Erickson

https://d1q0teaq7w3vb.cloudfront.net/didalabs/professionisti/Psicologia_clinica/insonnia.pdf

³⁶ Fact-sheet Stress lavoro-correlato e rischi psicosociali – Settore Sanità

<https://www.lombardia.cisl.it/wp-content/uploads/2021/04/Fact-sheet-SANITA-logocompletoDEF.pdf>

³⁷ Inventario di personalità MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2)

<https://www.stateofmind.it/minnesota-multiphasic-personality-inventory-mmipi/>

³⁸ DECRETO 15 novembre 2023 Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/01/13/24A00095/sq>

³⁹ INAIL Obblighi dei medici nei casi di infortunio e malattia professionale

<https://www.aslroma6.it/documents/20143/65569/21++Guida+alla+certificazione+medica+di+malattia+professionale.pdf>

⁴⁰ Sub Allegato C della DGR XI/1986 del 2019 "Atti di violenza a danno degli operatori sanitari in ambito ospedaliero: metodologia di analisi e gestione del rischio" - Guida operativa- Regione Lombardia

<https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8e1772a6-a48f-4d4b-87f4-4005a6221a50/SUB.+ALL+C+ATTI+VIOLENZA+DGR+1986.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8e1772a6-a48f-4d4b-87f4-4005a6221a50-orV1wOr>

⁴¹ RACCOMANDAZIONE PER PREVENIRE GLI ATTI DI VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI SANITARI - Ministero della Salute Raccomandazione n.8 del 2007

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_721_allegato.pdf

⁴² Spisal Aulss Veneto – Stress lavoro-correlato

<https://spisal.aulss9.veneto.it/Stress-lavoro-correlato-Definizione-e-indicazioni-per-i-focus-group>

⁴³ *Workplace Violence Guidelines for Preventing for Healthcare and Social Service Workers - OSHA 2015*
<https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/osh3148.pdf>

⁴⁴ Tamers, S. L., Chosewood, L. C., Childress, A., Hudson, H., Nigam, J., & Chang, C. C. (2019). Total Worker Health® 2014–2018: the novel approach to worker safety, health, and well-being evolves. *International journal of environmental research and public health*, 16(3), 321.

⁴⁵ Lee, M. P., Hudson, H., Richards, R., Chang, C. C., Chosewood, L. C., & Schill, A. L. (2016). *Fundamentals of total worker health approaches: essential elements for advancing worker safety, health, and well-being*.

⁴⁶ DGR N.XII/4182 del 07/04/2025 - Documento di indirizzo sulla prevenzione e la gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari di cui all'art. 3 della l.r. n.15 dell'8 luglio 2020 «sicurezza del personale sanitario e sociosanitario»
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-4182-legislatura-12>

⁴⁷ *Percentage of workers reporting a work-related health problem, by type of problem, EU-27, 2013 - Eurostat, Labour Force Survey ad hoc module 'Accidents at work and other work-related health problems' (2013)*

⁴⁸ Tuomi K, Ilmarinen J, Jakkola A, Katajarinen L, Tulkki A. *Work Ability Index*. Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki. Rautoja and Pietilainen, Helsinki. 1998

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

D.g.r. 9 dicembre 2025 - n. XII/5461
Premio Rosa Camuna 2026

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. n. X/1605 del 4 aprile 2014 «Istituzione del Nuovo Premio Rosa Camuna», con la quale si deliberava di istituire un unico premio regionale per riconoscere pubblicamente l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia, da consegnarsi in occasione della celebrazione annuale della Festa della Lombardia nel giorno 29 maggio:

Visti i successivi provvedimenti di aggiornamento e modifica del regolamento del Premio Rosa Camuna:

- d.g.r. n. 6112 del 16 gennaio 2017 «Premio Rosa Camuna, aggiornamento regolamento» che stabiliva le modalità di presentazione delle candidature;
- d.g.r. n. X/7524 del 18 dicembre 2017 «Premio Rosa Camuna»;
- d.g.r. n. XI/1136 del 14 gennaio 2019 «Premio rosa Camuna 2019. Modifica Regolamento»;
- d.g.r. n. 1/2743 del 20 gennaio 2020 «Premio rosa Camuna 2020 Modifica del regolamento»;
- d.g.r. n. XI/ 7646 del 28 dicembre 2022 «Premio rosa Camuna 2023»;
- d.g.r. n. XII/ 3548 del 9 dicembre 2024 «Premio rosa Camuna 2025»;

Considerato che Regione Lombardia vuole riconoscere il valore di tutti i cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità e del diritto alla salute e considera il loro impegno un altissimo esempio di dedizione al bene comune e una testimonianza concreta dei valori della nostra società e del territorio lombardo;

Ritenuto quindi doveroso attribuire un riconoscimento adeguato a tutti coloro che hanno dimostrato il proprio impegno attraverso qualsiasi forma di contributo senza prevedere limitazione al numero dei premi e delle menzioni da attribuire nel corso dell'anno;

Considerato, alla luce dell'esperienza maturata nelle annualità precedenti, che frequentemente anche nel corso dell'anno si possono verificare episodi per cui Regione Lombardia, nell'immediatezza degli accadimenti, vuole rendere merito ad alcuni soggetti e consegnare ulteriori Premi o Menzioni a persone e realtà particolarmente meritorie;

Ritenuto opportuno, per i motivi richiamati in premessa, di approvare il regolamento allegato quale parte integrante del presente atto;

Vista la l.r. 12 settembre 1986, n. 50, recante «Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale»;

Vista la legge regionale 26 novembre 2013, n. 15 «Istituzione della Festa regionale lombarda in occasione del 29 maggio, ricorrenza della battaglia di Legnano»;

Visto tutto quanto sopra esposto in premessa che si intende far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare il «Premio Rosa Camuna 2026» per celebrare la Festa della Lombardia;

2. di approvare il Regolamento del «Premio Rosa Camuna 2026», che forma parte integrante del presente atto;

3. di confermare che la consegna del «Premio Rosa Camuna 2026» avverrà il giorno 29 maggio 2026, o nella data più opportuna in considerazione del calendario degli impegni istituzionali assunti dalla Giunta Regionale;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale dei Regione Lombardia e contestualmente alla pubblicazione di dichiarare aperta la presentazione delle candidature al Premio.

Il segretario: Riccardo Perini

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL "PREMIO ROSA CAMUNA"

Art. 1

1. Il "Premio Rosa Camuna" è istituito dalla Giunta regionale della Lombardia per riconoscere pubblicamente l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.

Art. 2

1. Il premio è assegnato dal Presidente della Regione, in occasione della Festa della Lombardia, in relazione al giusto rilievo da conferire all'iniziativa.
2. La Cerimonia di conferimento del Premio si svolgerà nella data del 29 maggio giorno della "Festa della Lombardia" o nella data ritenuta più opportuna, in considerazione del calendario degli impegni istituzionali assunti dalla Giunta Regionale;

Art. 3

1. Il premio è conferito ogni anno, a persone fisiche, imprese, enti, associazioni, fondazioni e realtà residenti, con sede o operanti in Lombardia.

Art. 4

1. Le proposte di candidatura contenenti le motivazioni e gli altri elementi utili alla loro valutazione, possono essere presentate da chiunque desideri segnalare persone fisiche, imprese, enti, associazioni, fondazioni, entro il 31 marzo di ciascun anno. L'Unità Organizzativa Comunicazione, Eventi e Cerimoniale della Presidenza della Giunta Regionale provvede ad una prima istruttoria delle proposte di candidatura valutandone i requisiti di ammissibilità e corredandole di ogni altro utile elemento informativo. Le proposte così istruite sono inoltrate al Presidente della Regione e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale delibera la formazione della proposta complessiva, indicando sino ad un massimo di cinque Premi. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale definisce le modalità idonee alla formazione della deliberazione di cui al comma precedente.
3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha facoltà di segnalare anche fino ad un massimo di 10 candidati - non assegnatari del Premio Rosa Camuna - che per riconosciuti meriti potranno essere insigniti di una "Menzione Speciale".

4. Ciascun componente l'Organo deliberante è tenuto alla più assoluta riservatezza sulle proposte e sull'assegnazione dei premi fino alla cerimonia di consegna.
5. Il Presidente della Regione Lombardia ha facoltà di segnalare fino ad un massimo di 2 persone fisiche, imprese, enti, associazioni e fondazioni residenti, con sede o operanti in Lombardia, non assegnatari del Premio Rosa Camuna, che per riconosciuti meriti potranno essere insigniti del "Premio Speciale del Presidente".
6. Il Presidente della Regione Lombardia ha altresì la facoltà di segnalare, premi o menzioni da destinare a persone fisiche, imprese, enti, associazioni che, per un ambito tematico specifico, si siano distinte nel corso dell'anno;
7. I premi sono conferiti con provvedimento del Presidente della Regione. È facoltà del Presidente della Regione non accogliere una o più proposte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, dandone motivazione.
8. Nel corso dell'anno possono altresì essere conferiti Premi Speciali e Menzioni Speciali, anche caratterizzati per ambiti specifici, qualora si ritenesse opportuno rendere merito a persone fisiche, imprese o associazioni in occasione di particolari eventi.

Art. 5

1. Incorre nella perdita del Premio Rosa Camuna l'insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Presidente della Regione, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

D.g.r. 9 dicembre 2025 - n. XII/5476

Determinazioni in merito al riconoscimento regionale degli ecomusei lombardi (l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo», art. 19). Esiti del monitoraggio degli ecomusei lombardi riconosciuti - Anno 2025

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. del 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo», in particolare:

- l'art. 6 con cui la Regione Lombardia assegna il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, che posseggono adeguati standard di qualità;
- l'art. 19 con cui la Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e il monitoraggio degli ecomusei e ne sostiene l'attività;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato dal Consiglio regionale con la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, nel quale sono indicati come obiettivi strategici l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta culturale e il sostegno al sistema culturale lombardo, in particolare nel Pilastro n. 6 «Lombardia protagonista»;
- la d.c.r. n. XII/101 del 5 dicembre 2023 di approvazione del Programma Triennale per la Cultura 2023-2025, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo»;

Dato atto che:

- la d.g.r. n. XI/1959 del 22 luglio 2019 «Aggiornamento dei requisiti minimi per il riconoscimento regionale degli ecomusei in Lombardia», in applicazione della l.r. del 7 ottobre 2016, n. 25 ha individuato i nuovi requisiti minimi per il riconoscimento degli ecomusei lombardi;
- la d.g.r. n. XII/301 del 15 maggio 2023 «Riconoscimento degli ecomusei in Lombardia - Anni 2022-2023» configura l'assetto attuale degli ecomusei riconosciuti in Lombardia;

Considerato che:

- il d.d.s. n. 20202 del 19 dicembre 2024 «Attivazione del monitoraggio degli ecomusei riconosciuti per l'adeguamento ai requisiti minimi, ai sensi della d.g.r. n. XI/1959 del 22 luglio 2019», ha avviato, in attuazione della d.g.r. n. XI/1959 del 22 luglio 2019, la procedura di monitoraggio sugli ecomusei lombardi riconosciuti al fine di verificare il mantenimento di alcuni standard di qualità corrispondenti ai requisiti minimi necessari di cui alla sopra citata d.g.r. n. 1959/2019;
- la procedura di monitoraggio prevede la compilazione di un questionario di autovalutazione, oltre ad una serie di schede anagrafiche, attraverso la piattaforma infotelematica messa a disposizione da Regione Lombardia - LaC Luoghi della Cultura;
- la piattaforma è stata aperta dal 15 gennaio 2025 al 15 giugno 2025;
- il termine è stato in seguito prorogato al 30 luglio 2025 dal d.d.s. n. 7948 del 5 giugno 2025;

Dato atto che:

- entro i termini previsti, gli attuali 36 istituti ecomuseali oggetto del monitoraggio hanno inviato i questionari di autovalutazione;
- dopo una prima fase istruttoria, gli uffici regionali competenti hanno richiesto una serie di integrazioni documentali e chiarimenti sulla documentazione presentata.

Considerata l'opportunità di proseguire nell'azione regionale finalizzata a sostenere il continuo miglioramento della qualità dell'offerta culturale attraverso la verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti per la conferma del riconoscimento regionale;

Preso atto dell'attività istruttoria svolta dalla Struttura Patrimonio Culturale;

Vista la proposta della Dirigente della Struttura Patrimonio Culturale - Allegato 1 «Monitoraggio regionale degli ecomusei lombardi (l.r. del 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» art. 19) - Esiti dell'istruttoria», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, formulata in base all'istruttoria svolta dalla medesima Struttura di Regione Lombardia;

Dato atto che il presente Allegato 1 individua:

- n. 25 ecomusei per i quali si conferma il riconoscimento, di

cui n. 21 sono confermati con raccomandazioni di miglioramento:

- Ecomuseo Adda di Leonardo (MI - LC - BG - MB)
- Ecomuseo Paesaggio di Parabiago (MI)
- Ecomuseo della Risaia dei fiumi e del paesaggio rurale mantovano (MN)
- Ecomuseo Valle del Bitto di Albaredo (SO)
- Ecomuseo Alta via dell'Oglio (BS) - con raccomandazioni
- Ecomuseo Appennino lombardo «Il Grano in erba» (PV) - con raccomandazioni
- Ecomuseo Botticino (BS) - con raccomandazioni
- Ecomuseo delle Grigne (LC) - con raccomandazioni
- Ecomuseo Martesana (MI) - con raccomandazioni
- Ecomuseo Miniere di Gorno «Il viaggio dello zinco tra alpeggi e miniere» (BG) - con raccomandazioni
- Ecomuseo della Resistenza in Mortirolo (BS) - con raccomandazioni
- Ecomuseo della Val Sanagra (CO) - con raccomandazioni
- Ecomuseo Val San Martino (LC) - con raccomandazioni
- Ecomuseo Valgerola (SO) - con raccomandazioni
- Ecomuseo Valmalenco (SO) - con raccomandazioni
- Ecomuseo Valtaleggio (BG) - con raccomandazioni
- Ecomuseo della Vallespluga (SO) - con raccomandazioni
- Ecomuseo Valle del Caffaro (BS) - con raccomandazioni
- Ecomuseo Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno (BS) - con raccomandazioni
- Ecomuseo di Valle Trompia «La Montagna e l'industria» (BS) - con raccomandazioni
- Ecomuseo della Valvestino (BS) - con raccomandazioni
- Ecomuseo del Territorio di Nova Milanese nel Parco Grugnotorto Villorosi (MB) - con raccomandazioni
- Ecomuseo Terrazze Retiche di Bianzone (SO) - con raccomandazioni
- Ecomuseo Terre d'Acqua fra Oglio e Po (MN) - con raccomandazioni
- Ecomuseo Tra il Chiese il Tartaro e l'Osona (MN) - con raccomandazioni
- n. 11 ecomusei che non possiedono alcuni requisiti minimi per il riconoscimento regionale e potranno ottemperare alle prescrizioni entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto, previa sospensione:
 - Ecomuseo Centro Storico - Borgo Rurale di Ornica (BG)
 - Ecomuseo Concarena - Montagna di luce (BS)
 - Ecomuseo Limonaie del Garda - Prà de la fam (BS)
 - Ecomuseo Paesaggio Lomellino (PV)
 - Ecomuseo della Prima Collina (PV)
 - Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord (EUMM) - (MI)
 - Ecomuseo Val Borlezza (BG)
 - Ecomuseo Valli Oglio e Chiese (MN - CR)
 - Ecomuseo Valtorta (BG)
 - Ecomuseo della Valvarena (LC)
 - Ecomuseo Vaso Re e della Valle dei magli (BS)

Dato atto che, alla luce degli esiti del presente monitoraggio, l'assetto definitivo degli ecomusei riconosciuti sarà approvato con successiva deliberazione, una volta verificati gli adempimenti alle prescrizioni da parte degli istituti ecomuseali il cui riconoscimento è momentaneamente sospeso;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto dei termini previsti dalla l. 241/1990 e ss.mm.;

Dato atto, infine, che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Patrimonio Culturale individuate dai provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1 «Monitoraggio regionale degli ecomusei lombardi (l.r. del 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» art. 19) - Esiti dell'istruttoria» parte integrante e sostanziale al presente atto;

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

2. di dare atto che l'Allegato di cui al punto 1) individua:

- n. 25 ecomusei per i quali si conferma il riconoscimento, di cui n. 21 sono confermati con raccomandazioni di miglioramento:
 - Ecomuseo Adda di Leonardo (MI - LC -BG -MB)
 - Ecomuseo Paesaggio di Parabiago (MI)
 - Ecomuseo della Risaia dei fiumi e del paesaggio rurale mantovano (MN)
 - Ecomuseo Valle del Bitto di Albaredo (SO)
 - Ecomuseo Alta via dell'Oglio (BS) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo Appennino lombardo «Il Grano in erba» (PV) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo Botticino (BS) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo delle Grigne (LC) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo Martesana (MI) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo Miniere di Gorno «Il viaggio dello zinco tra alpeggi e miniere» (BG) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo della Resistenza in Mortirolo (BS) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo della Val Sanagra (CO) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo Val San Martino (LC) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo Valgerola (SO) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo Valmalenco (SO) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo Valtaleggio (BG) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo della Vallespluga (SO) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo Valle del Caffaro (BS) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno (BS) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo di Valle Trompia «La Montagna e l'industria» (BS) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo della Valvestino (BS) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo del Territorio di Nova Milanese nel Parco Grignotorto Villorresi (MB) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo Terrazze Retiche di Bianzone (SO) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo Terre d'Acqua fra Oglio e Po (MN) - con raccomandazioni
 - Ecomuseo tra il Chiese il Tartaro e l'Osona (MN) - con raccomandazioni
- n. 11 ecomusei che non possiedono alcuni requisiti minimi per il riconoscimento regionale e potranno ottemperare alle prescrizioni entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto, previa sospensione:
 - Ecomuseo Centro Storico - Borgo Rurale di Ornica (BG)
 - Ecomuseo Concarena - Montagna di luce (BS)
 - Ecomuseo Limonaie del Garda - Prà de la fam (BS)
 - Ecomuseo Paesaggio Lomellino (PV)
 - Ecomuseo della Prima Collina (PV)
 - Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord (EUMM) - (MI)
 - Ecomuseo Val Borlezza (BG)
 - Ecomuseo Valli Oglio e Chiese (MN - CR)
 - Ecomuseo Valtorta (BG)
 - Ecomuseo della Valvarrone (LC)
 - Ecomuseo Vaso Re e della Valle dei magli (BS);

3. di dare atto che, alla luce degli esiti del presente monitoraggio, l'assetto definitivo degli ecomusei riconosciuti sarà approvato con successiva deliberazione, una volta verificati gli adempimenti alle prescrizioni da parte degli istituti ecomuseali il cui riconoscimento è momentaneamente sospeso;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

Allegato 1

Monitoraggio regionale degli ecomusei lombardi (l.r. del 7 ottobre 2016, n. 25 'Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo' art. 19) - Esiti dell'istruttoria**Premessa**

Gli ecomusei riconosciuti da Regione Lombardia sono sottoposti periodicamente a un monitoraggio attraverso il quale viene verificato, da parte della Struttura regionale competente, il mantenimento di alcuni standard di qualità corrispondenti ai requisiti Minimi necessari per il riconoscimento (D.G.R. n. XI/1959 del 22 luglio 2019 "Aggiornamento dei requisiti minimi per il riconoscimento regionale degli ecomusei in Lombardia", in applicazione della legge regionale del 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo"). La definizione di tali requisiti è il risultato di una concertazione avvenuta nel Tavolo di lavoro di coordinamento degli ecomusei lombardi, che, in qualità di organismo consultivo e propositivo, è il luogo di confronto tra gli ecomusei riconosciuti e Regione Lombardia.

Il procedimento di monitoraggio prevede che i referenti degli istituti presentino un questionario di autovalutazione che si compone di varie sezioni corrispondenti a 15 Requisiti Minimi, oltre a una serie di schede anagrafiche in premessa. La compilazione è effettuata attraverso il sistema informativo "LdC - Luoghi della Cultura" una piattaforma specificatamente dedicata che, per questo procedimento, si è aperta dal 15 gennaio 2025 al 15 giugno 2025 (d.d.s. n. 20202 del 19/12/2024). Il termine è stato in seguito prorogato al 30 luglio 2025 (d.d.s. n. 7948 del 5/06/2025).

I 36 istituti riconosciuti, oggetto del presente monitoraggio, hanno trasmesso i questionari di autovalutazione entro i termini sopra previsti. Dopo una prima fase istruttoria, sono state richieste integrazioni, atti e chiarimenti sulla documentazione presentata; quasi tutti i soggetti hanno dato un riscontro a tali richieste.

L'Allegato contiene gli esiti dell'attività istruttoria svolta dalla Struttura Patrimonio culturale, concludendo il monitoraggio con **alcune evidenze e raccomandazioni per tutti gli istituti coinvolti**:

- **Definizione di ecomuseo:** è utile fornire alcuni chiarimenti circa la definizione di ecomuseo, al fine di condividere un'interpretazione perfettamente aderente alla natura di questi istituti dai connotati peculiari e distintivi. Nelle documentazioni presentate dagli istituti si rilevano una serie di definizioni che aprono ambiguità interpretative sulla reale natura di un'esperienza che, si ricorda, mette al centro la comunità. L'utilizzo in diversi casi del termine "museo", con successivi distinguere "museo senza pareti", "museo territoriale", "museo aperto", ecc. alimenta una confusione semantica da parte degli stessi istituti che, da un lato, chiedono correttamente che vi sia una considerazione e un supporto al loro operato che li distingua inequivocabilmente dall'esperienza dei musei ma che contraddittoriamente per primi si agganciano a un diverso istituto per definirsi. Si raccomanda di approfondire attraverso i testi teorici e di metodo che si sono susseguiti in questi decenni, cosa sia un ecomuseo a partire dagli scritti di Hugues de Varine, il teorico internazionale che ne ha coniato il termine (insieme a Georges-Henri Rivière) e che segue costantemente l'esperienza ecomuseale implementando progressivamente la sua visione di considerazioni e contenuti. Si consiglia, inoltre, di dare lettura circa le convenzioni internazionali/trattati (citati anche nel Vademecum 2.0).
- **Requisiti RM 2 "Consenso libero e informato" e RM14 Comunicazione - sotto requisito "Licenze aperte"** introdotti con la D.G.R. n. XI/1959 del 22 luglio 2019.

Trattandosi del primo monitoraggio le istruttorie hanno tenuto conto delle difficoltà riscontrate da diversi ecomusei nell'applicazione dei due requisiti. Pertanto, il mancato raggiungimento in parte, o del tutto, di questi due requisiti specifici non è stata considerata una criticità ostativa alla conferma del riconoscimento. Alla luce di tali esiti, proseguirà l'accompagnamento puntualmente fornito agli istituti ecomuseali nel migliorare la realizzazione dei suddetti requisiti. Ciò anche in ragione di una futura verifica di ottemperanza per il requisito minimo 2, che risulta importante ai fini del progetto ecomuseale in quanto espressione di un ampio riscontro da parte della comunità.

Comunicazione degli esiti istruttoria: a ciascun istituto ecomuseale sarà trasmessa tramite la piattaforma Luoghi della Cultura una scheda di dettaglio con gli esiti dell'istruttoria, le raccomandazioni e le prescrizioni cui adempiere nel caso di sospensioni.

CONFERMA DEL RICONOSCIMENTO

Dall'analisi del questionario di autovalutazione dei seguenti Ecomusei risulta che i requisiti minimi previsti dalla D.g.r. n. XI/1959 del 22 luglio 2019 sono confermati e pertanto mantengono il riconoscimento:

Ecomuseo Adda di Leonardo (MI – LC -BG –MB)

Ecomuseo Paesaggio di Parabiago (MI)

Ecomuseo della Risaia dei fiumi e del paesaggio rurale mantovano (MN)

Ecomuseo Valle del Bitto di Albaredo (SO)

CONFERMA DEL RICONOSCIMENTO CON RACCOMANDAZIONI

Dall'analisi del questionario di autovalutazione dei seguenti Ecomusei risulta che i requisiti minimi previsti dalla D.g.r. n. XI/1959 del 22 luglio 2019 sono stati mantenuti ma si rilevano alcune criticità per le quali si indicano delle Raccomandazioni di miglioramento relativamente ad alcuni requisiti minimi:

Ecomuseo Alta via dell'Oglio (BS)

L'ecomuseo vede una stretta corrispondenza con il Museo locale dal quale è necessario si distingua negli spazi condivisi, in particolare:

RM 15 - Centro di informazione/documentazione: si rileva la necessità che il Centro di documentazione abbia una fattiva presenza dell'ecomuseo nella sede del Museo locale con uno spazio specificatamente dedicato. Si prende atto che l'archivio digitale non sia ancora consultabile online, ma si preveda l'attivazione entro l'anno 2026.

RM 11 – Rapporti con gli enti locali: si raccomanda di rafforzare la partecipazione dell'ecomuseo a reti formali di collaborazione con altri enti locali.

Ecomuseo Appennino lombardo: Il Grano in erba (PV)

Il sito web dell'ecomuseo risulta in fase di riconfigurazione. In particolare:

RM 14 - Comunicazione: si raccomanda l'ultimazione del sito web dell'ecomuseo nei tempi programmati, ponendo attenzione alla comunicazione dei contenuti culturali propri della natura dell'ecomuseo, limitando il focus sulla promozione turistica.

Ecomuseo Botticino (BS)

L'ecomuseo può comunicare in modo più efficace, in particolare:

RM 1 – Atto istitutivo: l'assetto territoriale dell'ecomuseo è composto da 13 comuni; tuttavia, si rileva che le Delibere consiliari di adesione dei comuni di Nuvolato e Paitone, pur citati negli atti di adesione generale, non sono state allegate a corredo della documentazione;

RM5 – Territorio: si raccomanda una più efficace e puntuale presentazione del proprio territorio, affinché sia chiaramente identificato in modo unitario attraverso i suoi elementi geografici, storici, identitari, culturali, paesaggistici, ambientali e socioeconomici.

RM 9 – Strategie e pianificazione: si raccomanda lo sviluppo di una pianificazione strategica più strutturata e unitaria, al fine di poter desumere una visione chiara, obiettivi definiti, una gestione sostenibile dello stesso ecomuseo.

Ecomuseo delle Grigne (LC)

L'ecomuseo sostiene open access, licenze libere e partecipazione; consente di accedere a tutta la documentazione nel suo centro di documentazione e informazione online e su Wikimedia Commons. La comunicazione sulle sue attività evidenzia però alcune criticità, in particolare:

RM14 – Comunicazione: si raccomanda una comunicazione integrata degli eventi sul sito web e sui canali social attraverso la quale emergano le attività specificatamente connesse all'ecomuseo. Si prende atto che il sito internet sia in fase di manutenzione e che vi sia comunque attenzione da parte dell'istituto ad una efficace e coordinata comunicazione tra i vari canali/social media.

Ecomuseo del Territorio di Nova Milanese nel Parco Grugnotorto Villoresi (MB)

L'ecomuseo ha delle criticità dal punto di vista comunicativo che necessitano di essere rafforzate, poiché le attività non valorizzano appieno l'azione ecomuseale, in particolare:

RM 8 – Attività/progetti: si ravvede la necessità di una maggior riconoscibilità e visibilità dell'ecomuseo negli eventi comunicati direttamente dal proprio Comune di riferimento con il quale vi è ampia e documentata collaborazione. Ciò al fine di consentire alla comunità di poter riconoscere le attività proprie dell'ecomuseo.

RM 14 – Comunicazione: è in corso la riprogettazione del sito web. Si raccomanda l'attivazione in tempi brevi, tenendo conto delle indicazioni date nel requisito precedente (RM 8).

Ecomuseo Martesana (MI)

L'estesa dimensione territoriale dell'ecomuseo necessita di un maggiore e attento presidio da parte dei referenti che affronti la complessità e la numerosità dei soci aderenti, in particolare:

RM1 - Atto istitutivo: è necessario, come già raccomandato in fase di riconoscimento, l'aggiornamento del Regolamento dell'ecomuseo alla luce delle modifiche intervenute nel corso della sua definizione territoriale e associativa.

Ecomuseo Miniere di Gorno – Il viaggio dello zinco tra alpeggi e miniere (BG)

L'ecomuseo ha delle criticità dal punto di vista comunicativo che necessitano di essere rafforzate, in particolare:

RM14 – Comunicazione: si raccomanda un maggior presidio ed un aggiornamento della comunicazione via social laddove si scelga di avvalersene.

RM15 – Centro d'informazione/documentazione: si raccomanda l'individuazione di uno spazio (anche se condiviso) che connoti maggiormente la presenza dell'ecomuseo e che sia aperto in modo continuativo alla cittadinanza.

Ecomuseo della Resistenza in Mortirolo (BS)

L'ecomuseo ha un paio di requisiti da rafforzare:

RM9 – Strategie e pianificazione: si raccomanda una programmazione strategica più chiara e strutturata, corredata anche da un adeguato piano economico-finanziario.

RM15 - Centro d'informazione/documentazione: si raccomanda una chiara e precisa individuazione della sede del centro di documentazione dell'ecomuseo, una volta ultimati i lavori di rinnovo, prevedendo una segnaletica, uno spazio ben identificato e riconoscibile, specificatamente dedicato all'istituto.

Ecomuseo Tra il Chiese il Tartaro e l'Osone (MN)

L'ecomuseo attiva numerose attività ma ha in particolare la necessità di creare o rafforzare in modo formale le reti dei soggetti territoriali che possano sostenerlo:

RM 11 - Rapporti con enti locali/12 - Rapporti con istituti culturali, educativi e di volontariato/13 - Rapporti con realtà economiche locali: si raccomanda un lavoro di promozione e sviluppo delle reti sul territorio con i soggetti locali che possano contribuire all'azione ecomuseale anche grazie ad accordi formali, patti di collaborazione, convenzioni ecc.;

Inoltre, si raccomanda di aggiornare, implementare, presidiare i seguenti requisiti:

RM 1 – Atto istitutivo: deve essere prodotto un Regolamento che tenga conto delle modifiche territoriali intervenute nel tempo;

RM 9 – Strategie e pianificazione: il piano strategico deve prevedere un programma di azioni commisurate agli obiettivi sulla base di un'adeguata previsione/valutazione delle risorse economico, finanziarie, organizzative umane necessarie. Si raccomanda, pertanto, che la visione programmatica sia più esaustiva e formalizzata;

RM 14 – Comunicazione: si prende atto che il sito web non è attivo, ma in fase di riprogettazione. Si raccomanda che lo stesso sia online in tempi brevi.

Ecomuseo Valgerola (SO)

L'ecomuseo sconta la mancanza di personale formalmente dedicato, ancorché volontario, oltre al Coordinatore. Si suggerisce pertanto:

RM 7 – Personale dell'ecomuseo: si consiglia di attivare forme di collaborazione che garantiscano stabilità e continuità nell'azione ecomuseale;

RM 14 – Comunicazione: si ravvede la necessità di potenziare e aggiornare l'azione comunicativa in particolare sui social media integrandola coerentemente con il sito web dell'ecomuseo.

Ecomuseo Valmalenco (SO)

L'ecomuseo cerca di creare un modello alpino di gestione integrata del patrimonio naturale, culturale e minerario, e promuovere uno sviluppo locale sostenibile. In questa visione si innesta la necessità di ripensare a una comunicazione più efficace, in particolare:

RM 14 – Comunicazione: il sito è in fase di riconfigurazione, si raccomanda che lo stesso sia attivo in tempi brevi, integrando la comunicazione degli eventi organizzati o patrocinati dall'ecomuseo in concerto con gli account social dedicati. Nell'occasione della riprogettazione si raccomanda l'esatta corrispondenza e coerenza tra il sottotitolo del portale e la definizione di ecomuseo.

Ecomuseo della Val Sanagra (CO)

L'ecomuseo ha la criticità di non possedere un vero e proprio Centro di documentazione ma spazi diffusi in più sedi, in particolare:

RM15 – Centro di informazione/documentazione: si raccomanda di implementare lo spazio dedicato all'ecomuseo negli spazi attualmente disponibili in attesa di un cambio sede auspicata ma che ad oggi non sembra praticabile in tempi brevi e che la presenza dell'istituto sia riconoscibile attraverso una segnaletica fissa.

Ecomuseo Valtaleggio (BG)

L'ecomuseo ha tra i suoi principali obiettivi la promozione e la valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici locali, andrebbe quindi rafforzata la capacità di comunicare la propria identità territoriale, in particolare:

RM 5 – Territorio/RM 6 – Patrimonio: si consiglia di rafforzare la comunicazione connessa al requisito, che è risultata poco documentata a fronte, viceversa, dell'esistente mappatura del patrimonio realizzato da parte della comunità e di pubblicazioni circa gli itinerari culturali presenti sul territorio.

RM 9 – Strategie e pianificazione: il piano strategico dovrebbe essere implementato da uno specifico e dettagliato piano finanziario di gestione anche per definire una pianificazione sostenibile delle attività nel medio termine.

Ecomuseo Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno (BS)

L'ecomuseo fatica ad attivare reti di supporto e condivisione e a comunicare con efficacia, in particolare:

RM11 - Rapporti con enti locali/12 Rapporti con istituti culturali, educativi e di volontariato/13 - Rapporti con realtà economiche locali: si raccomanda un lavoro di promozione e sviluppo delle reti sul territorio con i soggetti locali che possano contribuire all'azione ecomuseale anche grazie ad accordi formali, patti di collaborazione, convenzioni ecc.;

RM14 - Comunicazione: si raccomanda un aggiornamento dei contenuti del sito web dell'ecomuseo relativi agli eventi da coordinare o demandare eventualmente ad una comunicazione social più efficace nel presidio.

Ecomuseo della Vallespluga (SO)

L'ecomuseo ha una stretta sinergia con il museo locale MUVIS ma sconta, come già segnalato nel monitoraggio precedente, una sovrapposizione che può, a tratti, non fare emergere e distinguere le due realtà, in particolare:

RM 15 - Centro di informazione/documentazione: attualmente il Centro di documentazione dell'ecomuseo coincide con una sala del Museo nella quale è possibile consultare documenti relativi alla Valle Spluga. Si raccomanda di evidenziare all'esterno e all'interno del Museo una presenza stabile e riconoscibile dell'istituto con apposita affissione di una targa;

RM 11 - Rapporti con enti locali/12 Rapporti con istituti culturali, educativi e di volontariato/13 - Rapporti con realtà economiche locali: si raccomanda un lavoro di promozione e sviluppo delle reti sul territorio con i soggetti locali che possano contribuire all'azione ecomuseale anche grazie ad accordi formali, patti di collaborazione, convenzioni ecc.;

Ecomuseo Valle del Caffaro (BS)

In generale l'Ecomuseo appare in sovrapposizione al proprio comune di riferimento al quale è demandata la gestione e i rapporti con i soggetti del territorio. In particolare:

RM 9 - Strategie e pianificazione: si raccomanda di implementare il Piano strategico che dovrebbe prevedere non solo un elenco delle attività pianificate per l'anno in corso ma una definizione più allargata di pianificazione, obiettivi e strumenti per raggiungerli anche grazie alle risorse umane ed economiche attivabili;

RM 10 - Rapporti con la popolazione: si raccomanda di rinforzare il coinvolgimento della popolazione al progetto ecomuseale;

RM 11- Rapporti con gli enti locali/RM 13 - Rapporti con istituti culturali, educativi e di volontariato: si raccomanda di attivare relazioni che sostengano l'azione ecomuseale anche grazie ad accordi formali, patti di collaborazione, convenzioni ecc. in cui sia centrale la figura dell'istituto;

RM 14 - Comunicazione: si raccomanda un maggior presidio e coordinamento della comunicazione sul sito web inerente agli eventi anche avvalendosi dei collegamenti ai social media dell'ecomuseo.

Ecomuseo Val San Martino (LC)

L'ecomuseo presenta delle criticità sul fronte delle strategie comunicative, per altro già evidenziate nel monitoraggio precedente. In particolare:

RM 14 – Comunicazione: il sito web è in fase di riprogettazione, si raccomanda l'attivazione in tempi brevi, puntando a scelte comunicative in particolare sugli eventi che diano chiara visibilità all'istituto. Ciò anche con l'attivazione e il raccordo con social media dedicati.

Ecomuseo di Valle Trompia la Montagna e l'industria (BS)

L'ecomuseo deve trovare una sinergia nei suoi canali informativi per diffondere la propria attività e più specificatamente:

RM14 - Il sito web è attualmente in fase di riorganizzazione e potenziamento. Inoltre, i canali social non fanno emergere l'attività e l'identità dell'ecomuseo. Si auspica che l'ecomuseo possa trovare uno spazio comunicativo specificatamente dedicato.

Ecomuseo della Valvestino (BS)

L'ecomuseo è costituito da due comuni aderenti al Consorzio forestale Terra tra i due laghi, un soggetto che, benché sia il soggetto gestore, dovrebbe comunicativamente rimanere distinto nella propria identità anche perché il suo territorio è più vasto di quello ecomuseale. L'ecomuseo necessita di una maggior visibilità e riconoscibilità, rispetto alle altre attività promosse sulla valle.

RM 14 – Comunicazione: con l'attuale sito web utilizzato l'azione dell'ecomuseo non è appieno valorizzata e riconoscibile poiché inserita in un portale orientato a informazioni di natura turistica. Si raccomandano forme di comunicazione efficaci circa le attività ecomuseali e il suo specifico territorio/patrimonio che distinguano con chiarezza l'azione dell'istituto; ciò anche con riferimento alla comunicazione via social, ad esempio, evidenziando a partire dal titolo (o sottotitolo) non solo la natura turistica della promozione ma soprattutto la presenza dell'ecomuseo nel territorio.

Ecomuseo Terrazze Retiche di Bianzone (SO)

Nella comunicazione l'identità dell'istituto si sovrappone spesso a quella Comune di riferimento, con il rischio di non mettere al centro la sua azione. In particolare:

RM 8 – Attività/progetti: è necessario che le attività specificatamente ecomuseali e attivate dall'istituto emergano maggiormente perché la comunità possa distinguere la diretta iniziativa dell'ecomuseo rispetto alle iniziative del Comune di riferimento;

RM 14 – Comunicazione: si chiede l'attivazione del sito web, attualmente in progettazione, in tempi brevi tenendo conto di scelte comunicative che diano chiara visibilità all'istituto. In caso di impossibilità/difficoltà a presidiare e aggiornare i contenuti, si suggerisce di demandare la comunicazione sugli eventi ai social media (con un eventuale link al sito).

Ecomuseo Terre d'Acqua fra Oglio e Po (MN)

L'ecomuseo ha una criticità circa la disponibilità di apertura del proprio Centro di documentazione e più precisamente:

RM 15 - Centro di informazione/documentazione: si raccomanda che lo spazio documentale individuato sia disponibile per una maggiore fruizione pubblica, preso atto dell'impegno dichiarato di implementare la documentazione del centro e garantire un accesso maggiore alle scuole e i cittadini.

PRESCRIZIONI

Dall'analisi del questionario di autovalutazione dei seguenti Ecomusei risulta che alcuni requisiti minimi previsti dalla D.g.r. n. XI/1959 del 22 luglio 2019 non sono stati adeguatamente mantenuti.

Pertanto, gli stessi istituti, momentaneamente sospesi dal riconoscimento potranno provvedere, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'atto di approvazione degli esiti del monitoraggio, ad ottemperare ad alcune specifiche prescrizioni.

Ecomuseo Valli Oglio e Chiese (MN - CR)

L'ecomuseo non risponde ad alcune richieste integrative e presenta delle criticità che richiedono interventi migliorativi. In particolare:

RM 1 – Atto istitutivo/Regolamento: non si comprende la definizione territoriale dell'istituto in rapporto ai comuni aderenti all'ecomuseo. Tutti gli atti istitutivi e regolamentari dovranno convergere in un'univoca definizione dell'assetto attuale;

RM 5 – Territorio: le relazioni inoltrate rispondono solo parzialmente al requisito, inoltre si allega un inquadramento territoriale dal quale non si evince l'assetto numerico dei comuni aderenti non essendo mappato solo il territorio ecomuseale;

RM 6 – Patrimonio: non è stata presentata una mappatura cartografica (cartacea o digitale) generale del patrimonio e degli itinerari culturali di tutto il territorio dell'ecomuseo ma unicamente elenchi descrittivi divisi per tematiche (anche se esiste una frammentaria documentazione ricavabile da alcune pubblicazioni o sul sito web dell'ecomuseo);

RM 9 - Strategie e pianificazione: il Piano strategico appare sintetico e riferito a un mero elenco di attività con previsioni di spesa. Dovrebbe prevedere una definizione più allargata di pianificazione, obiettivi e strumenti che lo sostengano in termini di risorse umane ed economiche;

RM 10 – Rapporti con la popolazione: l'istituto non ha implementato le relazioni e non risultano atti a supporto;

RM 11 - Rapporti con gli enti locali e RM12 – Rapporti con gli istituti culturali, educativi e di volontariato: nelle documentazioni inoltrate sono stati citati soggetti territoriali solo in parte riferibili alle fattispecie indicate nei requisiti;

RM 14 – Comunicazione: l'Home page del sito web appare statica e datata. Oltre a indicare la necessità di un aggiornamento, si consiglia, relativamente agli eventi, di demandare la comunicazione a un account social rivedendo la struttura della Home Page;

Ecomuseo della Prima Collina (PV)

L'ecomuseo, gestito solo da volontari, soffre della mancanza di fondi necessari per la realizzazione delle attività e di reti territoriali che possano sostenerlo e ha la necessità di formalizzare una serie di requisiti che possano rafforzarlo, in particolare:

RM 3 — Sede: non è stata acquisita la formalizzazione della concessione d'uso della sede;

RM 7 – Personale dell'ecomuseo: è necessario formalizzare la nomina del Coordinatore dell'ecomuseo da parte dell'Associazione;

RM 8 - Attività/progetti: non sono state allegate documentazioni relative ad attività recenti;

RM 9 - Strategie e pianificazione: il Piano strategico dovrebbe prevedere una definizione più allargata di pianificazione, obiettivi e strumenti per raggiungerli anche grazie alle risorse umane ed economiche attivabili;

RM 11 - Rapporti con gli enti locali, RM12 – Rapporti con gli istituti culturali, educativi e di volontariato e RM 13 – Rapporti con le realtà economiche locali: si chiede di allegare atti a supporto delle relazioni inoltrate;

RM 14 - Comunicazione: poiché il sito web non ha una pagina specificatamente dedicata agli eventi sul territorio è necessario implementare almeno l'attuale comunicazione social che va rafforzata anche con informazioni riferite al territorio e al patrimonio;

RM 15 – Centro di informazione/documentazione: l'ecomuseo attende che siano ristrutturati dei locali per configurare uno spazio dedicato; si chiede di comunicare indicativamente le tempistiche dell'apertura al pubblico di tale spazio.

Ecomuseo della Valvarrone (LC)

L'ecomuseo risponde solo parzialmente alle richieste di integrazioni notificate tramite piattaforma. Si rilevano alcune criticità che dovranno essere ottemperate per il raggiungimento dei requisiti minimi. In particolare:

RM 1 - Atto istitutivo/Regolamento: l'assetto territoriale dell'ecomuseo ha subito nel corso degli anni trasformazioni amministrative e territoriali. Dovrà essere conseguentemente riconfigurato. Si ricorda che il ridimensionamento geografico ha una ricaduta nelle specificità degli altri requisiti che dovranno necessariamente essere ridefiniti in coerenza;

RM9 – Strategie e pianificazione: è necessario implementare il Piano strategico con il piano finanziario di gestione delle attività ecomuseali;

RM 11 - Rapporti con gli enti locali: vengono citati i membri aderenti l'ecomuseo ma il requisito vuole verificare se esistano altri soggetti a supporto all'esperienza ecomuseale con documentazione comprovante il rapporto in essere;

RM12 – Rapporti con gli istituti culturali, educativi e di volontariato e RM 13 - Rapporti con realtà economiche locali: non è stata presentata documentazione a corredo delle dichiarazioni;

RM 15 - Centro di informazione/documentazione: la documentazione inviata non consente di verificare se esista uno spazio specificatamente dedicato all'ecomuseo;

Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord (EUMM)- (MI)

L'ecomuseo dichiara relazioni fattuali non formalizzate ma è necessario comprendere la compagine degli aderenti, per consentire la definizione territoriale dell'istituto e del patrimonio culturale da salvaguardare, oltre a chiarire quali siano i soci che sostengano formalmente e in continuità l'azione ecomuseale. In particolare:

RM1 – Atto istitutivo/Regolamento: l'ecomuseo dichiara di aver visto mutare nel tempo i rapporti dei soci aderenti l'associazione; è necessario che le modifiche intervenute portino un aggiornamento degli atti regolamentari e formali di adesione di tutti i soggetti (pubblici e privati) facenti parte l'associazione. Si ricorda che l'eventuale ridimensionamento geografico ha una ricaduta nelle specificità degli altri requisiti che dovranno necessariamente essere ridefiniti in coerenza;

RM 11- 12 - 13 - Rapporti con soggetti pubblici e privati: le collaborazioni/convenzioni dovranno essere coerenti con l'assetto definitivo rivisto;

RM14 – Comunicazione: Il sito internet è in fase di riprogettazione, la comunicazione dovrà essere aggiornata in aderenza ai requisiti sopra esposti così come gli account social (consigliati ma opzionali). Nell'occasione di un ripensamento generale comunicativo si consiglia l'uso di termini corretti nella definizione di ecomuseo;

RM 15 - Centro di informazione/documentazione: si auspica che la sede possa essere maggiormente fruibile dalla cittadinanza e resa più riconoscibile (soprattutto all'ingresso dell'edificio) attraverso apposita segnaletica fissa.

Centro Storico – Borgo Rurale di Ornica (BG)

L'ecomuseo vede una forte commistione delle azioni ecomuseali con quelle del soggetto gestore che non fanno comprendere se l'ecomuseo sia solo patrocinante o parte proattiva delle azioni dichiarate; per altro, la Cooperativa incaricata gestisce attività anche non in linea con la mission ecomuseale. Non è stata prodotta documentazione che attesti un'analisi ragionata del territorio e del patrimonio. In particolare:

RM - 5 Territorio e RM - 6 Patrimonio: le relazioni sul territorio e le specifiche relative al patrimonio culturale dell'ecomuseo sono sintetiche; la mappa relativa ai confini ecomuseali risulta poco leggibile e non è stato prodotto un elenco dettagliato del patrimonio diviso per tematiche né allegata una mappa cartacea o digitale del patrimonio ecomuseale;

RM8 - Attività: l'ecomuseo non emerge nella sua identità poiché la cooperativa che lo gestisce sembra essere il motore delle attività coerenti con la propria natura di soggetto che attiva la ricettività turistica del territorio più che di supporto all'istituto in senso generale;

RM 9 – Strategie e pianificazione: il Piano strategico dovrà essere rivisto con una definizione più allargata di pianificazione, obiettivi e strumenti per raggiungerli (anche finanziari);

RM 10 – Rapporti con la popolazione: non sono stati prodotti atti a supporto delle dichiarazioni, non emerge in quali forme la comunità sia coinvolta e partecipi alle decisioni dell'ecomuseo;

RM12 – Rapporti con gli istituti culturali, educativi e di volontariato: è stato presentato un sintetico elenco di soggetti senza nessun atto a supporto;

RM 14 - - Comunicazione: il sito web rimanda per gli eventi a un account di un social media non riferito all'ecomuseo ma alla cooperativa che lo gestisce (con post datati), dove non è comunicata esattamente la natura delle azioni ecomuseali. Si prende atto che il sito

internet sia in fase di rifacimento e si chiede che la sua riprogettazione tenga conto dei rilievi esposti.

Ecomuseo Concarena – Montagna di luce (BS)

L'ecomuseo non risponde alle integrazioni atti richieste tramite piattaforma: pertanto, si rilevano molte criticità circa l'ottemperanza ai requisiti minimi. In particolare:

RM1 - Atto istitutivo e Regolamento: non sono state acquisite agli atti le Delibere di adesione all'Ecomuseo di tutti gli Enti locali che si dichiarano essere parte del suo territorio;

RM 5 – Territorio: non è stata allegata una mappa dell'ecomuseo ma una serie di generici inquadramenti territoriali. L'ecomuseo deve definire il suo territorio delimitato con precisi confini in relazione e coerenza con il RM 1;

RM 6 – Patrimonio: relativamente agli itinerari culturali, è stata allegata una relazione descrittiva non corredata da una mappatura, cartacea o online;

RM7 – Personale: non sono citate figure a supporto dell'attività ecomuseale oltre al Coordinatore, né si comprende se lo stesso assuma in sé anche il ruolo di Referente scientifico;

RM 8 – Attività: non è stata presentata nessuna relazione illustrativa delle attività che risultino specificatamente attivate dall'ecomuseo. Lo stesso, attraverso le locandine presentate, appare in sovrapposizione (o sostituito) dalla Casa Museo locale e come soggetto unicamente patrocinante;

RM9 – Strategie e pianificazione: Il Piano strategico (presentato su carta intestata del Comune e della Casa Museo), non contempla attività che coinvolgano tutto il territorio facente parte dell'ecomuseo. Inoltre, non è corredata dal piano finanziario di gestione delle attività ecomuseali;

RM 11- 12 - 13 – Rapporti con soggetti pubblici e privati: non è stata presentata nessuna documentazione a corredo delle relazioni allegate;

RM 14 – Comunicazione: il sito web non è aggiornato con le attività dell'ecomuseo né vi è un eventuale supporto ad account social che possano presidiare in modo più efficace e virale la comunicazione digitale;

RM 15 – Centro di informazione/documentazione: si conferma la stretta corrispondenza con la sede del Museo locale che sostituisce la presenza dell'istituto. Non è stata prodotta documentazione fotografica che attesti la presenza fattiva dell'ecomuseo in quella sede con uno spazio dedicato e insegne fisse.

Ecomuseo Limonaie del Garda - Prà de la fam (BS)

L'ecomuseo presenta le criticità evidenziate dal monitoraggio precedente, visto che l'azione ecomuseale non viene adeguatamente valorizzata e distinta da quella dell'Ente del Turismo locale e il Comune di Tignale. In particolare, non sono stati raggiunti i seguenti requisiti:

RM 6 – Patrimonio: non è stata presentata una mappa generale del patrimonio (ad esclusione di una mappa del centro storico medioevale di Tignale frutto di una pubblicazione del Comune in collaborazione con le scuole). In generale, non vi è una

visione d'insieme dell'intero patrimonio culturale del territorio ecomuseale (ad esclusione di un inquadramento generico sulla sentieristica);

RM 8 - Attività: le attività sono quasi del tutto riconducibili all'Ente del turismo locale o del Comune. La presenza dell'ecomuseo, quando nelle locandine allegate compare il logo, appare con un mero ruolo patrocinante;

RM9 - Strategie e pianificazione: il Piano strategico non presenta uno specifico e dettagliato piano finanziario di gestione, anche per definire una pianificazione sostenibile delle attività nel medio termine;

RM 11- 12 - 13 - Rapporti con soggetti pubblici e privati: gli accordi/convenzioni presentati non vedono l'ecomuseo come soggetto direttamente o indirettamente interessato a queste reti; pur prendendo atto della volontà dichiarata di voler modificare questo approccio a tendere, ad oggi la fotografia dei rapporti con le reti territoriali fa emergere questo limite superabile solo dall'emissione di qualche atto formale (patti, convenzioni ecc.) che metta al centro l'azione ecomuseale;

RM 14 - Comunicazione: il sito internet non è attualmente orientato a una comunicazione sulla natura dell'ecomuseo e la sua mission. Si prende atto di una modifica del portale prevista a seguito di un finanziamento mirato alla sua riprogettazione. Nell'occasione, si chiede che i contenuti siano riconfigurati; circa la comunicazione social, la stessa è riconducibile al Comune di Tignale e all'Ente del turismo, così come sottolineato nel RM 8;

RM 15 - Centro di informazione/documentazione: non esiste un vero e proprio spazio riferibile specificatamente all'ecomuseo ma punti informativi diversificati. Si dichiara la presenza di una sezione dedicata all'interno della biblioteca comunale relativamente alla quale non si allega però documentazione fotografica comprovante la presenza fattiva e riconoscibile dell'ecomuseo.

Ecomuseo Paesaggio Lomellino (PV)

L'ecomuseo conferma alcune delle criticità emerse nel precedente monitoraggio (2016-2020) legate alla difficoltà di ottenere il coinvolgimento fattivo dei soggetti aderenti e delle comunità per la gestione delle attività a causa della vastità territoriale e associativa. Ciò nonostante, ha deciso di allargare nel tempo gli aderenti di cui non sono state inviate le formalizzazioni delle adesioni dei soggetti pubblici e dei soggetti privati all'ecomuseo che si contraddicono numericamente nelle singole dichiarazioni e negli atti deliberativi dei soggetti. Ad altri requisiti non si risponde in modo esaustivo dichiarando la difficoltà di redigere i contenuti stante la grandezza del territorio. In particolare:

RM 1 - Atto istitutivo e Regolamento: gli atti allegati non chiariscono il numero degli aderenti pubblici e privati all'associazione (che si comprende nel tempo essere mutata e non preventivamente segnalata agli uffici regionali competenti), solo parzialmente formalizzati. La mancata definizione dei soggetti pubblici aderenti che determina il territorio ecomuseale nonché il suo patrimonio culturale condiziona in coerenza la restante documentazione;

RM 5 - Territorio: non è stata allegata una relazione generale ma informazioni presentate in modo frammentario. Per quanto attiene gli elementi identitari del territorio, sono stati allegati documenti non inerenti al requisito. La delimitazione territoriale dell'ecomuseo viene definita da generici inquadramenti territoriali che non chiariscono la corrispondenza tra il territorio e gli atti deliberativi formali degli enti locali associati;

RM 6 – Patrimonio: manca una visione d'insieme con una relazione che accompagni il materiale allegato e che individui tematiche principali con un elenco esaustivo del patrimonio dell'ecomuseo. L'istituto rimanda a singole pubblicazioni prodotte nel tempo a causa della vastità del territorio;

RM7 – Personale: non ci sono figure specifiche formalizzate dedicate al supporto dell'esperienza ecomuseale tranne quella del Coordinatore (che assume in sé anche il ruolo di Referente scientifico); la dimensione territoriale dell'ecomuseo dovrebbe comportare conseguentemente un numero sufficientemente dedicato di persone e preferibilmente formalizzato, ancorché volontario, per garantire la continuità dell'azione dell'istituto;

RM 11 - Rapporti con gli enti locali: vengono citati i membri dell'ecomuseo, ma il requisito si riferisce ad altre reti pubbliche;

RM 13 - Rapporti con realtà economiche locali: si prende atto della dichiarazione che vi siano stati rapporti strutturati in passato ma attualmente vi sono delle difficoltà nella costruzione della rete dei soggetti economici;

RM 14 – Comunicazione: il sito web appare, nella comunicazione, prioritariamente un portale di informazione turistica che non risponde alla mission principale dell'ecomuseo;

RM 15 - Centro di informazione/documentazione: dalla documentazione inviata non si evince uno spazio specificatamente dedicato all'istituto ma luoghi diversi in cui le attività proprie del centro vengono espletate, non necessariamente finalizzate a scopi ecomuseali.

Ecomuseo Vaso Re e della Valle dei magli (BS)

L'ecomuseo non risponde alle integrazioni atti richieste tramite piattaforma; pertanto, si confermano molte criticità, riscontrate anche nel precedente monitoraggio, che contribuiscono al mancato raggiungimento dei requisiti minimi. In particolare:

RM 1 – Atto istitutivo e Regolamento: non sono allegati tutti gli atti formali di adesione e un Regolamento che chiarisca i soggetti attualmente facenti parte integrante dell'istituto;

RM 5 – Territorio: la relazione presentata sul territorio appare estremamente sintetica e non restituisce sufficientemente una presentazione dell'ecomuseo e della sua identità territoriale;

RM 6 – Patrimonio: in generale non ci sono contenuti predisposti specificatamente e nominalmente da parte dell'istituto; le informazioni sono attinte da contenuti prodotti da e per il Comune di riferimento o da parte di soggetti che si occupano di promozione turistica. Le mappe sono riferite al Comune così come gli itinerari sono visionabili grazie a un collegamento a un sito turistico. In entrambi i contesti non appare mai il logo dell'ecomuseo;

RM7 – Personale: non sono citate altre figure a supporto dell'attività ecomuseale oltre alla figura del Coordinatore, né si comprende se lo stesso assuma in sé anche il ruolo di Referente scientifico;

RM 8 – Attività: le attività indicate non sono supportate da materiale esplicativo (locandine, brochure ecc.), dal quale emerga che l'ecomuseo è un soggetto proattivo delle attività e non soggetto patrocinante di attività promosse da altri;

RM9 – Strategie e pianificazione: circa il Piano strategico, il documento deve prevedere una definizione più allargata di pianificazione, obiettivi e strumenti per raggiungerli (anche finanziari);

RM 10 – Rapporti con la popolazione: è stata allegata una sintetica nota non supportata da documentazione a corredo;

RM 11- 12 -13 – Rapporti con i soggetti territoriali: non è stata presentata documentazione a corredo delle dichiarazioni; per quanto attiene il RM 13, dai loghi allegati non si comprende in quale relazione/contesto possano essere associati in assenza di una relazione esplicativa e di accordi formali sottoscritti.

Ecomuseo Val Borlezza (BG)

L'ecomuseo non emerge con la sua identità ma si sovrappone al comune di Cerete nelle sue attività e si sostanzia quasi sempre come un soggetto patrocinate e non proattivo. L'istituto inoltre risponde solo parzialmente alle richieste di integrazioni notificate tramite piattaforma. In particolare:

RM 1 - Atto istitutivo e Regolamento: dagli atti presentati non aggiornati, non è chiara la compagine dei soggetti aderenti all'ecomuseo che pare essere mutata nel tempo e che è necessario chiarire per la verifica della documentazione riferita anche ai restanti requisiti che dovrebbero essere necessariamente allineati;

RM 5 – Territorio: sono state inviate relazioni sintetiche non implementate dopo esplicita richiesta di integrazioni. Circa l'assenza di una mappa del territorio ecomuseale si rimanda a un generico inquadramento territoriale che non chiarisce la corrispondenza con gli atti istitutivi circa i soci pubblici aderenti;

RM 6 – Patrimonio; manca una specifica mappa del patrimonio e schede patrimonio del territorio che contemplino tutti i comuni aderenti, divise per tematiche come richiesto dal requisito; circa gli itinerari sono state presentate documentazioni parziali;

RM 7 – Personale: non si comprende se il Coordinatore assuma in sé anche il ruolo di Referente scientifico;

RM 8 - Attività: Le attività segnalate, spesso non datate o riferibili ad annualità passate, vedono protagonista il comune di riferimento. L'ecomuseo se presente con il suo logo, sembra essere soprattutto un soggetto patrocinate;

RM 9 – Strategie e pianificazione: il Piano strategico manca del piano finanziario di gestione delle attività ecomuseali;

RM 10 – Rapporti con la popolazione: non è stato allegato nessun atto a supporto delle dichiarazioni che riporti una fattiva presenza dell'ecomuseo quanto piuttosto quella del Comune di Cerete;

RM 11- Rapporti con gli enti locali: Vengono citati gli EELL membri dell'ecomuseo ma il requisito si riferisce ad altre reti pubbliche;

RM 14 – Comunicazione: il sito web non risulta aggiornato e presenta eventi datati. Non viene dichiarata in piattaforma l'esistenza di un social media che sappiamo viceversa esistere, si rileva però che lo stesso comunica informazioni unicamente riferibili al comune di Cerete;

Ecomuseo Valtorta (BG)

Relativamente alle attività ecomuseali l'istituto è sostanzialmente sostituito o in sovrapposizione al comune di Valtorta, alla Proloco e al Museo locale tanto da non riuscire a distinguerne l'identità specifica, anche in ragione della difficoltà dichiarata ad attivare la comunità nelle azioni ecomuseali e nella costruzione di reti territoriali a supporto. In particolare:

RM 5 – Territorio: non è stata presentata una relazione esaustiva con un focus sull'istituto. La documentazione allegata è estratta genericamente da un documento del PGT comunale e da uno stralcio di testo riferito al museo locale;

RM 6 – Patrimonio: la relazione presentata è sintetica e tratta dal PGT comunale. Non sono state allegate schede patrimonio o elenchi ragionati e strutturati per tematiche;

RM 7 – Personale: l'ecomuseo non dispone di personale dedicato, a parte il Coordinatore che assume anche il ruolo di Referente scientifico;

RM 8 - Attività: è stata allegata una sintetica relazione che non data le poche attività citate, se non riferite al passato o relative a eventi ricorrenti. Inoltre, la stessa non è stata corredata da materiali a supporto dai quali emerga il coinvolgimento attivo dell'ecomuseo (locandine con logo ecc.);

RM9 – Strategie e pianificazione: non è stato stilato il Piano strategico, ma presentata una nota sintetica. Si prende atto circa il piano finanziario di gestione delle attività ecomuseali, della dichiarazione di assenza di fondi da destinare alle attività;

RM 10 – Rapporti con la popolazione: non ci sono atti a supporto poiché si dichiara la difficoltà di attivare la comunità nelle azioni ecomuseali;

RM 11 – 12 – 13 - Rapporti con i soggetti territoriali: l'ecomuseo conferma che non esistono atti a supporto delle sintetiche relazioni presentate (patti, convenzioni, accordi ecc.) sui singoli requisiti;

RM 14 – Comunicazione: il sito web è in fase di manutenzione; non è chiaro quali siano i tempi per la sua messa online;

RM 15 – Centro di informazione/documentazione: si rileva una stretta corrispondenza con il Museo locale e la Proloco che condividono lo stesso spazio del Centro "informativo" insieme all'ecomuseo. Non si comprende se l'istituto abbia un suo spazio dedicato e riconoscibile all'interno della struttura non essendo stata allegata documentazione che evidenzia la presenza fattiva dell'ecomuseo in quella sede, oltre a non aver documentato l'accesso esterno con apposita segnaletica fissa.

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

D.g.r. 9 dicembre 2025 - n. XII/5481

Programma regionale Fondo sociale europeo Plus 2021-2027, priorità 1 occupazione, ESO4.1, Azione A.2: adeguamento alle linee guida per l'attuazione della terza edizione della misura «Formare per assumere» a valere sul programma regionale Lombardia FSE+ 2021-2027

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i regolamenti dell'Unione europea:

- regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis (2016/C/262/01), con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5.3 (cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- regolamento (UE) n. 3118/2024 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e relazioni);

Vista la normativa nazionale:

- decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
- legge n. 81 del 22 maggio 2017 «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
- legge n. 234 del 24 dicembre 2012, «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- il Vademecum del FSE+ 2021-2027, versione consolidata presentata nella riunione del Softcomitato dei diritti sociali del 23 ottobre 2025;

Vista la normativa regionale:

- d.g.r. n. XI/7232 del 24 ottobre 2022 che approva lo «Schema di Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione di interventi specifici nell'ambito della Priorità 1 Occupazione - Obiettivi specifici ESO 4.1 – ESO 4.3 – ESO 4.4 a valere sul Programma regionale Lombardia FSE PLUS 2021-2027» e ss.mm.ii.;
- d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma regionale FSE+ 2021-2027, in base alla Decisione CE C(2022)5302 del 18 luglio 2022;
- d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con d.g.r. n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e dalla d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;
- d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022 «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – Revoca delle d.g.r.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12 luglio 2021» e ss.mm.ii.;
- d.g.r. n. XI/6380 del 16 maggio 2022 «Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1 settembre 2022»;
- d.g.r. n. XI/4922 del 21 giugno 2021, con la quale la Giunta regionale ha approvato la misura «Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze - (di concerto con l'assessore Guidesi)» e ss.mm.ii.;
- d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di Formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata» e ss.mm.ii.;
- d.d.u.o. n. 11809 del 23 dicembre 2015 «Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato «Quadro regionale degli standard professionali», in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze» e ss.mm.ii.;
- legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 18 luglio 2022 che approva il programma «PR Lombardia FSE+ 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la regione Lombardia in Italia CCI 2021IT05SFP008, con particolare riferimento alla Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.1, Azione a.2;
- decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che stabilisce le priorità di investimento concordate per la transizione verde e digitale dell'Italia, promuovendo al contempo interventi di politica attiva volti a migliorare l'occupazione e l'occupabilità nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4 – Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- d.d.u.o. n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le «Brand Guidelines FSE+ 2021-2027», contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla Politica di coesione dell'Unione europea;
- i «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella se-

duta del 28 settembre 2022;

- d.d.u.o. n. 12394 del 10 settembre 2025 di «Aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027»;
- d.d.u.o. n. 9280 30 giugno 2025 che approva la versione 3.0 del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR Lombardia FSE+ 2021-2027;

Considerato che il Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.1 «Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale», ha previsto l'Azione a.2 «Incentivi per l'occupazione», volta a integrare gli strumenti di politica attiva del lavoro con quelli di sostegno agli investimenti e alla competitività delle imprese;

Considerato altresì che tale sostegno è finalizzato a rilanciare l'occupazione sul territorio e migliorare la competitività delle imprese, agendo in particolare sui meccanismi del mercato del lavoro anche mediante misure in grado di riqualificare le persone e superare il *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro e con percorsi di riconversione professionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura approvato con d.g.r. n. XII/263 e approvato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023 Pilastro 4 «Lombardia terra di Impresa e di Lavoro», Ambito 4.3 «Servizi per il lavoro», Obiettivo strategico 4.3.1;

Considerato un contesto economico dominato dall'incertezza, gli incentivi occupazionali associati ad azioni di accompagnamento e formazione specialistica sono uno strumento efficace per promuovere la creazione di posti di lavoro stabili e di qualità e, al contempo, supportare l'adattamento ai fabbisogni individuati dalle imprese, migliorandone la competitività in un contesto in continua evoluzione;

Considerata altresì la volontà di Regione Lombardia di dare continuità alla misura «Formare per assumere» attuata con successo a partire dal 2021 e basata sul finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali al fine di superare il *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione;

Ravvisata pertanto la necessità di dare continuità all'impostazione metodologica nell'ambito di Formare per assumere, prevedendo anche per la terza fase della misura «Formare per assumere» a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-2027 un'agevolazione composta da:

- un voucher per la formazione, riconosciuto a seguito dell'assunzione a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo individuato per colmare il gap di competenze in fase di assunzione;
- un incentivo occupazionale, concesso a fronte della sottoscrizione di contratti e differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto con la citata d.g.r. n. XI/7232 del 24 ottobre 2022, la misura oggetto del presente provvedimento sarà gestita da Unioncamere Lombardia quale Organismo Intermedio del PR FSE+ 2021-2027, e che, in attuazione della Convenzione, si procederà con successivi provvedimenti ad effettuare i trasferimenti delle risorse in funzione dell'avanzamento finanziario della misura;

Ritenuto pertanto:

- di approvare l'«Adeguamento delle Linee guida per l'attuazione della terza edizione della misura Formare per assumere a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stanziare per l'attuazione della presente Deliberazione € 8.500.000,00, a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO 4.1, Azione a.2 «Incentivi per l'occupazione» a valere sugli esercizi finanziari 2026 - 2027 - 2028;
- di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro l'attuazione della presente Deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto dal presente provvedimento;
- di prevedere l'utilizzo delle risorse derivanti da economie

realizzate a conclusione della seconda Fase della misura;

Dato atto che le risorse finanziarie disponibili per il sopracitato intervento trovano copertura nel bilancio regionale a valere sul seguente sui seguenti capitoli 15715 – 15716 – 15717 degli esercizi finanziari 2026 - 2027 - 2028, meglio specificati al punto 4 «Dotazione finanziaria» dell'Allegato A;

Ritenuto di stabilire che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura avverrà ai sensi del:

- reg. (UE) n. 2831/2023 nei limiti previsti per gli aiuti di importo inferiore («de minimis»), con particolare attenzione agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- regolamento (UE) n. 1408 /2013 modificato con reg. (UE) n. 3118/2024 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e relazioni) come modificato dal regolamento (UE) n. 3118/2024;

Precisato che l'agevolazione stessa non è concessa:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 del reg. (UE) n. 2831/2023 fatta eccezione per le imprese appartenenti alla classificazione Ateco 2025 – sezione A codice 01 Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, ad esclusione dei codici 01.7, 01.70, 01.70.0, 01.70.00 e 02 (Silvicoltura e utilizzo di aree forestali) e 03 (Pesca e acquacoltura) alle quali si applica il Reg. (UE) n. 1408/2013 modificato con reg. (UE) n. 3118/2024;
- qualora, ai sensi dell'art. 3 par. 7 del reg. (UE) n. 2831/2013, la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali previsti all'art. 3 par. 2 del reg. (UE) n. 2831/2013;
- alle imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale lombardo;

Dato atto che i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 per verificare le esclusioni ex art. 1 del reg. (UE) 2023/2831 e per il calcolo del perimetro d'impresa unica ex Art. 2.2 lettera c) e d);

Dato atto altresì che:

- la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della legge n. 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro nazionale aiuti e dei relativi codici COR e SIAN-COR e CUP rilasciati;
- che gli adempimenti nei rispettivi registri nazionali aiuti d.m. 115/2017 sono a carico dell'Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia, riservando a Regione la richiesta relativa al CAR e SIAN-CAR (art. 8);

Acquisito nella seduta del 20 novembre 2025, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 e del decreto del Segretario Generale del 10 giugno 2024, n. 8804;

Acquisito il parere del Comitato di Coordinamento per la programmazione europea, con procedura scritta avviata in data 27 novembre 2025 e chiusa in data 3 dicembre 2025;

Preso atto del parere favorevole dell'Autorità di Gestione del Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, di cui alla nota prot. n. E1.2025.1271704 del 3 dicembre 2025;

Richiamata infine la normativa in materia di protezione dei dati:

- regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- d.g.r. n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by de-

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

fault ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia»;

Viste:

- la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi dell'XII Legislatura;
- la legge regionale n. 34/1978 e ss. mm. ii, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'«Adeguamento delle Linee guida per l'attuazione della terza edizione della misura Formare per assumere a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stanziare per l'attuazione della presente deliberazione risorse pari a € 8.500.000,00, a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO 4.1, Azione a.2 «Incentivi per l'occupazione» e a valere sugli esercizi finanziari 2026 - 2027 - 2028;

3. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il sopracitato intervento trovano copertura nel bilancio regionale a valere sui seguenti capitoli 15715 - 15716 - 15717 degli esercizi finanziari 2026 - 2027 - 2028, meglio specificati al punto 4 «Dotazione finanziaria» dell'Allegato A;

4. di stabilire che la concessione e l'erogazione dei contributi erogati nell'ambito degli interventi di Formare per assumere di cui alla presente d.g.r. avverrà nel rispetto del reg. (UE) n. 2831/2023 e del reg. (UE) n. 1408/2013 con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);

5. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione generale Istruzione, Formazione, Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto dal presente provvedimento e nel rispetto di quanto disciplinato nello schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, quest'ultimo Organismo Intermedio del PR FSE+ 2021-2027, approvato con d.g.r. n. XI/7232 del 24 ottobre 2022;

6. di prevedere l'utilizzo delle risorse derivanti da economie di stanziamento a conclusione della seconda Fase della misura;

7. di stabilire che gli adempimenti nei registri nazionali aiuti ex d.m. 115/2017 siano a carico dell'Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia e di riservare a Regione la richiesta relativa al CAR e SIAN-CAR (art. 8);

8. di dare atto che la misura oggetto del presente provvedimento sarà gestita da Unioncamere Lombardia, quale Organismo Intermedio, e che, in attuazione della Convenzione, si procederà con successivi provvedimenti ad effettuare i trasferimenti delle risorse in funzione dell'avanzamento finanziario della misura;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale regionale del Fondo Sociale Europeo www.fse.regione.lombardia.it;

10. di disporre inoltre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini



Allegato A

FONDO SOCIALE EUROPEO+ 2021-2027

ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DELLA MISURA "FORMARE PER ASSUMERE" A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027

Priorità 1 Occupazione

Obiettivo specifico ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.

Azione a.2. Incentivi per l'occupazione.

Indice

1. PREMESSA.....
2. SOGGETTI BENEFICIARI.....
3. SOGGETTO GESTORE.....
4. DOTAZIONE FINANZIARIA.....
5. REGIME APPLICABILE PER GLI AIUTI DI STATO

1. PREMESSA

La misura "Formare per assumere" ha l'obiettivo di superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali.

Attuata da Regione Lombardia in una prima edizione nel biennio 2021-2022, è stata confermata per una seconda edizione con D.G.R. n. XI/7336 del 14 novembre 2022 a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-2027. Nell'ambito di quest'ultima edizione, sono state presentate al 18 novembre 2025 complessivamente 6392 domande di agevolazione, numero in aumento avendo previsto la chiusura della seconda edizione al 31 dicembre 2025.

Considerato il successo finora ottenuto, Regione Lombardia intende confermare la misura per una terza edizione, incrementando la dotazione finanziaria ed estendendo la platea dei beneficiari.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammessi a presentare domanda di agevolazione a valere sulla misura "Formare per assumere" datori di lavoro che assumono presso un'unità produttiva/sede operativa ubicata nel territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:

- le imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza;
- gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117);
- le associazioni riconosciute e le fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;
- le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.

Sono inclusi anche i datori di lavoro operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

3. SOGGETTO GESTORE

Ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/7232 del 24 ottobre 2022 e ss.mm.ii., Unioncamere Lombardia è confermato quale Organismo Intermedio per le funzioni

delegate dall'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

È disposto rifinanziamento della misura "Formare per assumere" per un importo pari a € 8.500.000,00, a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito della Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.1, Azione a.2., che troveranno copertura a valere sui capitoli 15715 – 15716 – 15717 del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2026 – 2027 - 2028.

%	Capitolo	Importo complessivo	Di cui sul 2026	Di cui sul 2027	Di cui sul 2028
Regione 18%	15715	1.530.000,00	270.000,00	1.080.000,00	180.000,00
Stato 42%	15717	3.570.000,00	630.000,00	2.520.000,00	420.000,00
UE 40%	15716	3.400.000,00	600.000,00	2.400.000,00	400.000,00
Totale		8.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00

Per garantire che la copertura contabile sia coerente con il fabbisogno di spesa della misura, con successivi provvedimenti sarà effettuata l'eventuale riprogrammazione delle risorse stanziare sugli esercizi finanziari.

Ai sensi dall'art. 2, punto 4) del Reg (UE) n. 1060/2021, si considera come "operazione" l'insieme degli interventi finanziati nell'ambito dell'Avviso oggetto del presente decreto, e ai sensi dell'art. 2, punto 9) lettera d) del medesimo Regolamento, si considera come "beneficiario" Unioncamere Lombardia, in quanto organismo che concede l'aiuto.

5. REGIME APPLICABILE PER GLI AIUTI DI STATO

Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023¹ nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore ("de minimis") e del Reg. (UE) n. 1408/2013 modificato con Reg. (UE) 3118/2024² nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore ("de minimis") nel settore agricolo.

Le agevolazioni concesse ai sensi dei suddetti regolamenti devono avvenire nel rispetto dei massimali previsti, in particolare:

¹ Reg. (UE) n. 2831/2013 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

² Reg. (UE) n. 3118/2024 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

- € 300.00,00 nell'arco di tre anni, nel caso del Reg. (UE) n. 2831/2023;
- € 50.000,00 nell'arco di tre anni, nel caso del Reg. (UE) n. 1406/2013 modifica con Reg. (UE) n. 3118/2024.

Per quanto non modificato attraverso il presente allegato, restano vigenti gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. XI/7336 del 14 novembre 2022 e ss.mm.ii..

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

D.g.r. 9 dicembre 2025 - n. XII/5482

Criteri, modalità e termini per l'erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a)) - Aggiornamento e sostituzione della d.g.r. n. 2531/2019 e della d.g.r. n. 4347/2021

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo n. 159/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», che disciplina anche la gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- la l.r. 24 giugno 2015, n. 17 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità», in particolare, l'art. 23, prevede:
 - al comma 1, lett. a) la concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti concessionari dei beni stessi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, limitatamente agli interventi necessari per gli scopi perseguiti, al fine di favorire il riutilizzo dei beni immobili confiscati secondo le finalità del d.lgs. 159/2011;
 - al comma 8 che i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione degli incentivi siano stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
 - la l.r. 7 agosto 2025, n. 13 «Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali», art. 5, comma 1, lett. a), che ha aggiunto all'art. 23 della l.r. 17/2015 il comma 9 bis prevedendo che:

«in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978 e fermo restando quanto previsto dal comma 8, per la concessione ai comuni di contributi in conto capitale di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sono stabiliti i seguenti limiti percentuali, sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica:

 - a) 90 per cento per i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978;
 - b) 80 per cento per i comuni con popolazione residente compresa tra 5.001 e 7.000 abitanti;
 - c) 60 per cento per i comuni con popolazione residente superiore ai 7.000 abitanti.»;
- la d.g.r. 19 febbraio 2024, n. 1923 di approvazione del «Piano strategico di Legislatura per i beni confiscati», come previsto dall'art. 23, comma 2 della l.r. 17/2015;
- la Risoluzione n. 12 approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 814 del 18 marzo 2025 concernente l'aggiornamento dei criteri per l'erogazione ai comuni lombardi di contributi in conto capitale a fondo perduto per il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- la d.g.r. 26 novembre 2019, n. 2531, integrata dalla d.g.r. 22 febbraio 2021, n. 4347 che, ha definito modalità, criteri e termini per l'erogazione dei contributi agli enti locali e ai concessionari dei beni stessi;

Vista, altresì, la d.g.r. 30 ottobre 2025 n. 5235, con la quale la Giunta ha approvato la proposta di progetto di legge di «Bilancio di previsione 2026-2028» e il relativo documento tecnico di accompagnamento;

Ritenuto di dover adeguare alle nuove disposizioni della l.r. n. 17/2015, i criteri e modalità di erogazione del finanziamento regionale per il recupero dei beni confiscati, di cui alle richiamate delibere n. 2531/2019 e 4347/2021;

Visto il Documento denominato: «Recupero dei beni immobili confiscati alla criminalità - criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a))» predisposto dalla competente Direzione Generale;

Verificato che i contenuti del suddetto Documento sono coerenti con le finalità indicate dall'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. 17/2015 soprarrichiamato;

Considerato che i contributi di cui alla presente misura, a favore degli Enti Locali destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, nonché dei soggetti concessionari dei beni stessi, seppure utilizzati per fini sociali, potrebbero essere impiegati anche per lo svolgimento di attività economica;

Considerato che, per i beneficiari che esercitano un'attività economica, il contributo regionale è concesso ed erogato nel rispetto del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis*, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti *de minimis*), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Ritenuto che, qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «*de minimis*» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni attuative citate dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR rilasciati;

Dato atto che il Dirigente pro tempore della Struttura regionale competente provvederà all'assolvimento degli obblighi in tema di registro nazionale aiuti;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 2.5.3 «Valorizzare i beni confiscati, promuovere la legalità e la cultura della sicurezza», identificato nel Programma regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

Vagliati e assunti come propri i contenuti del Documento denominato: «Recupero dei beni immobili confiscati alla criminalità - criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a))»;

Ritenuto, quindi, di approvare, in attuazione dell'art. 23, comma 8, della l.r. 17/2015, i criteri, le modalità e i termini per il finanziamento degli interventi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni confiscati alla criminalità, per le domande che verranno presentate a partire dall'anno 2026;

Ritenuto, altresì, di stabilire che i criteri già approvati con le d.g.r. n. 2531/2019 e n. 4347/2021, continueranno ad avere applicazione limitatamente ai procedimenti in corso e fino alla loro conclusione comprensiva delle fasi di rendicontazione e controllo;

Dato atto che la misura oggetto del presente provvedimento trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2026-2028, in relazione agli stanziamenti che verranno approvati con legge di bilancio:

- sul capitolo di spesa 7297 «Contributi agli enti locali per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità» per € 1.785.971,86 sull'esercizio 2026, per € 2.425.000,00 sull'esercizio 2027 e per € 300.000 sull'esercizio 2028;
- sul capitolo di spesa 13882 «Contributi ai concessionari per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità» per € 300.000 su ciascuno degli esercizi 2026 e 2027;

Visti gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione a carico delle pubbliche amministrazioni;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato «Recupero dei beni immobili confiscati alla criminalità - criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a))», per le domande che verranno presentate a partire dall'anno 2026;

2. di stabilire che i criteri già approvati con le d.g.r. n. 2531/2019 e n. 4347/2021, continueranno ad avere applicazione limitata-

mente ai procedimenti in corso e fino alla loro conclusione comprensiva delle fasi di rendicontazione e controllo;

3. di stabilire che per gli enti locali e per i soggetti concessionari dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. n.17/2015, che utilizzano il bene per lo svolgimento di un'attività a prevalente carattere economico e in presenza di rilevanza non locale:

- il contributo regionale è concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis*, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti *de minimis*), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «*de minimis*» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

4. di dare atto che la misura oggetto del presente provvedimento trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2026-2028, in relazione agli stanziamenti che verranno approvati con legge di bilancio:

- sul capitolo di spesa 7297 «Contributi agli enti locali per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità» per € 1.785.971,86 sull'esercizio 2026, per € 2.425.000,00 sull'esercizio 2027 e per € 300.000 sull'esercizio 2028;
- sul capitolo di spesa 13882 «Contributi ai concessionari per il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità» per € 300.000 su ciascuno degli esercizi 2026 e 2027;

5. di demandare alla competente Direzione generale gli adempimenti per i contributi concessi in *de minimis*, in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 8 «Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc», 9 «Registrazione degli aiuti individuali» e 14 «Verifiche relative agli aiuti *de minimis*» del d.m. n. 115/2017, per le finalità di cui all'art. 17 «Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti» del decreto medesimo;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei conseguenti atti di spesa nell'osservanza degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

ALLEGATO

RECUPERO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ - CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI (L.R. 17/2015, ART. 23, COMMA 1, LETT. A)

1. Finalità

1. Il presente atto definisce i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. n. 17/2015 *"Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità"*, per il recupero dei beni immobili confiscati, al fine di favorirne il riutilizzo secondo le finalità del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, trasferiti agli enti territoriali con atto dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (di seguito ANBSC).

2. Soggetti beneficiari

1. Beneficiari del contributo regionale sono:

1.a) gli enti locali indicati dall'art. 48, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, sul cui territorio è sito il bene immobile confiscato alla criminalità organizzata;

1.b) i soggetti, pubblici o privati, ai quali gli enti di cui alla lettera a) abbiano concesso in uso tali beni per fini sociali e/o istituzionali.

3. Oggetto e tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili e importo massimo del contributo regionale

1. Oggetto del contributo regionale è il bene immobile confiscato, da intendersi come unità catastale e relative pertinenze funzionali, trasferito da ANBSC al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale ai sensi dell'art. 48, comma 3, lett. c) del d.lgs n. 159/2011.

2. Il contributo regionale è erogato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. n. 17/2015, agli enti locali, per interventi da realizzare, e ai concessionari per lavori già realizzati, come di seguito specificati:

- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- nuova costruzione.

3. Sono ammissibili al contributo regionale:

- le spese per lavori unicamente finalizzati alla destinazione di cui al d.lgs n. 159/2011, art. 48, c. 3 . lett. c);
- le spese tecniche comprensive di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e contributi, nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori, calcolato al netto dell'IVA;
- i costi per gli allacciamenti;
- gli oneri per la sicurezza;
- gli oneri di collaudo;
- l'IVA.

4. L'IVA è da considerarsi, ai fini del calcolo del contributo regionale, solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario operi in un regime fiscale che consenta il recupero dell'IVA sugli interventi realizzati, i costi ammissibili sono al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi sono considerati comprensivi di IVA.

5. Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto a un regime *forfetario*, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile al contributo regionale.

6. Per ciascun bene immobile, come inteso al punto 1. del presente paragrafo, il contributo regionale è concesso nel limite massimo di € 200.000,00. Ai sensi dell'art. 23, comma 9 bis della l.r. n. 17/2015, introdotto dall'articolo 5 della l.r. 7 agosto 2025 n. 13 sono stabiliti i seguenti limiti percentuali sulla base della popolazione residente, risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica:

6. a) fino al 90% del costo complessivo, per i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 sexies della l.r. n. 34/1978;

6. b) fino all'80% del costo complessivo, per i comuni con popolazione residente compresa tra 5001 sino a e 7.000 abitanti;

6. c) fino al 60% del costo complessivo, per i comuni con popolazione residente superiore ai 7.000 abitanti.

7. Per i beni il cui progetto di recupero sia di interesse sovracomunale per destinazione/fruitori/servizi il limite massimo di contributo è di € 250.000,00 e la percentuale di cui al precedente punto 6 è determinata in rapporto alla popolazione residente nel Comune al quale il bene è stato trasferito.

8. Regione eroga i contributi agli enti locali di cui al paragrafo 2, punto 1.1.a), in via prioritaria, per:

- a) l'utilizzo, come uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza e protezione civile, come anche previsto all' art. 23, comma 9 della l.r. n. 17/2015;
- b) il riadattamento di beni immobili da adibire alla protezione di vittime della violenza di genere;
- c) per i beni immobili il cui progetto di recupero sia di interesse sovracomunale, comprovato da specifici atti convenzionali/amministrativi perfezionati con gli altri comuni coinvolti nell'utilizzo del bene;
- d) per i beni immobili per i quali è stato già formalmente individuato il soggetto concessionario.

9. Il contributo regionale non è cumulabile con altri finanziamenti regionali riferiti ai medesimi interventi di cui al precedente punto 2.

10. Il bene immobile che abbia già beneficiato di un finanziamento regionale per interventi di cui al precedente punto 2, può beneficiare di un nuovo contributo regionale trascorsi 15 anni dalla conclusione dei lavori oggetto del precedente finanziamento.

11. In caso di contributi erogati da altri enti pubblici o privati, il contributo regionale, nei limiti di cui al precedente punto 6, è determinato tenuto conto degli altri contributi e comunque entro e non oltre la copertura dell'intero costo dell'intervento.

4. Presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. La domanda di accesso al contributo regionale deve essere firmata dal legale rappresentante oppure, da persona delegata, in forza di specifico atto, e presentata per singolo bene, come inteso al paragrafo 3, punto 1, esclusivamente *on line*, attraverso il Portale "Bandi e Servizi" (BeS), disponibile all'indirizzo: www.bandiservizi.it.

1.a) Enti locali

L'ente locale presenta la domanda dal giorno 1° febbraio al giorno 31 marzo di ogni anno e, comunque, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione degli interventi e deve essere corredata, pena la sua inammissibilità, da:

- progetto di fattibilità tecnico-economica, come previsto dal d.lgs. n. 36/2023, o livello di progettazione superiore, comprensivo di computo metrico estimativo e cronoprogramma con indicato mese di inizio e fine lavori;
- delibera dell'Ente locale o provvedimento equivalente di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione superiore, con evidenziata la copertura finanziaria;

- numero e data del decreto con il quale ANBSC ha assegnato il bene immobile e l'Identificativo Bene (ID Bene) dell'immobile destinato, come risultante dal decreto di ANBSC;
- impegno a:
 - ✓ sottoscrivere il contratto con l'impresa esecutrice dei lavori entro 5 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo;
 - ✓ avviare i lavori nei 3 mesi successivi alla predetta sottoscrizione;
 - ✓ concludere i lavori nei termini indicati nel cronoprogramma e comunque entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto di esecuzione dei lavori;
- valore stimato dell'immobile;
- dichiarazione sulla specifica destinazione finale dell'opera, oggetto dell'intervento, con indicazione del modello gestionale. Se la finalità è sociale, va illustrata l'utenza e i bisogni a cui risponde l'intervento di riutilizzo del bene immobile. Per il riconoscimento della priorità di cui al precedente paragrafo 3, punto 8, lett. d) deve essere inviato anche l'atto di concessione;
- rappresentazione fotografica dello stato di fatto per ogni sito di intervento e per ogni vano di intervento;
- quadro economico, nel format disponibile su BeS, elaborato sulla base delle sole spese ammissibili di cui al paragrafo 3, punto 3;
- atti convenzionali/amministrativi perfezionati con gli altri comuni coinvolti nell'utilizzo del bene, nel caso di progetto di interesse sovracomunale;
- se dovuta, dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, su eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari all'interno della nozione di impresa unica di cui all'art. 2.2 di ciascuno dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, a partire da quanto pubblicato su RNA, e attestando di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 di ciascuno dei Regolamenti stessi. Per le attestazioni, gli stessi soggetti debbono utilizzare la modulistica disponibile sul sito regionale, all'indirizzo www.bandi.servizirl.it.

1.b) Concessionari

Il soggetto concessionario può presentare la domanda in qualsiasi momento dell'anno solare, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al punto 2 del paragrafo 3., e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla dichiarazione dell'ente locale di approvazione degli interventi realizzati dal concessionario.

La domanda deve essere corredata da:

- Codice Unico di Progetto;
- copia del provvedimento dell'ente locale di concessione del bene immobile;
- relazione tecnica, illustrativa delle opere realizzate;

- planimetria/e dello stato di fatto dei luoghi (in scala adeguata alla tipologia di intervento previsto), con rappresentazione fotografica dello stato di fatto per ogni sito di intervento (almeno 2 foto per sito di intervento) *ante e post-intervento*;
- dichiarazione di fine lavori, a firma del legale rappresentante del soggetto privato, concessionario del bene, per interventi che non necessitano di autorizzazioni edilizie, o anche dichiarazione di fine lavori, a firma di tecnico incaricato, per interventi che necessitano di autorizzazioni edilizie; nel caso di soggetto pubblico, concessionario del bene, certificato di fine lavori a firma del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- copia dei certificati di conformità per interventi che prevedono l'ammodernamento o la riqualificazione di impianti tecnologici (elettrici, meccanici o gas);
- per interventi su manufatti che contengono amianto, copia del piano di lavoro inserito sul portale GEMA di Regione Lombardia e copia dei certificati di scarica che riporti il corretto smaltimento dei materiali;
- valore immobile stimato, prima dell'intervento di recupero e successivamente all'intervento di recupero;
- documenti giustificativi di spesa sostenuta nei confronti di soggetti terzi, quietanzati, con descrizione degli stessi, nel *format* disponibile su BeS;
- dichiarazione di effettivo avvio dell'utilizzo sociale e/o istituzionale del bene immobile, esplicitando:
 - la destinazione finale del bene immobile, oggetto dell'intervento,
 - il modello gestionale di utilizzo del bene immobile, ove la tipologia di utilizzo del bene lo richieda;
 - l'utenza e i relativi bisogni a cui risponde l'intervento di riutilizzo del bene immobile;
- se dovuta, dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, su eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari all'interno della nozione di impresa unica di cui all'art. 2.2 di ciascuno dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, a partire da quanto pubblicato su RNA, e attestando di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 di ciascuno dei Regolamenti stessi. Per le attestazioni, gli stessi soggetti debbono utilizzare la modulistica disponibile sul sito regionale, all'indirizzo www.bandiservizirl.it;
- dichiarazione dell'Ente locale concedente il bene immobile di approvazione degli interventi realizzati, per i quali il concessionario chiede il contributo regionale, nonché di effettuata compilazione, in ogni suo campo e attributo, delle schede relative al bene immobile, presenti sull'applicativo "Beni" della Regione Lombardia.

Le richieste di integrazioni documentali e le relative risposte sono trasmesse unicamente tramite BeS.

5. Valutazione e finanziamento delle domande

1. La valutazione delle domande è effettuata, in ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale e sulla base di criteri basati sulla coerenza degli interventi con la finalità del d.lgs. n. 159/2011 e con il piano dei costi e del cronoprogramma, nonché per gli enti locali delle priorità di cui al paragrafo 3, punto 8, da un'apposita Commissione, costituita con decreto del Direttore della Direzione Generale competente.

2. La Commissione è coordinata dal Dirigente della Struttura regionale competente in materia di "Beni confiscati" ed è composta da:

- n. 2 referenti per la Direzione Generale afferente alla materia dei "Beni confiscati" e 1 ciascuno per le Direzioni afferenti alle materie "Politiche abitative" e "Politiche sociali";
- n. 1 referente dell'Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale (ALER), in ragione dell'area territoriale interessata dal bene confiscato.

In relazione a specifiche tematiche la Commissione è integrata da referenti delle competenti Direzioni Generali.

3. La competente Struttura regionale adotta il provvedimento di concessione dei contributi e ne dà comunicazione al soggetto beneficiario:

3.a) entro il 30 giugno dell'anno in cui è stata presentata la domanda da parte dell'ente locale, secondo le modalità e la tempistica specificate al paragrafo 4, punti 1 e 1a);

3.b) entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, presentata dal soggetto concessionario, secondo le modalità e la tempistica specificate al paragrafo 4, punti 1 e 1b).

4. Il contributo è concesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie, tenuto conto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale delle domande, fatte salve, per i soli enti locali, le priorità di cui al paragrafo 3, punto 8.

5. Qualora lo stanziamento disponibile non permetta di assegnare il contributo nella totalità della somma richiesta, la Struttura regionale competente ne rimodulerà l'importo, previa accettazione dell'ente locale o del soggetto concessionario, a progetto invariato.

6. Qualora lo stanziamento non permetta di soddisfare la domanda, valutata ammissibile, nella totalità della somma richiesta o qualora l'ente locale o il soggetto concessionario non abbiano accettato la proposta di rimodulazione del contributo, la domanda stessa potrà essere finanziata:

6.a) se presentata da un **ente locale**, sulla annualità di bilancio successiva a quella di presentazione della domanda o sulle successive annualità, per interventi di durata pluriennale, in conformità al cronoprogramma dei lavori, che l'ente dovrà ripresentare, aggiornato; qualora lo stanziamento regionale disponibile non permetta di assegnare il contributo nella totalità della somma richiesta, la struttura regionale competente ne rimodulerà l'importo, a progetto invariato, previa accettazione dell'ente locale;

6.b) se presentata da un **soggetto concessionario**, sulla annualità di bilancio successiva a quella di presentazione della domanda; qualora lo stanziamento regionale disponibile non permetta di assegnare il contributo nella totalità della somma richiesta, la struttura regionale competente ne rimodulerà l'importo, previa accettazione del concessionario.

7. La competente Struttura regionale non potrà assegnare il contributo:

7.a) **all'ente locale**, se lo stanziamento regionale disponibile non permette di attribuire il contributo, nella totalità della somma richiesta o per l'importo rimodulato, anche nell'annualità di bilancio successiva a quella di presentazione della domanda o nelle successive annualità, per interventi di durata pluriennale; in tal caso, l'ente locale potrà presentare l'anno successivo una nuova domanda di contributo per lo stesso bene immobile;

7.b) **al concessionario**, se lo stanziamento regionale disponibile non permette di attribuire il contributo, nella totalità della somma richiesta o per l'importo rimodulato, anche nell'annualità di bilancio successiva a quella di presentazione della domanda; in tal caso, il concessionario potrà presentare una nuova domanda di contributo per lo stesso bene immobile in deroga al requisito di cui al primo capoverso del paragrafo 4, punto 1 b).

6. Supporto tecnico nella valutazione delle domande e nelle azioni di controllo

1. Le Aziende Lombarde di Edilizia Residenziale (ALER) hanno il compito di fornire supporto tecnico nella valutazione delle domande di accesso al contributo regionale e di verificare, con controlli *in loco* e documentali, l'effettiva realizzazione degli interventi. L'ALER di riferimento informa la competente Struttura regionale degli esiti delle verifiche effettuate.

2. Le attività di cui al punto 1 potranno essere svolte anche da altre Strutture della Giunta regionale.

7. Obblighi dell'ente locale beneficiario del contributo

1. **L'ente locale**, beneficiario del contributo, unicamente tramite BeS www.bandi.servizirl.it, dovrà inviare:

1.a) il Codice Unico di Progetto, entro 10 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo;

1.b) copia del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori entro 5 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo;

1.c) il certificato di inizio lavori a firma del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) avviati nei tre mesi dalla sottoscrizione del contratto;

1.d) il certificato di fine lavori conclusi nei termini indicati nel cronoprogramma presentato in fase di domanda e comunque entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

2. Eventuali proroghe, richieste mediante la suddetta Piattaforma Informatica, possono essere concesse dalla competente Struttura regionale unicamente ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 34/1978.

3. Non sono ammesse modifiche sostanziali all'intervento di riutilizzo del bene immobile, ammesso al contributo.

4. Sono ammesse modifiche parziali all'intervento di riutilizzo del bene immobile, alle seguenti condizioni:

4.a) che le modifiche siano ritenute necessarie per migliorare l'esecuzione delle lavorazioni o la funzionalità e l'efficacia dell'intervento;

4.b) che le modifiche siano riconducibili alla medesima tipologia di intervento finanziato e non mutino la natura e le finalità dell'intervento stesso.

5. Eventuali maggiori oneri, derivanti anche dalle modifiche parziali, saranno a totale carico del beneficiario.

6. La richiesta di modifica, preventivamente comunicata, deve essere trasmessa tramite BeS e assentita dalla competente Struttura regionale.

8. Rendicontazione delle spese sostenute dall'ente locale

1. Il beneficiario, entro 4 mesi dalla conclusione dell'intervento di riutilizzo, presenta la rendicontazione tramite BeS.

2. La rendicontazione finale è costituita dalla seguente documentazione:

- certificato di regolare esecuzione o di collaudo;

- provvedimento di approvazione, a cura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del certificato di regolare esecuzione o di collaudo nonché del quadro economico comprensivo di tutte le spese sostenute;
- qualora vi fossero state modifiche catastali: indicazione dei nuovi riferimenti a foglio, mappale e subalterno;
- valore stimato dopo il recupero;
- copia dei certificati di conformità per interventi che prevedono l'ammodernamento o la riqualificazione di impianti tecnologici (elettri, meccanici o gas);
- per interventi su manufatti che contengono amianto, copia del piano di lavoro inserito sul portale GEMA di Regione Lombardia e copia dei certificati di scarica che riporti il corretto smaltimento dei materiali;
- documenti giustificativi di spesa, relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento quietanzati, con descrizione degli stessi nel format disponibile su BeS, che deve essere sottoscritto dal RUP;
- documenti attestanti l'effettivo avvio delle procedure finalizzate all'impiego del bene immobile oppure attestanti l'effettivo impiego del bene immobile;
- rappresentazione fotografica per ogni sito di intervento realizzato;
- in caso di varianti in corso d'opera: nuove planimetrie dello stato di progetto;
- dichiarazione dell'ente locale di effettuata compilazione, in ogni suo campo e attributo, delle schede relative al bene immobile, presenti sull'applicativo "Beni";

3. Le richieste di integrazioni documentali e le relative risposte sono trasmesse tramite BeS.

9. Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo regionale è erogato dalla competente Struttura regionale

1.a) per l'ente locale, in due *tranche*, di cui la prima, pari al 50% del contributo complessivo spettante, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della sottoscrizione del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori, di cui al paragrafo 7, punto 1, lett. b), comprovato da apposita documentazione, e la seconda, a saldo, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'ente, entro il limite indicato al paragrafo 3, punto 6, entro 60 giorni dalla data di trasmissione della rendicontazione di cui al paragrafo 8.

1.b) per il soggetto concessionario, in un'unica soluzione, contestualmente all'adozione del provvedimento di assegnazione del contributo.

10 Obblighi di comunicazione e visibilità per progetti cofinanziati da Regione Lombardia

1. Il beneficiario deve evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia e apporre sulle realizzazioni, oggetto del cofinanziamento, laddove la finalità dell'utilizzo non lo escluda per ragioni di sicurezza e privacy, una targa che contenga il logo regionale e indichi che l'intervento è stato realizzato con il contributo di Regione Lombardia.

11. Controlli

1. Regione Lombardia ha facoltà, in qualsiasi momento in fase istruttoria e successivamente all'erogazione del saldo del contributo, di verificare, anche con controlli *in loco*, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dal beneficiario del contributo, nonché lo stato di attuazione degli interventi sui beni immobili, e la loro conformità alle disposizioni del presente documento.

12. Decadenza e revoca del contributo

1. Regione dispone la decadenza e revoca, anche parziale, dal contributo nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei termini massimi di inizio e fine lavori;
- b) interventi realizzati con modifiche sostanziali, difformi rispetto al progetto approvato;
- c) presentazione di spese difformi o non giustificate da idonea documentazione contabile-amministrativa;
- d) non veridicità delle dichiarazioni rese, anche in relazione ai regolamenti *de minimis* 1407/2013 e 1408/2013

La revoca comporta il recupero delle somme già erogate maggiorate dagli interessi legali.

13. Finanziamento beni esemplari

1. Per i beni confiscati esemplari, quali beni di dimensioni rilevanti rispetto all'utenza e all'impiego del singolo comune, di particolare valore simbolico e storia criminale, si potrà procedere, in relazione alle risorse disponibili e previa istruttoria, con:

- gli strumenti della programmazione negoziata regionale di cui alla l.r. n. 19/2019;
- apposita Delibera di Giunta che stabilirà termini, criteri e le modalità di erogazione del contributo;

ferme restando le percentuali di finanziamento di cui all'art. 23, comma 9 bis, della l.r. n. 17/2015, anche derogando alla misura del contributo massimo stabilito nel presente atto.

14. Aiuto in 'de minimis'

1. Fatti salvi i casi non rilevanti per la disciplina aiuti di Stato, in caso di presenza di attività economica, di rilevanza non locale e incidenza sugli scambi dell'attività, stabilite a seguito di valutazione caso per caso in fase di istruttoria delle singole istanze, i contributi di cui al presente provvedimento sono assegnati nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 15 dicembre 2023, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 6 (Monitoraggio e comunicazione); qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti.

15. Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. n. 17/2015 e nel pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.u.o. 3 dicembre 2025 - n. 17725

Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 200.640,72 destinata all'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 - d.g.r. n. XI/3579 del 21 settembre 2020 e s.m.i. - nel territorio della Città Metropolitana Milano e della Provincia di Monza e Brianza - Anno 2025

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

COMPETITIVITÀ, INVESTIMENTI PER AMBIENTE E CLIMA,
AGROENERGIA, SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA
- MONZA E CITTÀ METROPOLITANA MILANO

Viste

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- la legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- legge regionale 17 luglio 2017 n. 19 «Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;

Richiamati:

- l'art. 47 della l.r. 26/93 che prevede che l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita, nonché gli interventi di prevenzione degli stessi sono a carico:
 - «della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle Oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione della selvaggina»;
 - della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all'articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell'avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da tecnici abilitati, nominati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; in tal caso gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci;
- l'art. 5 della l.r. 19/2017 avente ad oggetto l'indennizzo e la prevenzione dei danni provocati dal cinghiale alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo;
- il Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, modificato con il Regolamento UE 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, che ha elevato il massimale nel triennio precedente alla concessione di aiuti ad € 50.000;
- l'art. 26, comma 2, della Legge n. 157/92 che prescrive che le Regioni provvedono all'istituzione di un apposito Comitato Tecnico in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e di quelle del mondo venatorio, con il compito di gestire il fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria;

Visti

- il d.d.u.o. n. 17333 del 07 novembre 2023 con il quale è stato costituito il Comitato Tecnico per la gestione del fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica per il territorio della Città metropolitana di Milano;
- il d.d.u.o. n. 16255 del 29 ottobre 2024 di presa d'atto della sostituzione di uno dei componenti del suddetto Comitato;

- il d.d.u.o. n. 18351 del 20 novembre 2023 con il quale è stato costituito il Comitato Tecnico per la gestione del fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica per il territorio della Provincia di Monza e Brianza;

Richiamata, altresì:

- la d.g.r. 21 settembre 2020 n. 3579 e s.m.i. di modifica ed integrazione della d.g.r. n. 5841 del 18 novembre 2016 e della d.g.r. n. 2403 del 11 novembre 2019 con la quale sono stati approvati «i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. A) e B) e comma 2», in adeguamento all'art. 5 della l.r. 17/07/17 n. 19 «Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» stabilendo tra l'altro che, entro il 15 novembre, previo controllo dei requisiti de minimis e sentito il Comitato di cui all'art. 47, comma 4, della l.r. 26/93, i dirigenti degli uffici AFCEP, con proprio provvedimento, approvano l'elenco delle domande finanziabili con i relativi importi da liquidare e contestualmente liquidano le relative risorse a carico della Regione a favore degli ATC/CAC;

Rilevato che:

- è stata completata l'istruttoria delle pratiche di richiesta indennizzo danni di cui al comma 1, lettera a) e b), dell'articolo 47 legge regionale 26/93, con riferimento al periodo di cui alla d.g.r. n. XI/3579 del 21 settembre 2020 e s.m.i.;
- l'U.O. Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Monza e Città Metropolitana Milano ha provveduto, con tecnici incaricati, ad effettuare i sopralluoghi necessari per controllare la sussistenza dei danni ed a periziare i relativi importi da indennizzare come riportati nei prospetti agli atti;

Preso atto che in applicazione dei criteri disposti con le su richiamate deliberazioni di Giunta:

- sono state accolte le domande presentate da imprenditori agricoli singoli ed associati, di cui all'art. 2135 del Codice civile, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione;
- non vengono indennizzati i danni, né concessi contributi, alle imprese che sono risultate ricadenti nelle esclusioni previste dalle sopra citate d.g.r., e a tal fine:
 - sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. 445/2000;
 - sono stati controllati i requisiti sul rispetto del regime de minimis;

Preso atto altresì che, in applicazione a quanto disposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, in merito agli obblighi da parte dell'Autorità responsabile e del Soggetto concedente gli aiuti individuali, di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14 sono stati registrati gli aiuti individuali nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) acquisendo i Codici Univoci di Concessione e sono state effettuate le verifiche relative agli aiuti di Stato tramite il Registro Nazionale Aiuti mediante le visure Aiuti, visure de minimis, con le quali sono stati rilasciati i Codici Concessione RNA - COR aiuti e de minimis per ogni soggetto beneficiario;

Considerato che, in base all'istruttoria delle pratiche di cui sopra e a seguito dei controlli dei requisiti de minimis, la cifra complessivamente quantificata per l'indennizzo dei danni per il periodo di cui alla richiamata d.g.r., comprensiva della quota spettante a carico degli ATC, è di:

- € 202.651,18 relativamente al territorio della Città metropolitana di Milano, di cui € 187.310,11 a carico di Regione Lombardia ed € 15.341,07 a carico dell'ATC n.1 della Pianura milanese;
- € 14.547,83 relativamente al territorio della Provincia di Monza e Brianza, di cui € 13.330,61 a carico di Regione Lombardia ed € 1.217,22 a carico dell'ATC Brianteo

Vista la nota M1.2025.219682 del 27 novembre 2025 con cui la d.g. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste comunica che le risorse disponibili sono sufficienti a coprire l'intero ammontare della quota a carico di Regione Lombardia delle richieste di indennizzo;

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

Atteso, pertanto, che la cifra complessiva per l'indennizzo dei danni per il periodo di cui alla richiamata d.g.r., risulta essere di € 217.199,01 così suddivisa:

- € 200.640,72 a carico di Regione Lombardia;
- € 16.558,29 a carico degli Ambiti Territoriali di Caccia (€ 15.341,07 a carico dell'ATC n. 1 della Pianura milanese ed € 1.217,22 a carico dell'ATC Brianteo);

Dato atto che

- la somma totale di € 200.640,72 sarà trasferita agli Ambiti Territoriali di Caccia (€ 187.310,11 all'ATC n.1 della Pianura milanese ed € 13.330,61 all'ATC Brianteo);
- gli stessi ATC provvederanno a trasferire la somma ad ogni singola azienda come specificato nelle tabelle allegate e parte integrante del presente provvedimento;

Verificato che sussistono le condizioni per poter erogare l'indennizzo dei danni in oggetto;

Ritenuto, pertanto, di dover:

- ammettere alla liquidazione le domande di indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica, così come elencate nelle tabelle allegate e parte integranti del presente provvedimento;
- erogare all'Ambito Territoriale di Caccia della Pianura Milanese la somma di € 187.310,11;
- erogare all'Ambito Territoriale di Caccia Brianteo la somma di € 13.330,61;
- impegnare le cifre necessarie per l'indennizzo sul capitolo 16.01.104.11647 «Trasferimenti ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia (ATC e CAC) per danni arrecati alle produzioni agricole da fauna selvatica» del bilancio 2025;
- liquidare, contestualmente, le già menzionate somme ai suddetti ATC;
- trasmettere notizia dell'avvenuto impegno ai citati ATC, fornendo loro le necessarie istruzioni per la liquidazione degli indennizzi nei tempi e nei modi stabiliti da Regione Lombardia indicando, in particolare, le cifre che dovranno essere da loro erogate con fondi propri;
- trasmettere notizia dell'avvenuto impegno ai soggetti aventi diritto all'indennizzo, fornendo loro le necessarie indicazioni circa i tempi e i modi per la loro liquidazione;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini previsti dall'allegato n. 1 «Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92, ai sensi della l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e dal cinghiale ai sensi della l.r. 19/2017» di cui alla d.g.r. 21 settembre 2020 n. 3579 e s.m.i. in relazione alla necessità di attendere la comunicazione della d.g. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste protocollo n. M1.2025.219682 del 27 novembre 2025 relativa alla disponibilità finanziaria per l'anno 2025;

Visti:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;
- la l.r. 30 dicembre 2024, n. 23 «Bilancio di previsione 2025-2027» e la Legge Regionale 7 agosto 2025, n. 13 «Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali»;
- la d.g.r.n. XII/3718 del 30 dicembre 2024 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027, - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025 - Piano di studi e ricerche 2025-2027 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;
- il decreto del Segretario generale n. 20964 del 30 dicembre 2024 «Bilancio finanziario gestionale 2025- 2027» integrato

dal Decreto n. 11169 del 5 agosto 2025 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2025-2027 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 47 del 25 luglio 2025 «Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali»»;

- la d.g.r. n. XII/4937 del 4 agosto 2025 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, del piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025, dell'elenco riportante gli appalti affidati ad ARIA s.p.a. e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2025 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. XII/4139/2025, a seguito della l.c.r. n. 47 del 25 luglio 2025 «Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la disponibilità finanziaria sul capitolo 16.01.104.11647 del bilancio 2025/2027;

Attestata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP;

Verificata la regolarità contributiva dell'Ambito Territoriale di Caccia n.1 «della Pianura Milanese», come da DURC agli atti;

Verificato, altresì, che per l'Ambito Territoriale di Caccia «Brianteo» non si prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario in quanto risulta privo di personale dipendente;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Dato atto che le somme erogate con il presente atto non sono soggette all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600;

Viste:

- la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale»;
- la d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023 che, con decorrenza 15 luglio 2023, conferisce al dott. Luca Zucchelli la dirigenza della U.O. Competitività, Investimenti per ambiente e clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Monza e Città metropolitana Milano;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'U.O. Competitività, Investimenti per ambiente e clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Monza e Città metropolitana Milano;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli elenchi dei beneficiari, allegati al presente atto e facenti parte integrante e sostanziale, aventi diritto all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita per un importo complessivo a carico di Regione Lombardia di € 200.640,72;

2. di assumere impegni sul capitolo 16.01.104.11647 «Trasferimenti ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia (ATC e CAC) per danni arrecati alle produzioni agricole da fauna selvatica» del bilancio 2025 e contestualmente liquidare a favore degli Ambiti Territoriali di Caccia del territorio della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza le somme di seguito specificate:

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DELLA PIANURA MILANESE	€ 187.310,11
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA BRIANTEO	€ 13.330,61

3. di ammettere alla liquidazione le domande di cui agli allegati elenchi;

4. di approvare le scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante al seguente atto (*omissis*);

5. di stabilire che gli stessi ATC provvederanno a trasferire la somma ad ogni singola azienda come specificato nell'allegato

parte integrante del presente atto e che l'importo a carico degli Ambiti Territoriali di Caccia è quantificato nel 10% degli importi liquidabili per i danni causati dalla fauna sul territorio a caccia programmata di loro competenza;

6. di stabilire che l'importo a carico degli Ambiti Territoriali di Caccia, che provvederanno a trasferire la somma ad ogni singola Azienda come specificato nell'allegato, è quantificato nel 10% degli importi liquidabili per i danni causati dalla fauna sul territorio a caccia programmata di loro competenza;

7. di trasmettere il presente provvedimento all'Ambito Territoriale di Caccia della Pianura Milanese e all'Ambito Territoriale di Caccia Brianteo per gli adempimenti di competenza acquisendo, a conclusione dei pagamenti, la rendicontazione delle somme effettivamente erogate;

8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero, potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il dirigente
Luca Zucchelli

_____ • _____

danni 2025 origine completo

Protocollo domanda	TERRITORIO	Somma quantificata €	Somma		SIAN VERCOR	RNA AIUTI	RNA DEMINIMIS	RNA DEGGENDORF
			ATC €	Regione €				
M1.2025.95060	ATC 1	1.152,83	115,28	1.037,55	2381119	35069789	35069817	2595437
M1.2025.58031	ATC 1	245,19	24,52	220,67	2381231	35070272	35070279	2595438
M1.2025.170695	ATC 1	1.419,22	141,92	1.277,29	2381233	35070278	35070280	2595439
M1.2025.174306	ATC 1	1.328,33	132,83	1.195,50	2381234	35070307	35070281	2595440
M1.2025.92654	ATC 1	1.010,81	101,08	909,73	2381130	35070308	35070306	2595441
M1.2025.156258	ATC 1	616,58	61,66	554,92	2381236	35070318	35070315	2595442
M1.2025.27604	ATC 1	5.795,49	579,55	5.215,94	2381122	35071068	35071067	2595443
M1.2025.115592	ATC 1	1.274,15	127,42	1.146,74	2381131	35071073	35071076	2595444
M1.2025.93938	ATC 1	1.038,35	103,84	934,52	2381251	35071081	35071087	2595448
M1.2025.29934	ATC 1	276,73	27,67	249,06	2381252	35071089	35071096	2595449
M1.2025.95174	OASI 1	4.380,36	0,00	4.380,36	2381133	35071094	35071108	2595451
M1.2025.150811	ATC 1	2.653,38	265,34	2.388,04	2381253	35071118	35071121	2595455
M1.2025.30556	ATC 1	4.085,87	408,59	3.677,28	2381254	35071116	35071124	2595456
M1.2025.186504	ATC 1	4.021,56	402,16	3.619,41	2381135	35071122	35071129	2595457
M1.2025.6606	ATC 1	1.323,33	132,33	1.191,00	2381255	35071127	35071132	2595458
M1.2025.157187	ATC 1	252,70	25,27	227,43	2381136	35071130	35071135	2595459
M1.2025.175370	ATC1	694,93	69,49	625,44	2381256	35071136	35071143	2595460
M1.2025.188502	ATC 1	6.411,66	641,17	5.770,49	2381257	35071134	35071141	2595461
M1.2025.175447	ATC 1	770,24	77,02	693,22	2381137	35071142	35071144	2595462
M1.2025.64146	ATC 1	2.463,85	246,39	2.217,47	2381259	35071155	35071148	2595463
M1.2025.138180	ATC 1	1.768,92	176,89	1.592,03	2387686	35131625	35131629	2595464
M1.2025.193531	ATC 1	502,90	50,29	452,61	2381264	35071578	35071581	2595465

Protocollo domanda	TERRITORIO	Somma quantificata €	Somma		SIAN VERCOR	RNA AIUTI	RNA DEMINIMIS	RNA DEGGENDORF
			ATC €	Regione €				
M1.2025.58298	ATC 1	2.347,79	234,78	2.113,01	2381265	35071582	35071576	2595466
M1.2025.58330	ATC 1	463,38	46,34	417,04	2381266	35071588	35071577	2595467
M1.2025.6617	ATC 1	1.081,98	108,20	973,79	2381267	35071589	35071586	2595468
M1.2025.59755	ATC 1	5.239,07	0,00	5.239,07	2381239	35071590	35071593	2595469
M1.2025.58915	ATC 1	1.138,24	113,82	1.024,42	2381268	35071594	35071597	2595470
M1.2025.194549	ATC 1	552,11	55,21	496,90	2381269	35071601	35071599	2595471
M1.2025.147332	ATC 1	22.726,35	2.272,63	20.453,71	2381318	35072882	35072886	2595472
M1.2025.145402	ZRC 1	605,41	0,00	605,41	2381270	35072884	35072885	2595473
M1.2025.158640	ATC 1	252,70	25,27	227,43	2381271	35072883	35072887	2595474
M1.2025.142448	ATC 1	7.906,05	790,61	7.115,45	2381353	35072890	35072891	2595475
M1.2025.159062	ATC 1	298,87	29,89	268,98	2381354	35072893	35072892	2595476
M1.2025.45426	ATC 1	4.267,69	426,77	3.840,92	2381272	35072894	35072896	2595477
M1.2025.48747	OASI 1	761,02	0,00	761,02	2381355	35072899	35072897	2595478
M1.2025.107140	ATC 1	15.059,15	1.505,91	13.553,23	2381356	35072902	35072898	2595479
M1.2025.106975	ATC 1	13.176,75	1.317,68	11.859,08	2381357	35072903	35072900	2595480
M1.2025.151082	ZRC 1	758,11	0,00	758,11	2381358	35072911	35072916	2595481
M1.2025.171502	ZRC 1	10.383,95	0,00	10.383,95	2381274	35072912	35072917	2595482
M1.2025.173797	ATC 1	505,41	50,54	454,87	2381359	35072921	35072920	2595483
M1.2025.84515	ZRC 1	516,15	0,00	516,15	2381139	35072922	35072923	2595484
M1.2025.71790	ATC 1	203,56	20,36	183,20	2381275	35072919	35072925	2595485
M1.2025.148456	ATC 1	2.569,67	256,97	2.312,70	2381276	35073165	35073169	2595486
M1.2025.74808	ATC 1	8.162,45	816,25	7.346,21	2381361	35073171	35073183	2595487
M1.2025.17196	ZRC 1	12.400,00	0,00	12.400,00	2381363	35073181	35073180	2595488
M1.2025.147107	ATC 1	11.158,61	1.115,86	10.042,74	2381364	35073184	35073186	2595489

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

Protocollo domanda	TERRITORIO	Somma quantificata €	Somma		SIAN VERCOR	RNA AIUTI	RNA DEMINIMIS	RNA DEGGENDORF
			ATC €	Regione €				
M1.2025.176694	ATC 1	1.850,74	185,07	1.665,66	2381278	35073182	35073190	2595490
M1.2025.1830	ATC 1	1.205,44	120,54	1.084,90	2381279	35073192	35073194	2595491
M1.2025.95591	ATC 1	1.590,16	159,02	1.431,14	2381280	35073202	35073193	2595492
M1.2025.120572	ZRC 1	10.733,16	0,00	10.733,16	2381281	35073197	35073209	2595493
M1.2025.159793	ATC 1	1.785,34	178,53	1.606,81	2381140	35073198	35073207	2595494
M1.2025.64913	ATC 1	648,73	64,87	583,86	2381142	35073212	35073217	2595495
M1.2025.102699	ATC 1	931,48	93,15	838,34	2381383	35073216	35073219	2595496
M1.2025.159016	ATC 1	1.768,92	176,89	1.592,03	2381366	35073222	35073224	2595497
M1.2025.187760	ATC 1	505,41	50,54	454,87	2381384	35073221	35073223	2595498
M1.2025.14030	ATC 1	415,10	41,51	373,59	2381385	35073682	35073687	2595499
M1.2025.161663	ZRC 1	808,86	0,00	808,86	2381282	35073686	35073688	2595500
M1.2025.190681	ATC 1	1.716,46	171,65	1.544,82	2381386	35073692	35073689	2595501
M1.2025.168007	ATC 1	1.214,82	121,48	1.093,34	2381367	35073694	35073691	2595502
M1.2025.158154	ATC 1	3.138,10	313,81	2.824,29	2381368	35073693	35073695	2595503
M1.2025.163669	OASI 1	869,03	0,00	869,03	2381369	35073702	35073696	2595504
M1.2025.5890	ATC 1	819,31	81,93	737,37	2381370	35073701	35073698	2595505
M1.2025.14744	ATC 1	891,99	89,20	802,79	2381371	35073703	35073704	2595506
M1.2025.161665	ATC 1	882,88	88,29	794,59	2381372	35073708	35073706	2595507
M1.2025.161647	ATC1	1.367,26	136,73	1.230,54	2381387	35073709	35073707	2595508
M1.2025.161633	ATC 1	789,61	78,96	710,65	2381373	35073725	35073726	2595509
M1.2025.56426	ATC 1	532,12	53,21	478,91	2381374	35073719	35073723	2595510
M1.2025.161012	ATC 1	379,05	37,91	341,15	2381388	35073729	35073727	2595511
M1.2025.134702	ZRC 1	1.785,34	0,00	1.785,34	2381403	35073731	35073735	2595512
TOT.		202.651,18	15.341,07	187.310,11				

danni MB 2025 origine completo

Protocollo domanda	TERRITORIO	Somma quantificata €	Somma		SIAN VERCOR	RNA AIUTI	RNA DEMINIMIS	RNA DEGGENDORF
			ATC €	Regione €				
M1.2025.97069	ZRC	760,10	0,00	760,10	2381389	35073739	35073736	2597287
M1.2025.101304	ATC MB	1.095,86	109,59	986,27	2381378	35073738	35073737	2597288
M1.2025.104416	ATC MB	1.125,74	112,57	1.013,17	2381390	35073742	35073740	2596250
M1.2025.176785	ATC MB	218,06	21,81	196,26	2381391	35073743	35073741	2596251
M1.2025.151449	ATC MB	547,93	54,79	493,13	2381392	35073747	35073749	2596252
M1.2025.102690	ZRC	1.615,55	0,00	1.615,55	2381393	35073746	35073748	2596253
M1.2025.10318	ATC MB	1.569,07	156,91	1.412,16	2381380	35074124	35074130	2596254
M1.2025.77637	ATC MB	1.021,90	102,19	919,71	2381394	35074125	35074131	2596255
M1.2025.158200	ATC MB	2.465,67	246,57	2.219,11	2381423	35074135	35074138	2597289
M1.2025.92464	ATC MB	560,73	56,07	504,66	2381424	35074136	35074139	2597290
M1.2025.56923	ATC MB	537,52	53,75	483,77	2381425	35074141	35074137	2597290
M1.2025.173644	ATC MB	3.029,71	302,97	2.726,74	2381395	35074154	35074142	2597291
TOT:		14.547,83	1.217,22	13.330,61				

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

D.d.s. 3 dicembre 2025 - n. 17698
D.g.r.n. 92/23 - l.n. 157/92 art. 2 e l.r.n. 26/93 art. 47 - Indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole nella provincia di Brescia nel periodo 1 gennaio 2025 - 24 ottobre 2025. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di beneficiari diversi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Visti:

- l'art. 47 della l.r. n. 26/93 che prevede che l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita, nonché gli interventi di prevenzione degli stessi sono a carico:
 - a) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione della selvaggina...;
 - b) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all'articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell'avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da personale regionale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati, nominati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; in tal caso gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci;
- l'art. 5 (indennizzo e prevenzione dei danni) della l.r. n. 19/2017 (Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti);
- l'art. 26 comma 2 della l.n. n.157/1992 che prescrive che le Regioni provvedono, all'istituzione di un apposito Comitato Tecnico in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e di quelle del mondo venatorio, con il compito di gestire il fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria;
- il Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativa all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato al funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, modificato con il regolamento UE n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che eleva il massimale nel triennio precedente alla concessione di aiuti da € 15.000,00 a € 20.000,00, nonché il Decreto Ministeriale 19 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020 che ha portato tale massimale ad € 25.000,00;
- il Regolamento UE n. 3118/2024 della Commissione del 10 dicembre 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2024, che modifica il regolamento UE n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, ed in particolare l'art.1 comma (3) punto 2: «l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare € 50.000,00 nell'arco di tre anni»;

Considerato che:

- l'art. 4 comma 5 della citata l.r. n. 7/2016 prevede che i provvedimenti adottati in base alle disposizioni della l.r. n. 31/2008 e della l.r. n. 26/1993 restano efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla legge stessa;
- con decreto n. 11231 del 26 luglio 2023 è stato nominato il Comitato Tecnico di cui all'art 26 comma 2 della Legge n. 157/1992;

Preso atto che l'allegato 1a alla d.g.r.n 3579/2020 aggiornata dalla d.g.r. n. 92/2023, stabilisce, tra le altre cose, che entro il 15 novembre, previo controllo dei requisiti *de minimis* e sentito il Comitato di cui all'art. 47, comma 4, della l.r. n. 26/1993, i dirigenti degli uffici A.F.C.P., con proprio provvedimento, approvano l'elenco delle domande finanziabili con i relativi importi da liquidare

e contestualmente liquidano le relative risorse a carico della Regione a favore degli ATC/CAC;

Rilevato che:

- è stato completato il procedimento amministrativo relativo alle istanze di richiesta di indennizzo per danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica di cui al comma 1, lettera a) e b), dell'articolo 47 l.r. n. 26/1993, istruite dal 1° gennaio 2025 al 24 ottobre 2025;
- la Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia ha provveduto, avvalendosi sia di proprio personale tecnico sia di un perito esterno, ad effettuare i sopralluoghi necessari per controllare la sussistenza dei danni, la loro riconducibilità alla fauna selvatica ed a stimare i relativi indennizzi come riportati nei prospetti in atti;

Preso atto che, in applicazione dei criteri disposti con la citata d.g.r. n. 3579/2020 aggiornata dalla d.g.r. n. 92/2023:

- sono state accolte le domande presentate da imprenditori agricoli singoli ed associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti alla CCIAA nel registro delle imprese e con fascicolo aziendale attivo nel portale Sis.Co, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione e a tutti i proprietari anche se non imprenditori agricoli, per i danni causati dalla specie cinghiale ai prati permanenti, nelle zone di montagna soggette a vincolo idrogeologico;
- non vengono liquidati i danni qualora il valore dell'indennizzo stimato, riferito alla singola domanda, sia inferiore o uguale a € 200,00;
- non vengono indennizzati i danni alle imprese che sono risultate ricadenti nelle esclusioni previste dalla d.g.r. n. 3579/2020 aggiornata dalla d.g.r. n. 92/2023 a tal fine:
 - sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000;
 - sono stati controllati i requisiti sul rispetto del regime *de minimis*.

Atteso che il Comitato Tecnico di cui all'articolo 26 comma 2 della Legge 157/1992 nella seduta del 17 novembre 2025, ha esaminato gli elenchi dei richiedenti senza nessuna osservazione in merito;

Ritenuto di approvare l'elenco dei beneficiari per un importo complessivo di € 111.266,00 (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che la l.r. n. 17 del 8 agosto 2022 ha abrogato i c.3 e c.3 bis dell'art. 5 della l.r. n. 19/2017 e pertanto, a far data dal 9 agosto 2022 per i danni causati dalla specie cinghiale per i relativi interventi di prevenzione in aree in cui è ammesso il prelievo venatorio della specie, la quota di partecipazione è pari al 10% degli importi;

Data atto che:

- ai sensi dell'art. 47 comma 1 bis della l.r. n. 26/1993 la Regione provvede all'accertamento, alla quantificazione e all'indennizzo dei danni di cui al comma 1, lettere a) e b), nei limiti delle risorse stanziare nei rispettivi bilanci;
- nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle domande, ogni domanda sarà liquidata per un importo ridotto proporzionalmente in ugual misura, come disposto dall'allegato 1a della d.g.r. n. 3579/2020 aggiornata dalla d.g.r. n. 92/2023;

Vista la nota prot. n. M1.2025.0219682 del 27 novembre 2025 con la quale il dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche Ittiche, Faunistico-Venatorie, Foreste e Montagna della d.g. Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste ha comunicato la disponibilità sul bilancio regionale a coprire l'intero ammontare delle domande;

Visto il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011» Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42» e s.m.i;

Visti:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;
- la l.r. 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la legge regionale 30 dicembre 2024 n. 23 «Bilancio di previsione 2025-2027» e la legge regionale 7 agosto 2025, n.

13 «Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali»;

- la d.g.r. n. XII/3718 del 30 dicembre 2024 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027, - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025 - Piano di studi e ricerche 2025-2027 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»
- la d.g.r. n. XII/4937 del 4 agosto 2025 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, del piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025, dell'elenco riportante gli appalti affidati ad ARIA s.p.a. e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2025 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. XII/4139/2025, a seguito della l.c.r. n. 47 del 25 luglio 2025 «Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 con modifiche di leggi regionali»
- il decreto del Segretario generale n. 20964 del 30 dicembre 2024 «Bilancio finanziario gestionale 2025-2027» integrato dal decreto n. 11169 del 5 agosto 2025 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2025-2027 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 47 del 25 luglio 2025 «Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali»;
- la d.g.r. n. 5314/2025 che ha approvato la variazione compensativa di € 603.133,00 sul capitolo 11647 «Trasferimenti ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia (ATC e CAC) per danni arrecati alle produzioni agricole da fauna selvatica»;

Vista la disponibilità finanziaria sul capitolo 16.01.104.11647 bilancio 2025;

Ritenuto pertanto, di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei beneficiari diversi, per i danni verificatisi sul territorio della Provincia di Brescia la somma di € 100.325,60, quale importo a carico del bilancio regionale, come meglio dettagliato nel prospetto allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, affinché gli stessi Comprensori Alpini e Ambito Territoriale di Caccia competenti per territorio, possano provvedere al pagamento degli indennizzi agli aventi diritto;

Verificate le dichiarazioni sostitutive per la concessione di aiuti in «*de minimis*», presentate ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, attraverso il Registro Nazionale Aiuti, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Certificato, ai sensi della l. n. 234/2012, così come modificata dall'art. 14 della l. n. 115/2015 e del successivo d.m. n. 115/17:

- l'avvenuto inserimento degli indennizzi concessi con il presente atto nel registro SIAN con l'attribuzione dei codici SIAN - COR (come riportati nell'allegato 1);
- l'avvenuta interrogazione del Registro RNA con l'attribuzione dei codici VERCOR visura AIUTI e visura DE MINIMIS (come riportati nell'allegato 1).

Verificato che sussistono le condizioni per poter erogare l'indennizzo dei danni in oggetto;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini previsti dall'allegato 1 di cui alla d.g.r. n. 3579/2020 aggiornata dalla d.g.r. n. 92/2023, essendosi reso necessario attendere indicazioni sulla disponibilità di risorse a bilancio;

Attestata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il progetto di cui al presente atto non prevede il CUP;

Verificata la regolarità contributiva dei beneficiari come da DURC o dichiarazione di esenzione in ragione dell'assenza di dipendenti, come da allegato al presente provvedimento.

Dato atto che le somme erogate con il presente atto non sono soggette all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la d.g.r. del 10 novembre 2025 n. XII/5276 «XII Provvedimento organizzativo 2025» con la quale nell'allegato A è stato affidato al dott. Andrea Massari l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2. di approvare gli impegni e contestualmente le liquidazioni di cui all'allegato contabile parte integrante al presente atto (*omissis*);

3. approvare il prospetto allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, riguardante gli aventi diritto all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica relativo a istanze istruite dal 1 gennaio 2025 al 24 ottobre 2025, per un importo complessivo di € 111.266,00;

4. di assegnare ai Comitati di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia Unico e dei Comprensori Alpini di Caccia la somma di € 100.325,60 quale importo a carico del bilancio regionale come da prospetto allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, affinché gli stessi provvedano ad erogare gli indennizzi agli aventi diritto;

5. di certificare, ai sensi della l.n. 234/2012, così come modificata dall'art. 14 della l.n. 115/2015 e del successivo d.m. 115/17:

- l'avvenuto inserimento degli indennizzi concessi con il presente atto nel registro Aiuti di stato SIAN con l'attribuzione dei codici SIAN COR (riportati nell'allegato 1)
- l'avvenuta interrogazione del registro RNA con l'attribuzione dei codici VERCOR visura aiuti e VERCOR visura De Minimis (riportati nell'allegato 1).

6. di comunicare ai Comitati di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia Unico e dei Comprensori Alpini di Caccia l'impegno di cui sopra e le informazioni necessarie affinché provvedano ad erogare gli indennizzi entro il 31 dicembre 2025;

7. di acquisire dall'Ambito Territoriale di Caccia Unico e dai Comprensori Alpini di Caccia, a conclusione dei pagamenti, la rendicontazione delle somme effettivamente erogate;

8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26.27 del d.lgs. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL - Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Andrea Massari

_____ . _____

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

ALLEGATO 1 - PROSPETTO BENEFICIARI

		Visura aiuti deminimis	Visura aiuti	SIAN - COR	Azienda Agricola	Data domanda	protocollo	Tipologia zona	Importo complessivo	riduzione applicata ai fini del rispetto del limite de minimis	Importo a carico di Atc e Cac	Importo a carico di Regione	Importo da liquidare Regione + Atc e Cac
1	ATC	35178632	35181565	2415720	si	15/04/25	03141640/1	A.T.C.	967,00	no	96,70	870,30	967,00
2	ATC	35178632	35181565	2413952	si	15/04/25	03141640/2	A.T.C.	2.286,00	no	228,60	2.057,40	2.286,00
3	ATC	35178632	35181565	2415721	si	15/04/25	03141640/3	A.T.C.	216,00	no	21,60	194,40	216,00
4	ATC	35178632	35181565	2413953	si	29/07/25	03284107	A.T.C.	759,00	no	75,90	683,10	759,00
5	CA3	35178631	35181570	2415722	si	27/02/25	0032627-25	C.A.C.	618,00	no	61,80	556,20	618,00
6	CA8	35178638	35181578	2413954	si	16/05/25	03176156	C.A.C.	469,00	no	46,90	422,10	469,00
7	ATC	35178637	35181580	2415723	si	23/05/25	03188165	A.T.C.	1.010,00	no	101,00	909,00	1.010,00
8	ATC	non dovuta	non dovuta	non dovuta	no	08/05/25	03160097	A.T.C.	387,00	no	38,70	348,30	387,00
9	ATC	35178640	35181584	2413956	si	01/10/25	03314685	A.T.C.	765,00	no	76,50	688,50	765,00
10	ATC	35178646	35181593	2413957	si	26/06/25	03240764	A.T.C.	274,00	no	27,40	246,60	274,00
11	CA3	35178644	35181596	2413958	si	25/06/25	03240717	C.A.C.	969,00	no	96,90	872,10	969,00
12	CA6	35178654	35181597	2413959	si	03/07/25	03254271	C.A.C.	1.002,00	no	100,20	901,80	1.002,00
13	ATC	35178655	35181625	2413961	si	09/09/25	03304869	Z.R.C.	1.294,00	no	0,00	1.294,00	1.294,00
14	CA3	35178664	35181622	2413962	si	13/01/25	0004721-25	C.A.C.	800,00	no	80,00	720,00	800,00

		Visura aiuti deminimis	Visura aiuti	SIAN - COR	Azienda Agricola	Data domanda	protocollo	Tipologia zona	Importo complessivo	riduzione applicata ai fini del rispetto del limite de minimis	Importo a carico di Atc e Cac	Importo a carico di Regione	Importo da liquidare Regione + Atc e Cac
15	CA6	35178670	35181629	2413963	si	27/03/25	03126126	C.A.C.	1.472,00	no	147,20	1.324,80	1.472,00
16	CA3	35178671	35181632	2413964	si	01/08/25	03286937	C.A.C.	268,00	no	26,80	241,20	268,00
17	CA3	35178676	35181633	2413965	si	04/06/25	03202618	C.A.C.	1.650,00	no	165,00	1.485,00	1.650,00
18	CA2	35178676	35181633	2413966	si	21/07/25	03276378	C.A.C.	2.344,00	no	234,40	2.109,60	2.344,00
19	CA1	35178677	35181658	2413967	si	26/08/25	03296723	C.A.C.	1.758,00	no	175,80	1.582,20	1.758,00
20	CA3	35178684	35181664	2413968	si	11/06/25	03217531	C.A.C.	582,00	no	58,20	523,80	582,00
21	CA3	non dovuta	non dovuta	non dovuta	no	08/08/25	03290669	C.A.C.	560,00	no	56,00	504,00	560,00
22	ATC	35178695	35181670	2413969	si	16/09/25	03308099	A.T.C.	1.028,00	no	102,80	925,20	1.028,00
23	CA7	35178697	35181669	2413971	si	07/05/25	03154742	C.A.C.	702,00	no	70,20	631,80	702,00
24	CA4	35178712	35181672	2413972	si	04/09/25	03302346	C.A.C.	586,00	no	58,60	527,40	586,00
25	CA2	35178715	35181721	2413973	si	07/08/25	03290838	C.A.C.	672,00	no	67,20	604,80	672,00
26	ATC	35178733	35181727	2413974	si	05/09/25	03303128	A.T.C.	401,00	no	40,10	360,90	401,00
27	ATC	35178739	35181729	2413976	si	20/03/25	03120888/1	A.T.C.	431,00	no	43,10	387,90	431,00
28	ATC	35178739	35181729	2413977	si	20/03/25	03120888/2	A.T.C.	1.029,00	no	102,90	926,10	1.029,00

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

		Visura aiuti deminimis	Visura aiuti	SIAN - COR	Azienda Agricola	Data domanda	protocollo	Tipologia zona	Importo complessivo	riduzione applicata ai fini del rispetto del limite de minimis	Importo a carico di Atc e Cac	Importo a carico di Regione	Importo da liquidare Regione + Atc e Cac
29	CA8	35178809	35181728	2413978	si	01/04/25	03121881	C.A.C.	1.627,00	no	162,70	1.464,30	1.627,00
30	CA3	35178866	35181749	2413979	si	18/06/25	03228820	C.A.C.	2.676,00	no	267,60	2.408,40	2.676,00
31	CA3	35178866	35181749	2413980	si	02/09/25	03299342	C.A.C.	2.847,00	no	284,70	2.562,30	2.847,00
32	CA6	35178870	35181750	2413981	si	22/07/25	03277572	C.A.C.	926,00	no	92,60	833,40	926,00
33	ATC	35178871	35181752	2413982	si	23/09/25	03311305	A.T.C.	562,00	no	56,20	505,80	562,00
34	CA7	non dovuta	non dovuta	non dovuta	no	22/08/25	03296027	C.A.C.	439,00	no	43,90	395,10	439,00
35	CA3	35178881	35181756	2413983	si	11/06/25	03213343	C.A.C.	1.620,00	no	162,00	1.458,00	1.620,00
36	CA3	35178881	35181756	2413984	si	10/09/25	03305004	C.A.C.	1.296,00	no	129,60	1.166,40	1.296,00
37	CA7	35178889	35181765	2413985	si	11/06/25	03216090	C.A.C.	586,00	no	58,60	527,40	586,00
38	CA6	35178901	35181761	2413986	si	31/07/25	03286011	C.A.C.	716,00	no	71,60	644,40	716,00
39	CA6	35178920	35181771	2413987	si	22/09/25	03310585	C.A.C.	2.036,00	no	203,60	1.832,40	2.036,00
40	ATC	35178925	35181774	2412515	si	11/04/25	03138867	A.T.C.	203,00	no	20,30	182,70	203,00
41	ATC	35178948	35181775	2413988	si	09/08/25	03292142	A.T.C.	281,00	no	28,10	252,90	281,00
42	CA6	non dovuta	non dovuta	non dovuta	no	14/03/25	03117303	C.A.C.	456,00	no	45,60	410,40	456,00

		Visura aiuti deminimis	Visura aiuti	SIAN - COR	Azienda Agricola	Data domanda	protocollo	Tipologia zona	Importo complessivo	riduzione applicata ai fini del rispetto del limite de minimis	Importo a carico di Atc e Cac	Importo a carico di Regione	Importo da liquidare Regione + Atc e Cac
43	CA7	35178955	35181785	2413989	si	08/05/25	03160258	C.A.C.	255,00	no	25,50	229,50	255,00
44	ATC	35178960	35181793	2413990	si	05/09/25	03303100	A.T.C.	924,00	no	92,40	831,60	924,00
45	CA4	35178987	35181791	2413991	si	22/07/25	03277190	C.A.C.	208,00	no	20,80	187,20	208,00
46	CA6	35178990	35181798	2413992	si	22/07/25	03277400	C.A.C.	2.460,00	no	246,00	2.214,00	2.460,00
47	CA7	35179009	35181803	2413993	si	31/07/25	03286381-1	C.A.C.	2.017,00	no	201,70	1.815,30	2.017,00
48	CA6	35179009	35181803	2413994	si	31/07/25	03286381-2	C.A.C.	1.412,00	no	141,20	1.270,80	1.412,00
49	CA6	35179007	35181807	2413995	si	13/03/25	03116353	C.A.C.	1.162,00	no	116,20	1.045,80	1.162,00
50	CA6	35179007	35181807	2413996	si	19/09/25	03309529-1	C.A.C.	1.194,00	no	119,40	1.074,60	1.194,00
51	CA6	35179007	35181807	2413997	si	19/09/25	03309529-2	OASI	568,00	no	0,00	568,00	568,00
52	CA6	35179010	35181808	2413998	si	31/07/25	03286197	C.A.C.	504,00	no	50,40	453,60	504,00
53	CA8	35179063	35181809	2413999	si	09/01/25	0003310-25	C.A.C.	1.301,00	no	130,10	1.170,90	1.301,00
54	CA5	35179062	35181820	2414000	si	08/10/25	03307581	C.A.C.	255,00	no	25,50	229,50	255,00
55	CA4	non dovuta	non dovuta	non dovuta	no	11/06/25	03217602	C.A.C.	240,00	no	24,00	216,00	240,00
56	ATC	35179064	35181824	2414001	si	30/05/25	03199516	A.T.C.	709,00	no	70,90	638,10	709,00

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

		Visura aiuti deminimis	Visura aiuti	SIAN - COR	Azienda Agricola	Data domanda	protocollo	Tipologia zona	Importo complessivo	riduzione applicata ai fini del rispetto del limite de minimis	Importo a carico di Atc e Cac	Importo a carico di Regione	Importo da liquidare Regione + Atc e Cac
57	CA4	35179087	35181830	2414003	si	29/09/25	03312762	C.A.C.	1.386,00	no	138,60	1.247,40	1.386,00
58	CA3	35179088	35181834	2414004	si	20/06/25	03228471	C.A.C.	294,00	no	29,40	264,60	294,00
59	CA4	35179104	35181845	2414005	si	06/08/25	03289642	C.A.C.	3.223,00	no	322,30	2.900,70	3.223,00
60	ATC	35179103	35181859	2414006	si	26/02/25	03104060	A.T.C.	295,00	no	29,50	265,50	295,00
61	CA3	non dovuta	non dovuta	non dovuta	no	20/01/25	0009511-25	C.A.C.	480,00	no	48,00	432,00	480,00
62	CA2	35179108	35181863	2414007	si	29/09/25	03312760	C.A.C.	1.406,00	no	140,60	1.265,40	1.406,00
63	CA6	35179140	35181872	2414008	si	22/07/25	03277447	C.A.C.	211,00	no	21,10	189,90	211,00
64	ATC	35179161	35181918	2414009	si	24/07/25	03279748	A.T.C.	1.531,00	no	153,10	1.377,90	1.531,00
65	ATC	35179162	35181930	2414010	si	03/09/25	03295712	A.T.C.	914,00	no	91,40	822,60	914,00
66	ATC	35179163	35181931	2414011	si	28/07/25	03282571	A.T.C.	1.341,00	no	134,10	1.206,90	1.341,00
67	ATC	35179186	35181942	2414012	si	28/04/25	03149244	A.T.C.	949,00	no	94,90	854,10	949,00
68	ATC	35179191	35181949	2414014	si	30/07/25	03285034	A.T.C.	1.620,00	no	162,00	1.458,00	1.620,00
69	ATC	35179203	35181951	2414015	si	20/05/25	03181862	A.T.C.	1.474,00	no	147,40	1.326,60	1.474,00
70	CA6	35179205	35181985	2414016	si	09/04/25	03136288-1	C.A.C.	1.117,00	no	111,70	1.005,30	1.117,00

		Visura aiuti deminimis	Visura aiuti	SIAN - COR	Azienda Agricola	Data domanda	protocollo	Tipologia zona	Importo complessivo	riduzione applicata ai fini del rispetto del limite de minimis	Importo a carico di Atc e Cac	Importo a carico di Regione	Importo da liquidare Regione + Atc e Cac
71	CA5	35179205	35181985	2415725	si	09/04/25	03136288-2	C.A.C.	369,00	no	36,90	332,10	369,00
72	CA6	35179222	35181984	2415726	si	09/04/25	03136195	C.A.C.	334,00	no	33,40	300,60	334,00
73	CA7	35179229	35181991	2414018	si	27/05/25	03193044	C.A.C.	386,00	no	38,60	347,40	386,00
74	CA7	35179229	35181991	2415727	si	10/07/25	03264072	C.A.C.	212,00	no	21,20	190,80	212,00
75	ATC	35179239	35181992	2414019	si	04/06/25	03202114	A.T.C.	2.435,00	no	243,50	2.191,50	2.435,00
76	CA7	35179241	35182032	2414020	si	01/04/25	03129498	C.A.C.	2.938,00	no	293,80	2.644,20	2.938,00
77	CA6	35179242	35182039	2415729	si	25/03/25	03123711	C.A.C.	1.569,00	no	156,90	1.412,10	1.569,00
78	CA3	35179259	35182040	2414022	si	30/06/25	03248334	C.A.C.	703,00	no	70,30	632,70	703,00
79	CA3	35179259	35182040	2415731	si	21/07/25	03276777	C.A.C.	1.642,00	no	164,20	1.477,80	1.642,00
80	CA3	35179259	35182040	2414023	si	01/10/25	03313319	C.A.C.	1.546,00	no	154,60	1.391,40	1.546,00
81	CA7	35179278	35182076	2414024	si	02/07/25	03250985	C.A.C.	642,00	no	64,20	577,80	642,00
82	CA7	35179278	35182076	2414025	si	22/07/25	03278287	C.A.C.	918,00	no	91,80	826,20	918,00
83	CA3	35179279	35182075	2415734	si	21/08/25	03295802	C.A.C.	1.172,00	no	117,20	1.054,80	1.172,00
84	ATC	35179288	35182102	2415736	si	30/05/25	03199541	A.T.C.	1.906,00	no	190,60	1.715,40	1.906,00

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

		Visura aiuti deminimis	Visura aiuti	SIAN - COR	Azienda Agricola	Data domanda	protocollo	Tipologia zona	Importo complessivo	riduzione applicata ai fini del rispetto del limite de minimis	Importo a carico di Atc e Cac	Importo a carico di Regione	Importo da liquidare Regione + Atc e Cac
85	CA3	35179287	35182113	2414030	si	18/04/25	03141954	C.A.C.	213,00	no	21,30	191,70	213,00
86	ATC	35179299	35182115	2414032	si	30/07/25	03271952	A.T.C.	966,00	no	96,60	869,40	966,00
87	ATC	35179300	35182129	2415739	si	12/08/25	03291716	A.T.C.	1.256,00	no	125,60	1.130,40	1.256,00
88	CA7	35179298	35182128	2414033	si	29/09/25	03314065	C.A.C.	397,00	no	39,70	357,30	397,00
89	CA6	35179323	35182134	2415740	si	04/08/25	03287874	C.A.C.	1.174,00	no	117,40	1.056,60	1.174,00
90	CA2	35179333	35182136	2414034	si	11/08/25	03292374	C.A.C.	2.392,00	no	239,20	2.152,80	2.392,00
91	CA5	35179337	35182139	2414035	si	04/08/25	03288095	C.A.C.	204,00	no	20,40	183,60	204,00
92	CA6	35179339	35182140	2415741	si	07/03/25	03111640	C.A.C.	1.081,00	no	108,10	972,90	1.081,00
93	CA6	35179359	35182160	2415742	si	05/06/25	03208598	C.A.C.	219,00	no	21,90	197,10	219,00
94	CA6	35179367	35182161	2414036	si	05/06/25	03207836	C.A.C.	1.851,00	no	185,10	1.665,90	1.851,00
95	ATC	35179368	35182166	2415744	si	24/07/25	03270457	A.T.C.	2.697,00	no	269,70	2.427,30	2.697,00
96	ATC	35179376	35182205	2415745	si	25/08/25	03296784	A.T.C.	810,00	no	81,00	729,00	810,00
97	ATC	35179377	35182225	2415746	si	20/08/25	03295271	A.T.C.	640,00	no	64,00	576,00	640,00
98	ATC	35179386	35182315	2415747	si	21/07/25	03275812	A.T.C.	1.114,00	no	111,40	1.002,60	1.114,00

		Visura aiuti deminimis	Visura aiuti	SIAN - COR	Azienda Agricola	Data domanda	protocollo	Tipologia zona	Importo complessivo	riduzione applicata ai fini del rispetto del limite de minimis	Importo a carico di Atc e Cac	Importo a carico di Regione	Importo da liquidare Regione + Atc e Cac
99	CA2	35179384	35182334	2414037	si	08/10/25	03314932	C.A.C.	1.331,00	no	133,10	1.197,90	1.331,00
100	ATC	35179389	35182349	2415748	si	13/06/25	03221298	A.T.C.	1.222,00	no	122,20	1.099,80	1.222,00
101	CA7	non dovuta	non dovuta	non dovuta	no	26/03/25	03124636	C.A.C.	809,00	no	80,90	728,10	809,00
102	CA7	non dovuta	non dovuta	non dovuta	no	05/06/25	03207306	C.A.C.	201,00	no	20,10	180,90	201,00
103	CA6	35179405	35182350	2415749	si	04/03/25	03108722	C.A.C.	815,00	no	81,50	733,50	815,00
104	CA3	35179406	35182372	2415750	si	18/06/25	03229044	C.A.C.	1.089,00	no	108,90	980,10	1.089,00
105	CA3	35179406	35182372	2414038	si	08/08/25	03290564	C.A.C.	806,00	no	80,60	725,40	806,00
106	CA6	35179422	35182379	2414039	si	23/04/25	03146236	C.A.C.	2.187,00	no	218,70	1.968,30	2.187,00
									111.266,00		10.940,40	100.325,60	111.266,00

ALLEGATO 2 - PROSPETTO RIASSUNTIVO

		pratiche istruite dal 01/01/2025 al 24 /10/2025	danni a carico di Regione (100%)	totale danni all'interno di atc e cac				
n.dom		Importo complessivo		10% Atc e Cac	90% Regione	Importo a carico di Atc e Cac	Importo a carico di Regione	Importo da liquidare Regione + Atc e Cac
34	ATC	34.696,00	1.294,00	3.340,20	30.061,80	3.340,20	31.355,80	34.696,00
1	CA1	1.758,00		175,80	1.582,20	175,80	1.582,20	1.758,00
5	CA2	8.145,00		814,50	7.330,50	814,50	7.330,50	8.145,00
20	CA3	21.831,00		2.183,10	19.647,90	2.183,10	19.647,90	21.831,00
5	CA4	5.643,00		564,30	5.078,70	564,30	5.078,70	5.643,00
3	CA5	828,00		82,80	745,20	82,80	745,20	828,00
22	CA6	24.466,00	568,00	2.389,80	21.508,20	2.389,80	22.076,20	24.466,00
13	CA7	10.502,00		1.050,20	9.451,80	1.050,20	9.451,80	10.502,00
3	CA8	3.397,00		339,70	3.057,30	339,70	3.057,30	3.397,00
106		111.266,00	1.862,00	10.940,40	98.463,60	10.940,40	100.325,60	111.266,00

D.d.s. 4 dicembre 2025 - n. 17911

Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 della Regione Lombardia «Intervento SRG06 - Sotto intervento A) Cooperazione interterritoriale e transnazionale». Approvazione degli esiti istruttori e validazione dei progetti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA**AIUTI DI STATO E INTERVENTI PER LO SVILUPPO LOCALE****Visti:**

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito anche PSP) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2025) 8022 del 27 novembre 2025, ed in particolare l'Intervento SRG06 - LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia» (di seguito anche CSR), e dei relativi allegati da ultimo modificato con la d.g.r. XII/5293 del 10 novembre 2025 ed in particolare l'Intervento SRG06 - LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale;

Richiamati:

- il d.d.s. n. 17248 del 28 dicembre 2022 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale Leader», Operazione 19.1.01 «Sostegno per la preparazione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande anno 2022»;
- il d.d.s. n. 14053 del 21 settembre 2023 «Decreto 17248/2022 - Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale Leader» - operazione 19.1.01 «sostegno per la preparazione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)». Approvazione degli esiti istruttori e delle proposte di strategie di sviluppo locale ammesse a finanziamento»;
- il decreto 19505 del 1 dicembre 2023 «Complemento per lo Sviluppo rurale del Piano Strategico nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia SRG06 «Leader Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale». Verifica costituzione delle società GAL 2023 2027» e il d.d.s. n. 20513 del 20 dicembre 2023 «Complemento per lo Sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023 - 2027 della Regione Lombardia SRG06 «Leader Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale». Presa d'atto dell'attuazione della condizione per il Gal Valtellina s.c.a.r.l e Gal Risorsa Lomellina s.c.a.r.l.;

Visti:

- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 52 «Registro Nazionale degli Aiuti di Stato»;
- il decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011, «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea», e in particolare l'art. 11 bis, comma 2, che prevede che «La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale»;

Richiamata la d.g.r. n. 3576 del 9 dicembre 2024 «Complemento regionale per lo sviluppo rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027 di Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato dell'Intervento SRG06 «LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale» (Cooperazione interterritoriale e transnazionale)», la quale è stata oggetto di notifica alla Commissione europea secondo la procedura di cui al Regolamento (UE) 2015/1589 della Commissione, al fine di ottenere la decisione di competenza per i contributi riconosciuti ai GAL per i progetti di cooperazione e favore del settore forestale e delle aree rurali;

Considerato che con la decisione C (2025) 2254 final del 15 aprile 2025 della Commissione europea si è conclusa la procedura di approvazione del regime di aiuto SA.117019 (2024/N);

Visti

- il d.d.s. 20 dicembre 2024 - n. 20680 Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023/2027 della Regione Lombardia intervento SRG06 «LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale» cooperazione interterritoriale e transnazionale. Disposizioni attuative per la validazione dei progetti;
- d.d.s. 30 ottobre 2025 - n. 15427 - d.d.s. 20 dicembre 2024 - n. 20680 Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023/2027 della Regione Lombardia intervento SRG06 «LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale» cooperazione interterritoriale e transnazionale. Disposizioni attuative per la validazione dei progetti. Proroga dei termini per le istruttorie delle domande;

Dato atto che:

- entro i termini prescritti dal sopra citato decreto 20680/2024 risultano pervenute al protocollo regionale, n. 41 domande per un importo totale di contributo richiesto pari a € 4.275.000,00;
- il responsabile di intervento, per l'istruttoria delle domande, come previsto al paragrafo 25 del bando, si è avvalso di un Gruppo Tecnico di supporto alla valutazione, formalmente costituito con decreto n. 11211 del 5 agosto 2025, riunitosi nelle date 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 13/10, 21/10, 28/10, 26/11 dell'anno in corso, come da verbali conservati agli atti;
- nell'ambito dell'attività istruttoria, così come stabilito dal paragrafo 25 del bando, si è proceduto ad attivare la fase di partecipazione al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990 nei confronti dei richiedenti il contributo;

Preso atto degli esiti istruttori in merito alle suddette 41 domande pervenute, agli atti della Struttura, da cui risultano n. 41 domande con esito istruttorio positivo per una spesa complessiva dopo l'applicazione del massimale (d.a.m.), pari a € 4.275.000,00 a cui corrisponde un contributo pari a € 4.275.000,00;

Considerato che i contributi di cui al presente atto sono concessi a valere sul regime di aiuto SA.117019 (2024/N), nel rispetto altresì delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e di cui al d.m. «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Dato atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e al d.m. 115/2017:

- sono state effettuate le visure propedeutiche alla concessione dei contributi sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, come attestato dai codici VERCOR riportati nell'allegato A-B, parte integrante e sostanziale al presente atto;
- i nominativi dei beneficiari e dei rispettivi contributi sono stati registrati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale, sezione degli Aiuti di Stato, a valere sulla misura di aiuto registrata con SIAN-CAR 1033387, come attestato dai codici SIAN-COR riportati nell'allegato A-B, parte integrante e sostanziale al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver richiesto per via telematica il Codice Unico di progetto (CUP) per ciascun beneficiario di contributo, in adempimento a quanto previsto dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 26 novembre 2020, riportati negli allegati A e B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine previsto dalle disposizioni attuative, come prorogato dal sopra citato d.d.s. n. 15427 /2025;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è pari a € 4.284.000,00, e che la stessa è sufficiente per ammettere a finanziamento tutte le 41 domande con esito istruttorio positivo per un contributo complessivo pari a € 4.275.000,00;

Ritenuto pertanto di approvare i seguenti elenchi, rispettivamente allegati A) e B), parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A: domande con esito istruttorio positivo, validate senza prescrizioni, con l'indicazione del capofila, dei partner, dell'importo richiesto, dell'importo totale ammesso dopo l'applicazione dei massimali, del contributo concesso, e con indicazione dei codici SIAN-CAR, SIAN-COR e VERCOR, per un importo totale di spesa ammessa pari a € 3.955.000,00 cui

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

corrisponde un contributo totale pari ad € 3.955.000,00;

- Allegato B: domande con esito istruttorio positivo, validate con prescrizioni da ottemperare entro il 2 febbraio 2026 con l'indicazione del capofila, dei partner, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione dei massimali, del contributo ammesso e l'indicazione dei codici SIAN-CAR, SIAN-COR e VERCOR, per un importo totale di spesa ammessa pari a € 320.000,00 cui corrisponde un contributo totale pari a € 320.000,00;

Dato atto che l'importo complessivo di € 4.275.000,00 grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n. 14314 del 14 ottobre 2025 con oggetto «Piano Strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei Responsabili degli Interventi - Aggiornamento», con il quale è stato aggiornato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, fra i quali l'intervento SRG06 «LEADER - Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Aiuti di stato e interventi per lo sviluppo locale» attribuite con d.g.r. n. XII/5276 del 10 novembre 2025;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori per l'Intervento SRG06 - Sotto azione A) «Cooperazione interterritoriale e transnazionale», definendo i seguenti elenchi parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A: domande con esito istruttorio positivo, validate senza prescrizioni, con l'indicazione del capofila, dei partner, dell'importo richiesto, dell'importo totale ammesso dopo l'applicazione dei massimali, del contributo concesso, dei CUP e dei codici SIAN-CAR, SIAN-COR e VERCOR, per un importo totale di spesa ammessa pari a € 3.955.000,00 cui corrisponde un contributo totale pari a € 3.955.000,00;
- Allegato B: domande con esito istruttorio positivo, validate con prescrizioni da ottemperare entro il 2 febbraio 2026 con l'indicazione del capofila, dei partner, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione dei massimali, del contributo ammesso, dei CUP e l'indicazione dei codici SIAN-CAR, SIAN-COR e VERCOR, per un importo totale di spesa ammessa pari a € 320.000,00 cui corrisponde un contributo totale pari a € 320.000,00;

2. di dare atto che l'importo totale del contributo concesso, pari a € 4.275.000,00, grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), demandando a quest'ultimo lo svolgimento delle attività inerenti alla gestione ed alla liquidazione delle risorse connesse al presente provvedimento;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare, come previsto dal paragrafo 29 delle disposizioni attuative e dal comma 5 ter art. 20 della l.r. 1/2012, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito Internet di Regione Lombardia, sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027>;

5. di trasmettere ai beneficiari il presente atto, tramite pec all'indirizzo indicato sul Fascicolo aziendale;

6. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto;

7. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi

di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La dirigente
Cristiana Trudu

_____ • _____

ALLEGATO A: Domande con esito istruttorio positivo, validate senza prescrizioni

N.	NR DOMANDA SisCO	TITOLO PROGETTO	CUAA	RAGIONE_SOCIALE	RUOLO	IMPORTO DI SPESA RICHIESTO (€)	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO (€)	CUP	SIAN-CAR	SIAN-COR	VERCOR
1	202503181437	PARTE DE MI - Strengthening rural-urban partnerships	02648010185	GAL OLTREPO' PAVESE S.R.L.	PARTNER	144.000,00	144.000,00	E89I25002420009	1033387	2419818	35811720
2	202503154821	HUMAN LANDSCAPE - A European rice Network	02683570184	GAL RISORSA LOMELLINA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAPOFILA	170.000,00	170.000,00	E69I25001290009	1033387	2419817	35811716
3	202503120089	Po grande LEADER - Un Po per tutti	02714120207	GAL TERRE DEL PO 2.0 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITA TA	CAPOFILA	90.000,00	90.000,00	E59I25001420009	1033387	2419815	35811714
4	202503147379	DONNE MOTORE DI SVILUPPO DELLE AREE RURALI	04125800138	GAL LARIO CERESIO S.C.A R.L.	CAPOFILA	100.000,00	100.000,00	E49I25002720009	1033387	2419814	35811729
5	202503178055	DONNE MOTORE DI SVILUPPO DELLE AREE RURALI	04173560162	GAL - VALLE BREMBANA 2020 S.R.L. CONSORTILE	PARTNER	70.000,00	70.000,00	E79I25001650009	1033387	2419821	35811712
6	202503160377	DESTINAZIONI RURALI NEXT Fruizione sostenibile del paesaggio rurale	01651340190	GAL OGLIO PO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAPOFILA	143.400,00	143.400,00	E19I25002230009	1033387	2419831	35811724
7	202503189403	DESTINAZIONI RURALI NEXT Fruizione sostenibile del paesaggio rurale	04526880986	G.A.L. VALLE TROMPIA BEE GREEN VALLEY AGENZIA DI SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTNER	120.000,00	120.000,00	E99I25001490009	1033387	2419819	35811731
8	202503189999	DESTINAZIONI RURALI NEXT Fruizione sostenibile del paesaggio rurale	02510410208	GAL GARDA E COLLI MANTOVANI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTNER	42.000,00	42.000,00	E39I25001890009	1033387	2419833	35811727
9	202503183037	ClimActive Blue - Acqua come risorsa primaria	01651340190	GAL OGLIO PO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAPOFILA	142.600,00	142.600,00	E19I25002240009	1033387	2419828	35811724
10	202503195055	ClimActive Blue - Acqua come risorsa primaria	02510410208	GAL GARDA E COLLI MANTOVANI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTNER	42.000,00	42.000,00	E39I25001900009	1033387	2419832	35811727
11	202503181839	SAPERI E SAPORI	00998800148	GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA S.C. A.R.L.	CAPOFILA	155.000,00	155.000,00	E29I25001370009	1033387	2419836	35811702
12	202503120097	SAPERI E SAPORI	02714120207	GAL TERRE DEL PO 2.0 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITA TA	PARTNER	90.000,00	90.000,00	E59I25001530009	1033387	2419813	35811714
13	202503186778	SAPERI E SAPORI	02510410208	GAL GARDA E COLLI MANTOVANI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTNER	47.000,00	47.000,00	E39I25001930009	1033387	2419801	35811727

N.	NR DOMANDA SisCO	TITOLO PROGETTO	CUAA	RAGIONE_SOCIALE	RUOLO	IMPORTO DI SPESA RICHIESTO (€)	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO (€)	CUP	SIAN-CAR	SIAN-COR	VERCOR
14	202503184580	Reti rurali per l'inclusione: una strategia condivisa di innovazione sociale - INTEGR-AZIONI – Insieme nei TERRitori per Generare Equità con l'AZIONE LEADER”	998800148	GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA S.C. A R.L.	CAPOFILA	140.000,00	140.000,00	E29I25001440009	1033387	2419834	35811702
15	202503194796	Reti rurali per l'inclusione: una strategia condivisa di innovazione sociale - INTEGR-AZIONI – Insieme nei TERRitori per Generare Equità con l'AZIONE LEADER”	04173560162	GAL - VALLE BREMBANA 2020 S.R.L. CONSORTILE	PARTNER	50.000,00	50.000,00	E79I25001710009	1033387	2419822	35811712
16	202503172843	Reti rurali per l'inclusione: una strategia condivisa di innovazione sociale - INTEGR-AZIONI – Insieme nei TERRitori per Generare Equità con l'AZIONE LEADER”	04240740169	GAL DELLE COLLINE BERGAMASCHE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTNER	48.000,00	48.000,00	E19I25002330009	1033387	2419829	35811687
17	202503187618	Reti rurali per l'inclusione: una strategia condivisa di innovazione sociale - INTEGR-AZIONI – Insieme nei TERRitori per Generare Equità con l'AZIONE LEADER”	01651340190	GAL OGLIO PO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTNER	154.000,00	154.000,00	E19I25002340009	1033387	2419830	35811724
18	202503184622	FUTURISMO SOSTENIBILE	03683440139	GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE	CAPOFILA	100.000,00	100.000,00	E89I25002520009	1033387	2419800	35811717
19	202503192950	FUTURISMO SOSTENIBILE	03672190133	LAGO DI COMO GAL SOCIETA' CONSORTILE A RESP. LIMITATA	PARTNER	50.000,00	50.000,00	E49I25002960009	1033387	2419799	35811695
20	202503196556	FUTURISMO SOSTENIBILE	04173560162	GAL - VALLE BREMBANA 2020 S.R.L. CONSORTILE	PARTNER	50.000,00	50.000,00	E79I25001720009	1033387	2419827	35811712
21	202503187552	BosCATi - Boschi e CAstagneti nei TerritorI rurali	03672190133	LAGO DI COMO GAL SOCIETA' CONSORTILE A RESP. LIMITATA	CAPOFILA	110.000,00	110.000,00	E49I25002970009	1033387	2419797	35811695
22	202503197067	BosCATi - Boschi e CAstagneti nei TerritorI rurali	04173560162	GAL - VALLE BREMBANA 2020 S.R.L. CONSORTILE	PARTNER	70.000,00	70.000,00	E79I25001730009	1033387	2419811	35811712
23	202503172978	BosCATi - Boschi e CAstagneti nei TerritorI rurali	04240740169	GAL DELLE COLLINE BERGAMASCHE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTNER	52.000,00	52.000,00	E19I25002350009	1033387	2419812	35811687
24	202503184751	LEADER.IN - LEADER per l'Integrazione dello sviluppo nelle aree rurali e interne	04173560162	GAL - VALLE BREMBANA 2020 S.R.L. CONSORTILE	CAPOFILA	120.000,00	120.000,00	E79I25001740009	1033387	2419820	35811712
25	202503189753	LEADER.IN - LEADER per l'Integrazione dello sviluppo nelle aree rurali e interne	00998800148	GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA S.C. A R.L.	PARTNER	65.000,00	65.000,00	E29I25001460009	1033387	2419835	35811702
26	202503190891	LEADER.IN - LEADER per l'Integrazione dello sviluppo nelle aree rurali e interne	03683440139	GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE	PARTNER	50.000,00	50.000,00	E89I25002540009	1033387	2419802	35811717
27	202503196455	“OLIVÆ – Olivicoltura Multifunzionale e Cooperazione per lo Sviluppo”	03847280983	GAL GARDAVALSABBIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAPOFILA	170.000,00	170.000,00	E29I25001470009	1033387	2419823	35811726

N.	NR DOMANDA SisCO	TITOLO PROGETTO	CUAA	RAGIONE_SOCIALE	RUOLO	IMPORTO DI SPESA RICHIESTO (€)	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO (€)	CUP	SIAN-CAR	SIAN-COR	VERCOR
28	202503197596	“OLIVÆ – Olivicoltura Multifunzionale e Cooperazione per lo Sviluppo”	03147590982	GAL SEBINO VALLE CAMONICA S.C.A.R.L.	PARTNER	75.000,00	75.000,00	E69I25001400009	1033387	2419810	35811696
29	202503197909	“OLIVÆ – Olivicoltura Multifunzionale e Cooperazione per lo Sviluppo”	04173870165	GRUPPO AZIONE LOCALE PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE GAL PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP.	PARTNER	90.000,00	90.000,00	E99I25001510009	1033387	2419807	35811710
30	202503197299	“OLIVÆ – Olivicoltura Multifunzionale e Cooperazione per lo Sviluppo”	03672190133	LAGO DI COMO GAL SOCIETA' CONSORTILE A RESP. LIMITATA	PARTNER	50.000,00	50.000,00	E49I25002950009	1033387	2419798	35811695
31	202503195337	“OLIVÆ – Olivicoltura Multifunzionale e Cooperazione per lo Sviluppo”	03683440139	GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE	PARTNER	190.000,00	190.000,00	E89I25002510009	1033387	2419803	35811717
32	202503196563	“FORESTLINK: Foreste, networking, comunità e innovazione”	03847280983	GAL GARDAVALSABBIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAPOFILA	100.000,00	100.000,00	E29I25001450009	1033387	2419825	35811726
33	202503197639	“FORESTLINK: Foreste, networking, comunità e innovazione”	04173870165	GRUPPO AZIONE LOCALE PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE GAL PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP.	PARTNER	100.000,00	100.000,00	E99I25001500009	1033387	2419805	35811710
34	202503198373	“FORESTLINK: Foreste, networking, comunità e innovazione”	03147590982	GAL SEBINO VALLE CAMONICA S.C.A.R.L.	PARTNER	75.000,00	75.000,00	E69I25001350009	1033387	2419809	35811696
35	202503200733	“FORESTLINK: Foreste, networking, comunità e innovazione”	03683440139	GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE	PARTNER	160.000,00	160.000,00	E89I25002470009	1033387	2419804	35811717
36	202503198046	“RURABLE: Reimagining Rural Jobs”	03847280983	GAL GARDAVALSABBIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAPOFILA	100.000,00	100.000,00	E29I25001430009	1033387	2419824	35811726
37	202503198369	“RURABLE: Reimagining Rural Jobs”	04173870165	GRUPPO AZIONE LOCALE PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE GAL PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP.	PARTNER	110.000,00	110.000,00	E99I25001450009	35811710	2419806	35811710
38	202503198816	LENS – Exploring the Role of Community Intelligence in Rural Tourism	03847280983	GAL GARDAVALSABBIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAPOFILA	170.000,00	170.000,00	E29I25001420009	35811726	2419826	35811726
39	202503199622	LENS – Exploring the Role of Community Intelligence in Rural Tourism	04173870165	GRUPPO AZIONE LOCALE PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE GAL PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP.	PARTNER	150.000,00	150.000,00	E99I25001430009	35811710	2419808	35811710
IMPORTO TOTALE						3.955.000,00	3.955.000,00				

ALLEGATO B: Domande con esito istruttorio positivo, validate con prescrizioni

N.	NR DOMANDA SisCO	TITOLO PROGETTO	CUAA	RAGIONE SOCIALE	RUOLO	PRESCRIZIONI	TERMINI ADEGUAMENTO	IMPORTO DI SPESA RICHiesto (€)	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO (€)	CUP	SIAN-CAR	SIAN-COR	VERCOR
1	202503111699	PARTE DE MI - Strengthening rural-urban partnerships	02683570184	GAL RISORSA LOMELLINA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAPOFILA	In linea generale il progetto risulta sostenibile tecnicamente ed economicamente, ma l'azione locale non risulta sufficientemente definita né supportata da preventivi e/o analisi prezzi che ne giustificino l'impegno finanziario. Pertanto si prescrive di concretizzare l'azione "Evento dimostrativo" e di supportarla con documentazione utile a giustificare la stima di spesa.	02/02/2026	230.000,00	230.000,00	E69I25001300009	1033387	2419816	35811716
2	202503199580	BosCATI - Boschi e CAstagneti nei TerritorI rurali	00998800148	GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA S.C. A R.L.	PARTNER	In linea generale il progetto risulta sostenibile tecnicamente ed economicamente. Tuttavia la documentazione presentata a supporto della stima di spesa non risulta completamente esaustiva per alcune voci. Si prescrive la trasmissione dei giustificativi di spesa sull'azione locale per le seguenti voci: studio microfiliera, forme di gestione partecipativa, modelli di gestione.	02/02/2026	90.000,00	90.000,00	E29I25001480009	1033387	2419837	35811702
IMPORTO TOTALE								320.000,00	320.000,00				

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 5 dicembre 2025 - n. 17989

2021IT16RFR010 – Decreto di concessione delle agevolazioni previste dalla misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale» – in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 – PR FESR 2021-2027 – Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» – ID bando RLO12023031703 – CUP E42E22001190009 – 44° provvedimento

LA DIRIGENTE DELLA U.O. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE»

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 105 dell'8 maggio 2025;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3116 «Presa d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C(2024) 6655 del 18 settembre 2024»;

Visti:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera b) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intelligente», l'Obiettivo Specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni;

Visti altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Reg (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - l'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6; 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16;
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito «TFUE»), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
- la Decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
- la Decisione C (2023) 8654 final del 18 dicembre 2023 relativa al caso SA.109349 (2023/N) con cui la Commissione ha approvato la revisione intermedia della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 ritenendo, per la modifica inerente la Lombardia, che Campione d'Italia soddisfa le condizioni di

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

cui al punto 175, paragrafo 3), punto iii) degli Orientamenti e possa caratterizzarsi da un isolamento geografico analogo a quello di un'isola;

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Richiamati:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura «Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale» suddivisa in due aree: Area 1 «Sviluppo aziendale Lombardia», Area 2 «Sviluppo aziendale nelle aree destinate degli aiuti a finalità regionale», con una dotazione finanziaria di euro 115.000.000,00, a valere sulla dotazione iniziale del «Fondo investimenti imprese», comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 69 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 46 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto, a cui si aggiungono euro 990.000,00 relativi alla quota IVA;
 - individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo Investimenti imprese» e della misura «Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale»;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4640 con cui è stato approvato l'Avviso della misura «Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale» in attuazione della d.g.r. 7595/2022;
- il decreto 30 giugno 2023, n. 9842 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- il decreto 29 dicembre 2023, n. 20900 di sospensione degli sportelli per la presentazione delle domande sulle Misure Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale e Linea Green previste dalla d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027;
- la d.g.r. 15 gennaio 2024, n. XII/1752 con cui è stato disposto di integrare con il Comune di Campione d'Italia l'elenco dei comuni della Lombardia, di cui all'Allegato 1 della d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6225, che rientrano nelle zone 107.3.c in cui possono essere concessi gli Aiuti a finalità regionale o altri aiuti settoriali oggetto di maggiorazioni di intensità di aiuto;
- il decreto 1 febbraio 2024, n. 1928 «Misure «Investimenti – Linea Green» e Investimenti – Linea Sviluppo aziendale» approvate con i decreti 29 marzo 2023, n. 4640 e 4648 – Disposizioni conseguenti all'adozione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis»;
- il decreto 2 febbraio 2024 n. 1990 di riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sugli avvisi della misura «Investimenti – Linea sviluppo Aziendale» e «Investimenti – Linea Green» con cui sono stati anche aggiornati i testi di entrambe le misure;
- il decreto 15 novembre 2024, n. 17369 con cui è stata modificata la suddivisione della dotazione finanziaria complessiva indicata all'art. A.5 del bando «Investimenti – Linea Sviluppo aziendale», pari a euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione, in coerenza con l'andamento dell'entità delle agevolazioni richieste, come di seguito indicato:
 - euro 64.200.000,00 per il Fondo di garanzia;
 - euro 50.800.000,00 per i contributi in conto capitale a fondo perduto;
- la d.g.r. 17 febbraio 2025, n. XII/ 3928 con cui:
 - sono state ridotte le commissioni di gestione previste dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 da euro 4.500.000,00 a euro 1.500.000,00, ferma restando la dotazione complessiva della misura di euro 115.000.000,00, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in euro 64.200.000,00 per il Fondo di garanzia ed euro 50.800.000,00 per la quota di contributo a fondo perduto;
 - è stata destinata alle agevolazioni a favore delle imprese la quota di euro 3.000.000,00 risultante dalla riduzione di cui sopra;
- la d.g.r. 24 febbraio 2025, n. XII/3959 con cui si è precisato che, al fine di non incorrere nel divieto del doppio finanziamento, per le agevolazioni a valere, tra le altre, sulla misura

Investimenti – Linea Sviluppo aziendale, vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;

- la d.g.r. 16 giugno 2025, n. XII/4568 con cui:
 - è stata incrementata la dotazione del «Fondo investimenti imprese» per un importo pari a 25.132.754,44 euro, comprensivi delle commissioni di gestione del fondo, destinandolo alla «Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale»;
 - si è dato atto che l'incremento dei costi di gestione, pari complessivamente a 228.598,00 euro, oltre IVA, trova copertura per 95.843,56 euro a valere sulle risorse già stanziato con la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 e ss.mm.ii. e non ancora impegnate, e per 132.754,44 euro a valere sull'incremento di dotazione di cui alla deliberazione medesima;
 - si è dato atto che la dotazione complessiva della misura, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, è pari a 140.132.754,44 euro suddivisa in 78.194.076,98 euro per il Fondo di garanzia e 61.938.677,46 euro per la quota di contributo a fondo perduto;

Richiamati:

- la Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a. per il triennio 2025-2027, sottoscritta in data 4 febbraio 2025 e registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC;
- il decreto 29 maggio 2023, n. 7972 con cui si è provveduto ad approvare lo schema di Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale» - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3»;
- l'Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale» - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3», sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 5 giugno 2023;
- il decreto 29 ottobre 2025, n. 15341, con cui si è provveduto ad approvare lo schema di Atto aggiuntivo dell'Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale» - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3»;
- l'Atto aggiuntivo dell'Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale» - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3, sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. il 10 novembre 2025;

Visti, con riferimento alla dotazione della misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale», al netto dei costi di gestione:

- il decreto 14 luglio 2023, n. 10799 con cui si è provveduto ad impegnare a favore di Finlombarda la somma di euro 103.639.911,00 quale quota parte della dotazione dello strumento finanziario combinato pari a euro 110.500.000,00 demandando a successivo provvedimento a seguito dell'approvazione della legge di assestamento al bilancio di previsione 2023-2024 l'integrazione dell'impegno per euro 6.860.089,00 e a liquidare euro 33.150.000,00 pari al 30% della dotazione approvata con la d.g.r. n. 7595/2022 di euro 110.500.000,00;
- il decreto 26 settembre 2023, n. 14335 che ha integrato, a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale 2023- 2025, gli impegni assunti con il decreto 10799/2023 per la quota residua di euro 6.860.089,00, a copertura di tutta la dotazione dello strumento finanziario combinato;
- la nota di liquidazione n. 3558 del 23 maggio 2024 con cui sono state liquidate a Finlombarda s.p.a., in considerazione dell'andamento della misura, risorse per un importo di euro 18.489.911,00 a valere sullo strumento finanziario combinato;
- la nota di liquidazione n. 5774 del 6 settembre 2024 con cui sono state liquidate a Finlombarda s.p.a., risorse per un importo di euro 28.360.089,00 a valere sullo strumento finanziario combinato;
- il decreto 25 febbraio 2025 n. 2457 di impegno di spesa di euro 3.000.000,00 e di liquidazione di euro 33.500.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a. in ottemperanza a quanto

previsto dalla citata d.g.r. 17 febbraio 2025 n. XII/3928 con la quale è stata disposta la riduzione delle commissioni di gestione a favore di Finlombarda s.p.a. per destinare la somma di euro 3.000.000,00 allo strumento finanziario combinato a favore delle imprese;

- il decreto 23 luglio 2025, n. 10521 di impegno di spesa di euro 25.000.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a. in ottemperanza a quanto previsto dalla citata d.g.r. 16 giugno 2025, n. XII/4568 con la quale è stata incrementata la dotazione del «Fondo investimenti imprese» per un importo pari a 25.132.754,44 euro, comprensivi delle commissioni di gestione del fondo, destinandolo alla «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale»;

Dato atto che la già citata d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 ha:

- stabilito che sulla misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» l'agevolazione è concessa:
 - per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli da 1 a 12;
 - per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis;
 - per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) «Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)», ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento GBER;
- demandato a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento GBER e del nuovo regolamento de minimis;
 - per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta regionale e successiva comunicazione in SANI2;
 - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del dirigente competente e successiva comunicazione in SANI2;

Richiamata la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le misure «Investimenti - Linea Green» e «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale», già inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in particolare aumentando i massimali concedibili fino a euro 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

Dato atto che a seconda del regime di aiuto scelto dall'impresa:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimbor-

sato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- per le domande presentate a valere sull'Area 2 in applicazione del comma 14 dell'art. 14. del GBER «Il beneficiario dell'aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico»;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attesti di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 651/2014;
 - attesti il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 18 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»:
 - le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 3);
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
 - ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, al Soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'Agevolazione sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l'aiuto sotto forma di Contributo senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento;
 - l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 6);
 - attesti il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE;

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

Atteso che a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia sono state trasmesse alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, e che l'aiuto è stato registrato con SA.106826, aggiornato con SA.119328 a seguito dell'incremento della dotazione della misura di cui alla citata d.g.r. XII/4568/2025, da parte della Commissione Europea;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia, combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

Dato atto che l'Avviso all'art. C.2 «Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse» prevede che l'agevolazione sia concessa mediante una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi, e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica;

Dato atto che:

- l'istruttoria è svolta da Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore, secondo le modalità indicate agli artt. B.3 «Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità», C.3.a «Modalità e tempi del procedimento», C.3.b. «Verifica di ammissibilità delle domande» e C.3.c «Valutazione delle domande» dell'Avviso di cui al decreto 4640/2023 e s.m.i. e nell'Accordo di Finanziamento;
- al termine della valutazione delle domande il soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. C.3.e, salvo eventuali approfondimenti istruttori, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione;

Viste le domande di partecipazione presentate a valere sulla Misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» di cui al decreto 4640/2023 e s.m.i., dalle imprese indicate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria formale e dell'istruttoria tecnica delle domande presentate dalle imprese di cui sopra, svolte dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a. e trasmesse attraverso la piattaforma Bandi e Servizi;

Dato atto che la verifica in tema di regolarità contributiva ha dato esito regolare per le imprese indicate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come risulta dai Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) presenti nella piattaforma Bandi e Servizi;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e ss.mm.ii. e in particolare:

- l'articolo 83, comma 3, lettera e), che prevede che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro,
- l'articolo 91 e 92 che prevedono che, per i progetti con un valore dell'agevolazione superiore ai 150.000 euro deve essere acquisita l'informazione antimafia (art. 84.3) e decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta il soggetto concedente può procedere, anche in assenza dell'informazione antimafia, alla concessione dell'agevolazione sotto condizione risolutiva;

Dato atto che, in fase di adesione, tutte le imprese richiedenti, a prescindere dal valore dell'agevolazione, hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, nella domanda di agevolazione di essere in regola con la normativa antimafia vigente di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli art. 8 e 9 che prevedono che il soggetto concedente è tenuto alla registrazione del regime di aiuto e dell'aiuto individuale prima della concessione

dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

Dato atto che, ai sensi degli stessi art. 8 e 9 del decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli uffici regionali competenti:

- hanno registrato la Misura Attuativa con CAR 26488 e ID Bando 89854;
- hanno assolto agli obblighi di registrazione dell'aiuto utilizzando il Registro Nazionale Aiuti, come da codice COR riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e verificato che l'aiuto non superi la soglia massima di cui all'art. 3.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023;

Visto l'Allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 44° Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l'elenco delle imprese per le quali il soggetto gestore ha svolto con esito positivo le istruttorie formali e tecniche e calcolato l'importo dell'ESL corrispondente all'agevolazione concessa;

Ritenuto di:

- approvare l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 44° Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con indicazione del contributo in conto capitale a fondo perduto, dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della garanzia a favore delle imprese ivi indicate e i relativi COR, a valere sulla dotazione del «Fondo investimenti imprese» istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17 destinata alla Misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» come stabilito dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 e ss.mm.ii.;
- concedere le agevolazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese ivi indicate, per le quali le agevolazioni risultano tutte inferiori a euro 150.000,00;

Viste:

- la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URL»;
- la d.g.r. 20 maggio 2024, n. XII/2340 che ha approvato il VII Provvedimento organizzativo del 2024 modificando la denominazione della U.O. in «Programmazione Comunitaria e Commercio» e confermando la responsabilità per le misure di competenza della Direzione generale Sviluppo economico del PR FESR 2021-2027 al Dirigente di tale Unità Organizzativa;

Richiamato il decreto 1 luglio 2025, n. 9318 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per le misure di competenza della Direzione generale Sviluppo economico ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità dell'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI - Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» del PR FESR 2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiefesr2021-2027>);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che:

- contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- il presente provvedimento è assunto entro i termini procedurali previsti dall'art. C.3.a, comma 2 dell'Avviso;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il CUP della misura «Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale» Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» – PR FESR 2021-2027 è: E42E22001190009;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale» e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di approvare l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse» – 44° Provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con indicazione del contributo in conto capitale a fondo perduto e dell'agevolazione in ESL corrispondente al rilascio della garanzia a favore delle imprese ivi indicate, a valere sulla dotazione del «Fondo investimenti imprese» istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17 come stabilito dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 e ss.mm.ii per la Misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale».

2. Di concedere le agevolazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese ivi indicate, per le quali le agevolazioni risultano tutte inferiori a euro 150.000,00.

3. Di considerare il beneficio accettato dai soggetti beneficiari della misura elencati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la sottoscrizione del contratto di Finanziamento.

4. Di dare atto che, come precisato dalla d.g.r. 24 febbraio 2025, n. XII/3959, al fine di non incorrere nel divieto del doppio finanziamento, per le agevolazioni a valere, tra le altre, sulla misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale, vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241.

5. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiatesr2021-2027>).

7. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a., ai soggetti beneficiari e ai soggetti finanziatori, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, per gli adempimenti di competenza.

La dirigente
Maria Carla Ambrosini

— • —

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

Misura Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale																
Allegato A "Elenco agevolazioni concesse" - 44° Provvedimento																
ID progetto	Denominazione	CF/P.IVA	Comune Sede Operativa	Provincia Sede Operativa	Totale Investimento ammesso Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Aiuto concesso			Altre risorse del Beneficiario Euro	Antimafia		COR
										Aiuto in ESL corrispondente al rilascio Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro	Totale Aiuto Euro		Prot. richiesta	Data nulla osta	
6953453	FRIGOTECH SRL	01572380986	Lumezzane	BS	302.000,00	256.700,00	179.690,00	57.757,50	De minimis	12.392,56	45.300,00	57.692,56	0,00			25069831
6967718	SKI TRAB S.R.L.	10182820158	Valdisotto	SO	400.000,00	280.000,00	196.000,00	63.000,00	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	8.842,64	104.000,00	112.842,64	16.000,00			25070237
6907593	VIESSE DI VICINI GIULIA S.R.L.	01632230163	Adrara San Martino	BG	382.500,00	325.125,00	227.587,50	73.153,13	De minimis	14.658,08	57.375,00	72.033,08	0,00			25090689
6982355	TECNO TRANSFER S.R.L.	03392460170	Lograto	BS	250.000,00	212.500,00	148.750,00	47.812,50	De minimis	9.580,44	37.500,00	47.080,44	0,00			25070722
					1.334.500,00	1.074.325,00	752.027,50	241.723,13		45.473,72	244.175,00	289.648,72				

D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

D.d.u.o. 5 dicembre 2025 - n. 17981

T.u. 1775/33 - l.r. 26/2003 - r.r. 2/2006 - Trasferimento di titolarità in favore della società Acque Bresciane s.r.l. (PIVA e CF 03832490985), con sede legale in via Cefalonia n. 70 a Brescia (BS), della concessione di grande derivazione d'acqua pubblica dal lago di Garda in comune di Manerba del Garda (BS), per uso potabile, assentita con decreto regionale n. 9281 del 19 ottobre 2012 alla società Garda Uno s.p.a. - SIPIUI: Id.pratica MI02000092025 - codice faldone n. BS D/2/2011 - «Acquedotto Valtenesi»

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE DI BRESCIA

Visti:

- il t.u. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici e s.m.i.»;
- il r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 «Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche»;
- il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8 «Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici»; il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382 (stralcio)»;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59»;
- il d.p.c.m. 22 dicembre 2000 «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98, alla Regione Lombardia ed agli enti locali della regione»;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

Premesso che con decreto regionale n. 9281 del 19 ottobre 2012 l'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia ha rilasciato alla società Garda Uno s.p.a. (PIVA 00726790983 e CF 87007530170), con sede legale in Via Italo Barbieri n. 20 a Padenghe del Garda (BS), la concessione trentennale di grande derivazione di acqua pubblica dal lago di Garda nel Comune di Manerba del Garda (BS), ad uso potabile, per alimentare l'acquedotto intercomunale della Valtenesi, per la portata media di 2,71 moduli (271 l/s) e moduli massimi di 4,07 (407 l/s), con un volume medio annuo di 8.546.256 mc, regolata dal disciplinare di concessione n. 15530 del 8 ottobre 2012, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Brescia 2 con n.ro 10369 in data 23 novembre 2012.

La durata della concessione è stata fissata per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;

Tenuto conto che dal disciplinare di concessione all'art. 17 «Pagamenti e depositi» si evince che, la società uscente Garda Uno s.p.a. ha depositato a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi assunti con la suddetta concessione, la polizza fidejussoria assicurativa n. 61059167 del 20 luglio 2012, emessa a favore di Regione Lombardia dalla società Liguria Assicurazioni s.p.a., Agenzia di Brescia Centro n. 167, per l'importo di € 5.921,24 (euro cinquemilanovecentoventuno/24), pari a un'annualità del canone demaniale dell'anno 2012;

Vista la domanda per il trasferimento d'utenza presentata il 23 settembre 2025 (prof. n. AE03.2025.0009068) dalla società subentrante - Acque Bresciane s.r.l. sul sistema regionale SIPIUI, identificata al codice domanda n. UI_25_00000134444, ai sensi dell'art. 20 del T.U. 1775/1933 e dell'art. 31 del r.r. 2/2006, della titolarità della concessione di grande derivazione di acqua pubblica acquedottistica, denominata «Acquedotto Garda Uno» (SIPIUI: id.pratica MI02000092025 - codice faldone n. BS D/2/2011), dalla società concessionaria - Garda Uno s.p.a. alla società subentrante - Acque Bresciane s.r.l. (PIVA e CF 03832490985), con sede legale in Via Cefalonia n. 70 a Brescia (BS);

Preso atto dell'atto notarile datato 27 dicembre 2017 redatto dal notaio Francesco Lesandrelli con studio a Brescia, registrato al repertorio n. 111.232 raccolta n. 39.875 e presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Brescia 2 il 10 gennaio 2018 con n. 1031 serie 1T, per il conferimento di ramo d'azienda da parte di Garda Uno s.p.a. in Acque Bresciane s.r.l., relativo al «Servizio idrico integrato», con decorrenza dal 1 gennaio 2018, acquisito agli atti di Regione Lombardia in data 23 settembre 2025 (prof. n. AE03.2025.0009068);

Verificati nel sistema regionale SIPIUI, ai sensi dell'art. 31 comma 6 del r.r. 2/2006, i pagamenti delle ultime cinque annualità del canone per l'uso dell'acqua pubblica, dell'utenza idrica in esame identificata nel portale con codice faldone n. BS D/2/2011, i quali risultano regolarmente versati dal concessionario uscente - Garda Uno s.p.a.;

Richiamata la nota dell'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia del 12 novembre 2025 (prof. n. AE03.2025.0010846) di richiesta di deposito di un'apposita cauzione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lettera a) del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, ovvero di un'idonea fidejussione (assicurativa o bancaria), come garanzia per il vigente titolo concessorio, da vincolare per tutta la durata della concessione, sino al 19 ottobre 2042;

Tenuto conto della cauzione depositata dalla società Acque Bresciane s.r.l. in data 27 novembre 2025 (prof. n. AE03.2025.0011719), a garanzia degli obblighi assunti con la concessione vigente in argomento, emessa a favore di Regione Lombardia dalla società Bene Assicurazioni s.p.a. con polizza fidejussoria n. 10057711000043 del 21 novembre 2025, per la somma garantita pari a € 5.921,24 (euro cinquemilanovecentoventuno/24);

Accertato che non si è resa necessaria l'acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 1 del d.lgs. 159/2011;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento di trasferimento d'utenza della concessione di derivazione di acqua pubblica, entro il termine previsto dalla vigente normativa;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Richiamata ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento la d.g.r. n. XII/1825 del 29 gennaio 2024 «Provvedimento organizzativo 2024», con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia (Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica) al dott. Gianni Petterlini con decorrenza dal 1 febbraio 2024;

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi,

DECRETA

1. Il trasferimento alla società Acque Bresciane s.r.l. (PIVA e CF 03832490985), con sede legale in Via Cefalonia n. 70 a Brescia (BS), ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del T.U. 1775/1933 e dell'art. 31 del r.r. 2/2006, della titolarità della concessione assentita con decreto regionale n. 9281 del 19 ottobre 2012, regolante la grande derivazione di acqua pubblica dal lago di Garda nel comune di Manerba del Garda (BS), ad uso potabile, per alimentare l'acquedotto intercomunale della Valtenesi, sito nei Comuni di Salò (frazioni Villa e Cunettone), San Felice del Benaco, Puegnago del Garda, Polpenazze del Garda, Manerba del Garda, Soiano del Lago, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda e Calvagese della Riviera, per la portata media di 2,71 moduli (271 l/s) e moduli massimi di 4,07 (407 l/s), con un volume medio annuo di 8.546.256 mc, regolata dal disciplinare di concessione n. 15530 del 8 ottobre 2012, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Brescia 2 con n.ro 10369 in data 23 novembre 2012, avente la scadenza fissata per il 19 ottobre 2042.

La società Acque Bresciane s.r.l. subentra pertanto ad ogni effetto di legge in tutti i diritti ed obblighi conseguenti la predetta concessione;

2. di subordinare la validità della concessione e l'utilizzo della risorsa idrica all'osservanza delle condizioni imposte dal relativo disciplinare di concessione n. 15530 del 8 ottobre 2012, al pagamento dei canoni regionali ed alla denuncia annuale dei consumi di acqua prelevata a Regione Lombardia, entro il 31 marzo di ogni anno, tramite l'apposito portale SIPIUI (Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche);

3. di aggiornare il sistema regionale SIPIUI - Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche in ordine al trasferimento d'utenza della concessione di derivazione di acqua in argomento;

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 15 dicembre 2025

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Ordinaria;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione, di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento alla società concessionaria Acque Bresciane s.r.l., Via Cefalonia, n. 70 a Brescia (BS), acquebresciane@cert.acquebresciane.it, ed ai seguenti Soggetti:

- Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica
- Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste
- Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
- Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
- ARPA Lombardia – Sede centrale
- ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia
- ASST del Garda – Distretto Garda
- AATO - Ufficio d'Ambito di Brescia
- Provincia di Brescia - Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali, Energia FER Idroelettrico
- Provincia di Brescia – Area delle Risorse – Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
- Comune di Salò
- Comune di San Felice del Benaco
- Comune di Puegnago del Garda
- Comune di Polpenazze del Garda
- Comune di Manerba del Garda
- Comune di Soiano del Lago
- Comune di Moniga del Garda
- Comune di Padenghe sul Garda
- Comune di Calvagese della Riviera

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto, ovvero avanti al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta notifica.

Il dirigente
Gianni Petterlini